



LE FORME DEL FALSO

A cura di

Marina Caporale
Cristina Demaria
Daniele Donati
Anna Maria Lorusso
Francesco Mazzucchelli

LE FORME DEL FALSO

A cura di | Marina Caporale, Cristina Demaria
Daniele Donati, Anna Maria Lorusso
Francesco Mazzucchelli

Bologna
University Press

Progetto Open Access Consorzio Alphabet

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

ISBN 979-12-5477-014-6
ISBN online 979-12-5477-015-3
DOI 10.30682/9791254770146

www.buonline.com
info@buonline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza CC-BY 4.0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Grafica e impaginazione: Tommaso Vignoli

Prima edizione: marzo 2022

SOMMARIO

Introduzione	5
<i>Marina Caporale, Cristina Demaria, Daniele Donati, Anna Maria Lorusso Francesco Mazzacchelli</i>	

PARTE PRIMA - SIGNIFICATI E FORME DEL FALSO

<i>Falsitates et fraudes omnes evitare.</i>	15
Il ruolo dell'archivio nella produzione del falso storico	
<i>Pasquale Orsini</i>	

Specificità e oscillazioni della nozione di falso artistico (un promemoria)	27
<i>Massimo Ferretti</i>	

Le interferenze esterne sui processi elettorali interni degli Stati, la disinformazione e il principio del non intervento	41
<i>Antonino Ali</i>	

Il difficile bilanciamento tra semplificazione documentale e certezza: il “falso” nelle dichiarazioni sostitutive	51
<i>Marco Bombardelli</i>	

PARTE SECONDA - IL FALSO DIGITALE: L'ECOSISTEMA INFORMATIVO ONLINE E IL SUO INQUINAMENTO

Analisi economica del falso online	67
<i>Vincenzo Visco Comandini</i>	

Le forme del falso negli smart contract	85
<i>Silvia Crafa, Cosimo Laneve, Giovanni Sartor</i>	

La strategia europea contro la disinformazione. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali	99
<i>Giuseppe Abbamonte</i>	

Giornalismo ed etica della professione di fronte alle fake news	117
<i>Carlo Verna</i>	

INTRODUZIONE

Marina Caporale*, Cristina Demaria**, Daniele Donati**,
Anna Maria Lorusso**, Francesco Mazzucchelli**

*Università Telematica Leonardo da Vinci, **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Questo volume trae origine dal seminario, realizzato con il contributo dell'Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Bologna che, nel 2020, ha scelto *Il Falso* come tema da promuovere con diverse iniziative di studio e approfondimento.

Le relazioni e i contributi che qui proponiamo rispecchiano la nostra visione del tema, che intende dar conto di come la categoria del falso – oggi attualissima – possa essere colta solo se declinata in ambiti disciplinari diversi. Da qui il titolo, *Le forme del falso*, che in queste pagine sono indagate attraverso letture plurali, eppure non in contraddizione e capaci di comporre un quadro organico, quasi corale.

Né si può tacere, vista l'affiliazione accademica di noi curatori, che due sono le prospettive portanti dell'iniziativa: quella giuridica e quella semiotica.

Convinti del possibile dialogo fra i nostri diversi approcci e metodi, abbiamo cercato di progettare insieme una riflessione scientifica capace di tenere in considerazione sia categorie generali sia prospettive specifiche individuate dalla dottrina e dai principali studi scientifici sviluppatasi nel tempo, ponendoli a confronto con le sfide emerse nei tempi più recenti.

Da una parte, la prospettiva semiotica sembra riconoscere al falso un ruolo fondativo: la semiosi, in quanto attività produttiva di senso, si appoggia sulla certezza della possibilità dell'inganno, della costruzione finzionale, o quanto meno della capacità sostitutiva dei segni. Dice Eco nel *Trattato di semiotica generale* (1975) con una frase diventata celebre, che è segno tutto ciò che può essere usato per mentire. Il segno ha un meccanismo sostitutivo; nel suo stare-per qualcos'altro, apre uno spazio di "intervento creativo", che può andare dalla personalizzazione alla finzione bella e buona.

Ma Eco – che al falso molta attenzione ha dedicato, sia nei suoi saggi che nei suoi romanzi – va più in là e si interroga sulla "forza del falso" (titolo di un saggio omonimo contenuto nella raccolta *Sulla letteratura*). Ciò su cui, infatti, ci invita a riflettere non è solo *la possibilità* del falso, insita nel segno, ma la sua ca-

pacità costruttiva e manipolatoria: il falso può convincere non solo un uditorio di scarsi strumenti, o confuso dalle circostanze comunicative (come oggi, in epoca di post-verità, con la proliferazione di mille notizie), ma può convincere intere generazioni, e uomini di Stato, e può perfino persistere al di là delle sue smentite, quando ormai è chiaro che di falso si tratta (e basti pensare al caso dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion, testo – falso – ispiratore di molto antisemitismo novecentesco e perfino nazista, che tuttora continua a essere venduto e in qualche modo affermato).

Sarebbe dunque fondamentale capire le ragioni della *forza* del falso, prima ancora di iniziare la battaglia contro di esso: una forza certamente narrativa, come emerge da molte teorie cospirative contemporanee; fortemente polarizzante (e i manicheismi sono sempre stati una via facile di identificazione) e col vantaggio di essere sempre in qualche modo familiare: è difficile inventare un falso radicale; i falsi rielaborano copioni già triti, pieni di stereotipi e figure già note. In qualche modo, i falsi che funzionano ci offrono scenari familiari, non estranei, e questo li rende rassicuranti.

Poiché questa prospettiva semiotica tende a ridimensionare dunque la forza del Vero (sia perché difficilmente attingibile sia perché facilmente aggirabile), da un certo punto di vista, corre il rischio di essere scambiata come quella di un relativismo radicale, discendente direttamente dal postulato nietzschiano secondo il quale non conosciamo mai i fatti ma solo le loro descrizioni e interpretazioni.

Se pure la semiotica è più interessata a come vero e falso siano costruiti come valori all'interno dei processi di significazione, è tuttavia lo stesso Umberto Eco a metterci in guardia rispetto a certe possibili derive del postmodernismo e di un 'pensiero debole', affermando il principio di un 'realismo negativo'¹: se è vero che, aristotelicamente, il reale può essere detto in molti modi, esso ci oppone continuamente dei 'no': non tutto può essere detto, e alcune interpretazioni (di un testo, ma anche di uno stato di cose, del 'reale') saranno, se non false, scorrette, perché 'non autorizzate', aberranti.

Queste considerazioni, che spostano la questione su un piano più prettamente filosofico e sull'eterna querelle tra 'realisti' e 'costruttivisti', dirigono tuttavia la nostra attenzione su un aspetto centrale della categoria del falso, che in un certo senso dà forma anche a questa raccolta di saggi, e che riguarda la sua polisemia. Falso rispetto a cosa? I saggi contenuti nel volume affrontano il tema del falso da diversi punti di vista, perché con la parola falso ci riferiamo a cose

diverse: diciamo di qualcosa che è falso perché non corrispondente ad uno stato di cose, perché ha l'aspetto di ciò che non è (come nel caso della contraffazione), perché 'alterato' rispetto ad uno stato supposto come 'naturale'... Inoltre, falso non corrisponde necessariamente a 'mendace' o a 'finto' (sempre Eco ci invita a riflettere sulle differenze tra mentire, fare finta, falsificare...)². Falso storico, artistico, giuridico, giornalistico sono solo alcune delle possibili 'specificazioni' del problema del falso che ci invitano a riflettere su come, in ambiti discorsivi diversi, il falso assuma non solo diverse forme ma presupponga diverse regole semiotiche che discernono il vero dal falso, rinegoziando questi due poli.

Certamente, il diritto fonda la sua ragion d'essere sull'affermazione di una verità definita, accertata e riconosciuta dall'ordinamento.

Al di là del dibattito esegetico sulle norme e la loro interazione, è un'esigenza di certezza, almeno formale e a volte temporanea, a doversi affermare nelle aule dei tribunali. La verità giuridica non è perciò sempre coerente con la concezione filosofica del Vero ed è, a volte, solo approssimata e non coincidente con la verità fattuale (si pensi, tra tante, alla "verità processuale"). Il che, di per sé solo, avvicina la verità precaria eppure concreta del diritto a una possibile declinazione del Falso, come falso è tutto ciò che è solamente veridico.

A ben vedere, l'idea di una verità presunta, ma ufficiale, contrasta con l'assunto ideale che regge uno dei fondamenti costituzionali dei sistemi democratici contemporanei: la libertà di espressione del pensiero, che origina e prende corpo solo quando nel pensiero politico si realizza che "non esiste una verità sola" e dunque ha senso l'ascolto e il dialogo tra chi della realtà ha interpretazione diversa e propone soluzioni differenti. Opinioni forse, ma anche "verità" ugualmente meritevoli di considerazione in ragione di un'uguale dignità e capacità di ciascuno.

Risulta così che una verità giuridicamente affermata non sempre possa essere opposta alla falsità, al "falso" in senso giuridicamente proprio, il cui perimetro può essere tracciato seguendo le fattispecie attraverso cui lo si previene, persegue e sanziona nei diversi ambiti.

Se è una certezza formalizzata piuttosto che la verità in assoluto ad essere cercata nell'approccio delle scienze giuridiche, si giustifica poi, nel metodo del diritto, la necessità di verificare le fonti e definire il procedimento attraverso cui detta certezza si afferma nell'agire dei privati e delle istituzioni. La necessità di ricondurre una firma a un individuo determinato, la responsabilità a un

soggetto identificato, un documento a un'autorità competente, un'espressione dell'ingegno al suo autore, un prodotto a un'impresa, permea e quasi dà forma al nostro sistema giuridico.

Per parte sua, e coerentemente, il procedimento – amministrativo o giurisdizionale – di accertamento ambisce alla verità, ma propone in conclusione solo la certezza conseguita attraverso la corretta, completa e approfondita realizzazione delle fasi procedurali stesse. E se per lungo tempo era la sola autorità investita di pubblici poteri a poter sancire, come esito procedurale, la “verità” di una condizione, di uno status e anche di un evento, solo in tempi recenti sembrano essersi aperti spazi di maggior fiducia verso i cittadini (si pensi all'ammissione di forme di autocertificazione).

Quella giuridica non è quindi sempre LA verità ma, a seguito dei procedimenti di accertamento, ne diviene la rappresentazione più fedele, ed è a questa che vengono dati riconoscimento e qualificazione capaci di effettività.

Va detto, a questo proposito, che la categoria di accertamento, pur ribadendo la fiducia nel criterio di verità, la inquadra comunque in una prospettiva molto diversa da quella dello sguardo filosofico occidentale, dominato da un paradigma corrispondentista e visivo (la teoresi è visione) in cui il vero è ciò che corrisponde al reale, e deriva dal confronto “visivo” fra questi due piani, senza residui possibili da approfondire in un processo di raccolta indizi, ipotesi, verifiche: accertamento, insomma.

Accertare la verità è un fatto tutto interpretativo (e su questo semiotica e diritto si trovano a convergere radicalmente).

Questa costante ricerca del Vero, declinata in regole e organizzata in procedimenti, non ha tuttavia mai impedito al falso di infiltrarsi nelle vicende dell'umanità, anche lasciando che si consumassero veri e propri crimini di massa in forza di convinzioni aberranti. Ciò che oggi rende davvero urgente una riflessione in materia, visti gli esiti in termini di percezione e di incidenza, è il fattore di enorme diffusione della falsità resa possibile attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il numero di soggetti raggiunti, ma anche attivamente coinvolti, nella diffusione di falsità è senza precedenti e gli effetti in termini di impatto sociale, politico e anche economico sono impressionanti.

L'ambiente digitale e la diffusione di contenuti tramite internet si pongono come un terreno di coltura delle falsità specialmente fertile per replicabilità e

diffusività di un qualunque “prodotto” in formato binario, capace di inquinare con successo l’ecosistema dell’informazione, a livello globale e nazionale.

L’impressione, o forse ormai la certezza, è che il circuito di sovra-stimolazione della sfera digitale (con la sollecitazione sistemica alla presa di parola, il facile meccanismo del re-inoltro commentato, la rapidità di reazione che certo non facilita la riflessione) costitutivamente faciliti la strada del falso, confondendo peraltro lo spazio informativo in un ampio ventaglio di possibilità di disinformazione: dal falso all’impreciso, dall’esagerazione al non verificato. Questo ampio spettro di *misinformation*, messo in un primo tempo tutto sotto l’etichetta delle fake news, ha rivelato i vari punti deboli del web 2.0 ma ha anche messo in luce una certa debolezza del binomio vero/falso: le specie discorsive sono molto più ibride.

In questa infosfera ibrida è il criterio di verità a essere andato in crisi: non è più pensabile come corrispondenza ai fatti (perché si parla stando anche molto lontani dal “contatto” coi fatti), non ha il tempo per essere accertamento, non ha il sostegno di comunità tali da poter essere fiducia... Resta così appannaggio della sola sfera emotiva, come peraltro vuole la definizione dominante di post-verità: un regime di verità in cui a dominare sono i criteri emozionali e le opinioni personali.

Il quadro normativo italiano offre pur sempre al sistema dell’informazione alcuni meccanismi di protezione. Il nostro codice penale sanziona la “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico” (art. 656 c.p.), a prescindere dal mezzo utilizzato e da eventuali specifiche qualifiche del soggetto.

Questo articolo ha resistito alle declaratorie di incostituzionalità per contrasto con l’art. 21 Cost., che sancisce la libertà di espressione del pensiero. In questo articolo trova fondamento il diritto di cronaca, che contempla il requisito della verità sostanziale come elemento essenziale, insieme ad altri, per il suo legittimo esercizio. Dalla cosiddetta sentenza decalogo (Cass. Civ., sent. n. 5259/1984) in poi la verità, sia pure putativa, ma sempre adeguatamente accertata ed espressa, è requisito del legittimo esercizio del diritto di cronaca questa “fattispecie privilegiata” della libertà di manifestazione del pensiero, ma costituisce anche un dovere per i giornalisti professionisti che sono infatti tenuti al rispetto della “verità sostanziale dei fatti” (art. 2, l. 69/1963). A tutela della verità è anche definito il diritto di rettifica che attribuisce all’interessato la pretesa di fare cor-

reggere una notizia errata e contempla il corrispettivo dovere del giornalista e della testata attraverso cui è diffusa, sotto la responsabilità del direttore, di riportare la correzione con il medesimo rilievo editoriale (così prevede la legge sulla stampa, l.n. 47/1948, la legge 69/1963 sull'Ordine dei giornalisti nonché e, per il mezzo radiotelevisivo, le relative fonti, oggi il nuovo Testo Unico di Servizi di Media Audiovisivi, TUSMA, d.lgs. 208/2021, art. 35). Il TUSMA contiene inoltre una specifica disposizione dedicata ai principi generali in materia di informazione che afferma la piena valenza della verità. A norma dell'art. 6 del TUSMA, infatti, “la disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni...”.

Quindi la normativa in materia di servizi audiovisivi si assume l'onere di regolare una rappresentazione “veritiera” ma, nella normativa, non si incontra alcuna disposizione specifica espressamente dedicata a questo aspetto. E d'altra parte il rischio di sconfinare in indebiti limiti alla libertà di espressione del pensiero è sempre presente. Rimane il dato che il nostro ordinamento contempla una serie di regole che riguardano tanto l'esercizio del diritto di cronaca, di cui tutti siamo potenzialmente titolari, con particolare attenzione per i professionisti dell'informazione quali i giornalisti, ma anche dei principali mezzi di comunicazione di massa, tali, almeno, prima della diffusione di internet.

La diffusione dell'informazione online e l'internet 2.0 rompono evidentemente gli argini di questo sistema. Un certo entusiasmo partecipativo, una male intesa attività di “giornalismo civico”, la mancata classificazione di larga parte degli strumenti di informazione in internet, atipici rispetto alle ordinarie tipologie dei media regolati dal diritto nazionale, hanno comportato la diffusione, non sempre consapevole, di notizie soggettivamente od oggettivamente false.

La disintermediazione tra utenti e fonti di informazione online ha fatto cadere quell'anello intermedio che, con specifici oneri e responsabilità, aveva consentito e dovrebbe ancora consentire di “promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori” (art. 2, l. 69/1963) e di garantire la “presentazione veritiera dei fatti” affermata dal TUSMA.

Impreparati a cogliere la dimensione del fenomeno, cittadini e istituzioni assistono al proliferare non solo di notizie di incerta provenienza, ma anche al diffondersi delle catene valoriali-economiche a queste collegate, gestite in modo sempre più strategico e con un significativo ritorno economico, nonché

con implicazioni fortemente negative sulla formazione dell'opinione pubblica, specie in occasione di importanti tornate elettorali.

La diffusione di notizie false diventa così oggetto di specifiche azioni di contrasto da parte delle istituzioni che se ne fanno carico in modo definitivo da quando percepiscono il pericolo e a volte anche uno specifico attentato alla propria sopravvivenza democratica: non è un caso che l'Unione Europea abbia avviato una serie di politiche di contrasto alle fake news in particolare in previsione delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 e a seguito delle rivelazioni sulle "indebite influenze" sulle elezioni americane del 2018 nel caso di Cambridge Analytica. Non si interviene però con misure normative, ma con strumenti di "co-regolazione" adottati in accordo con alcuni dei principali fornitori di servizi internet europei, a testimoniare una sostanziale insufficienza della strumentazione giuridica tradizionale e a sollecitare un profondo ripensamento per un fenomeno strutturalmente globale e quindi indifferente alla effettiva capacità regolativa degli ordinamenti statali.

Il libro raccoglie contributi di autori provenienti da diverse discipline e che rileggono dunque la questione del falso a partire non solo come questione teorica ma soprattutto come problema pratico, a cui rapportarsi con diverse regole d'ingaggio. Il falso 'si manifesta' in forme diverse in opere artistiche, nella comunicazione di massa e digitale, nelle procedure giuridiche, in politica e nelle relazioni internazionali, ma anche negli archivi, nell'ecosistema digitale ecc.

Note

¹ Curioso come Eco sia stato contemporaneamente ascritto sia alla corrente del 'pensiero debole' (cui massimo esponente è stato Gianni Vattimo, propugnatore di posizioni in cui verità e reale sono spogliate di ogni carattere assoluto) che a quella del 'nuovo realismo' di Maurizio Ferraris, probabilmente per il semplice fatto di aver partecipato con suoi saggi (che però sostenevano entrambi le stesse posizioni di realismo negativo) nei due volumi collettanei considerati rispettivamente i manifesti delle due correnti: *Il pensiero debole* (a cura di Vattimo e Rovatti, uscito nel 1988) e *Ben tornata realtà* (a cura di Maurizio Ferraris 2012).

² Sulla questione vero, falso, finto si veda anche il libro dello storico Carlo Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero, falso, finto*, Milano, Feltrinelli, 2006.

parte prima

SIGNIFICATI E FORME DEL FALSO

FALSITATES ET FRAUDES OMNES EVITARE.

IL RUOLO DELL'ARCHIVIO NELLA PRODUZIONE DEL FALSO STORICO*

Pasquale Orsini

Istituto Centrale per gli Archivi

Sono sceso nel pascolo degli avvoltoi
Ho visto il tempo non cambiare mai
Diavoli con la coda, angeli con le ali
Nel buio sembravano uguali
Francesco De Gregori, *Dignità*

[libera traduzione di Bob Dylan, *Dignity*]

PREMESSA

Nel presente lavoro si affronta la tematica del “falso storico” da un punto di vista archivistico, esaminando i meccanismi di produzione, prevenzione e rivelamento delle pratiche falsificatorie in relazione ai complessi o insiemi documentari e non ai singoli documenti (terreno scientifico, quest’ultimo, che è proprio della diplomatica). Questa indagine è fondata sugli archivi analogici, contenenti documenti scritti prevalentemente su supporti membranacei e cartacei, e non sugli archivi digitali. Infatti, questi ultimi, siano essi *born-digital* o *digital-reformatting* (vale a dire con materiale analogico convertito in digitale), hanno trasformato alcuni canoni dell’archivistica tradizionale, tra cui soprattutto quello del “vincolo archivistico” (o se si vuole del complesso delle relazioni e dei nessi tra i documenti appartenenti allo stesso fondo), quello della struttura multilivello a schema gerarchico e quello del principio di provenienza. Insomma, a differenza di quelli analogici, gli archivi digitali: 1. possono contenere, per processi di assemblamento e di giustapposizione resi agevoli dallo strumento informatico, singole unità o nuclei più o meno organici di documentazione di varia natura e provenienza; 2. sono costituiti da relazioni multiple e mutevoli, solo in minima parte coincidenti con quelle originarie, tra le unità; 3. possono essere orga-

nizzati, rappresentati e descritti da diversi punti di vista (non necessariamente interni alla logica di produzione del soggetto che li ha creati), come per esempio le aggregazioni “piatte” (e non gerarchiche) realizzate su base tipologica (gli “archivi” di mappe, fotografie, pergamene, ecc.) oppure su base tematica (gli “archivi” degli architetti, della moda, ecc.).

Considerate queste specificità degli archivi digitali, si è scelto di rinviare ad un altro lavoro in preparazione la loro trattazione e di fondare, invece, in questa sede l’indagine sugli archivi tradizionali.

PREVENIRE E SVELARE

Custodire correttamente i documenti in archivio al fine di renderli disponibili per il futuro e di proteggerli da eventuali falsificazioni risulta un principio ampiamente documentato nelle fonti storico-archivistiche. A titolo di esempio, nella Costituzione di Sisto V dell’anno 1588 per l’istituzione di archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico si raccomanda di prevenire «*fraudes et falsitates*» attraverso la custodia attenta delle scritture in archivio¹; nella bolla del pontefice Urbano VIII del 16 novembre 1625 per l’istituzione dell’Archivio generale destinato alla conservazione delle carte dei notai nella città di Roma si esorta ad evitare «*falsitates et fraudes omnes*» attraverso la cura e la custodia degli istrumenti e delle scritture²; nel Capitolare regio dell’anno 1440 relativo alla corretta tenuta e organizzazione delle scritture notarili nel Regno di Sicilia si invitano i notai a trascrivere gli atti nei registri l’uno di seguito all’altro, evitando di lasciare spazi bianchi tra di essi per prevenire la «*suspicionem falsitatis*», vale a dire il sospetto che qualcuno abbia potuto aggiungere posteriormente qualche testo falso³.

Prescrizioni come queste si spiegano con il fatto che produrre un documento falso e introdurlo tra le carte di un archivio (meglio ancora se pubblico) per conferirgli autenticità era una pratica piuttosto diffusa, soprattutto in società con gradi di alfabetismo generalmente bassi e prive quindi di anticorpi contro le degenerazioni burocratiche messe in atto dalla cultura grafica dominante.

Non mancano, tuttavia, eccezioni a questa regola: per esempio, il caso dei cittadini di Alatri (vicino Frosinone) che in una lettera del 1745 chiedono al prefetto degli archivi dello Stato ecclesiastico, monsignor Saverio Canale, di met-

tere fine agli abusi riguardanti la falsificazione delle scritture notarili compiuti nel locale archivio: qui, infatti, Priamo e Paolo Rajnaldi, notai pubblici che di quell'archivio erano rispettivamente archivista e segretario, «non hanno atteso che a falsificare scritture d'ogni genere», trasformando per esempio in donazioni quelli che avrebbero dovuto essere testamenti, a danno dei legittimi interessati⁴.

Proprio con lo scopo di accertare l'autenticità dei documenti, nel corso del XVII secolo è giunto a maturazione un metodo scientifico che, partito da lontano, ha assunto via via uno statuto tecnico sempre più definito e rigoroso.

Si tratta della diplomatica, che del documento (inteso come rappresentazione formale di un atto o di un fatto giuridicamente rilevante) studia le forme, vale a dire i cosiddetti caratteri estrinseci (materia scrittoria, tipologia grafica, segni speciali, sigilli, note di cancelleria) e intrinseci (parti del documento, cioè protocollo, testo, escatocollo, con le loro reciproche articolazioni)⁵. È bene tener presente che i diplomatisti si sono divisi sugli ambiti cronologici di competenza della loro disciplina: da un lato chi, con Heinrich Fichtenau, ha ritenuto che la diplomatica dovesse limitarsi a studiare i documenti medievali, dall'altro chi, con Robert-Henri Bautier, ha sostenuto che questa possa occuparsi anche di documenti dell'epoca moderna e contemporanea⁶.

Ebbene, accertare l'autenticità del documento non significa stabilirne anche la verità storica. Alla diplomatica non interessa definire se quello che è registrato in un documento corrisponda o meno a un dato reale, se sia cioè storicamente vero, ma soltanto accertare se il documento è davvero quello che pretende di essere, ossia un atto emanato in una determinata forma da una autorità o da una persona fisica, autenticato da una cancelleria o rogato da un notaio, in quel determinato giorno e in quel determinato luogo. Si tratta, insomma, di verificare se il documento sia diplomatisticamente vero, che equivale a dire autentico.

Se il contenuto del documento è costituito in parte o totalmente da dichiarazioni o attestazioni false, ciò non toglie nulla alla autenticità dell'atto, perché non viene intaccata la verità diplomatica del documento storicamente falso, così come – nel caso contrario di un documento inautentico che però registri un dato reale – non viene compromessa la verità storica del documento diplomatisticamente falso. Per evitare confusioni concettuali, i diplomatisti tendono ad usare i termini di “vero” e “falso” come equivalenti di “storicamente vero” e “storicamente falso”, mentre quelli di “autentico” e “inautentico” come equivalenti di “diplomatisticamente vero” e “diplomatisticamente falso”.

A livello storico si può generalmente affermare che una maggiore fioritura delle pratiche di falsificazione – al contrario di quanto si possa credere – ha coinciso con le fasi in cui si è verificata una più diffusa applicazione di criteri giuridici sempre più complessi e rigidi: è allora che è scattata la duplice urgenza di inserire nel nuovo ordinamento giuridico situazioni di fatto instauratesi in precedenza e, al contrario, di radicare in esso situazioni nuove, che i vari soggetti sociali mettevano progressivamente in atto⁷. Per il basso medioevo questo fenomeno è stato illustrato da Armando Petrucci in un famoso articolo intitolato *L'illusione della storia autentica*⁸: proprio fra XII e XIII secolo, secondo lo studioso, sono giunti contemporaneamente a maturazione fenomeni quali la conquista da parte del notariato del diritto esclusivo alla autenticazione dei documenti (*publica fides*), la complicazione formale del processo di documentazione (che così si è allontanato sempre più dall'azione giuridica), la formazione e la diffusione dell'*instrumentum publicum* e autentico, e infine la produzione crescente e diffusa di documenti falsi, contraffatti, interpolati.

Alla luce di quanto appena detto risulta da approfondire la posizione espressa da Paola Carucci, secondo la quale non rientra tra i principali obiettivi dell'analisi diplomatica del documento contemporaneo quello di verificarne l'autenticità, in quanto il problema dei falsi o delle differenti copie di un atto, sebbene sia considerato esistente, non viene riconosciuto come rilevante, se non in casi particolari, proprio per l'evoluzione del contesto giuridico nell'ambito del quale viene ad instaurarsi il processo di produzione documentaria⁹.

AUTENTICITÀ E CUSTODIA

Come si è accennato all'inizio, l'autenticità dei documenti è stata tradizionalmente affidata alla conservazione: da una parte la salvaguardia della materialità del documento (il supporto) affinché rimanga inalterato, dall'altra la custodia in un archivio pubblico affinché resti protetto da modifiche, integrazioni, cancellazioni.

Tuttavia, quando gli archivi assumono, oltre alla funzione giuridico-amministrativa, anche quella storico-culturale, la questione della conservazione si carica di ulteriori implicazioni. Infatti, in alcuni paesi (per esempio la Gran Bretagna) i documenti conservati – ininterrottamente sin dalla loro produzione – in un

archivio pubblico sono considerati autentici per definizione, mentre in altri paesi (come l'Italia) la conservazione in un archivio pubblico non attribuisce di per sé il carattere di autenticità ai documenti.

Pertanto, nei contesti nei quali vige il principio della “custodia ininterrotta” (*unbroken custody*) non è possibile inserire archivi e documenti privati in archivi pubblici, così come non è ammesso recuperare e quindi reinserire in un archivio pubblico documenti precedentemente sottratti in modo illegale. Viene istituita una relazione necessaria e vincolante tra custodia e autenticità, la cui rottura determina il falso archivistico.

La situazione italiana, invece, è storicamente più articolata e complessa.

Nei nostri Archivi di Stato è conservata non solo la documentazione degli Stati pre-unitari e quella degli uffici periferici dello Stato italiano, ma anche gli archivi e i documenti che lo Stato ha in proprietà o in deposito.

Quindi, in questi casi l'autenticità è quella che queste carte avevano nell'ordinamento di origine: il fatto che esse siano conservate in un Archivio di Stato non ne trasforma lo *status* di autenticità. Infatti, se è possibile chiedere, per uso legale e amministrativo, ad un Archivio di Stato copia conforme o copia autentica di un documento – e per usare una espressione di Filippo Valenti «quello delle copie autentiche è uno dei veicoli più frequenti di falsificazione»¹⁰ – è evidente che l'autenticazione certifica che la copia è conforme all'originale conservato in archivio e non che l'originale sia autentico¹¹.

IL RUOLO DELL'ARCHIVIO

Da quanto si è sommariamente detto fin qui emerge un dato di fatto ben noto, e cioè che la diplomatica studia il singolo documento o l'unità archivistica elementare (fascicolo, registro), l'archivistica, invece, studia l'archivio – di cui i singoli documenti fanno parte – sia in relazione alla struttura interna dell'archivio sia in relazione al suo processo di formazione.

Da qui sorge la domanda: l'archivio ha un ruolo nella produzione del falso storico?

Il documento – in quanto rappresentazione formale di un atto o di un fatto giuridicamente rilevante – non esiste isolato, assoluto, ma esiste all'interno di un archivio, insieme ad altri documenti, con i quali ha relazioni e nessi (o vin-

coli, per dirla con Giorgio Cencetti) sin dalla sua creazione. Nella definizione di Filippo Valenti l'archivio è il «residuo di un'attività di gestione di qualcosa, nella misura e nello stato di conservazione e di ordinamento in cui tale residuo ci sia stato tramandato» da parte di chi «quell'attività era tenuto o aveva interesse a svolgere» o da parte di chi in seguito «abbia poi dovuto o ritenuto utile conservarlo»¹².

E sempre lo stesso studioso ha messo in rilievo come l'archivio ontologicamente si colloca tra due poli di attrazione, da una parte l'*archivio-sedimento*, dall'altra l'*archivio-thesaurus*: nel primo caso si tratta di una spontanea sedimentazione dei documenti operata dal soggetto produttore, nel secondo caso di una deliberata, sistematica e ordinata selezione di documenti, a volte estrapolati dall'*archivio-sedimento*, per scopi pratici. Nell'*archivio-sedimento* le singole unità nascono e vengono organizzate secondo nessi, collegamenti interni che rispondono a criteri di organizzazione dell'ente, nell'*archivio-thesaurus* invece questi collegamenti vengono spezzati e le unità riorganizzate in base ad un criterio esterno¹³.

L'*archivio-sedimento*, attribuendo una posizione e quindi una o più relazioni ai documenti, ne attribuisce anche uno o più significati. Tale struttura archivistica costituisce una “rappresentazione” delle funzioni del soggetto produttore che può risultare manipolata, a volte falsata sin dall'origine.

Ma non v'è dubbio che questi stessi archivi nel corso del tempo possono aver subito alterazioni anche pesanti rispetto all'assetto originario. Per esempio, gli interventi eseguiti in Italia nel corso del Settecento – una imponente attività di riordinamento di molti dei fondi documentari ereditati dal passato – sono stati ispirati da esigenze pratiche di autodocumentazione, in modo organico a progetti, scelte politiche e culturali, delle istituzioni che li hanno intrapresi. Analoghi interventi sono stati eseguiti in Italia nel corso dell'Ottocento: sia in alcuni antichi stati pre-unitari, sia nel nuovo assetto dello Stato unitario furono avviate pesanti operazioni di riorganizzazione delle carte.

Ebbene, in entrambi i casi sono stati smembrati totalmente o parzialmente fondi, serie e persino singole unità archivistiche. Sono state introdotte nuove classificazioni, è stato rotto il nesso, il rapporto che metteva in relazione il materiale archivistico e il soggetto produttore.

Occorre indubbiamente comprendere le ragioni culturali e politiche che sono state alla base di quelle scelte, di quelle incisive manipolazioni. Ma una cosa è certa: cambiando gli assetti delle strutture archivistiche ereditate, sono mu-

tate non solo le relazioni dei documenti che ne facevano parte, ma – come ha sostenuto Isabella Zanni Rosiello – si sono costituiti “nuovi” archivi, “nuovi” documenti¹⁴.

Superata, grazie soprattutto a Filippo Valenti, l’ortodossia del “vincolo archivistico” – principio secondo il quale le carte di un archivio sono collegate tra di loro fin dall’origine da un vincolo genetico indissolubile, il cui rispetto costituisce il solo e unico corretto metodo di ordinamento – è utile tener presente che, se un vincolo tra le carte c’è, esso è sostanzialmente pragmatico e può cambiare con il mutare delle esigenze pratiche e di organizzazione della memoria¹⁵.

Occorre riconoscere che i fondi archivistici pervenuti fino a noi nell’ordinamento originario costituiscono l’eccezione e non la regola. Spesso si ha a che fare con complessi archivistici costituiti per accorpamenti o fusioni di interi fondi, a causa del passaggio, della riunione o della separazione delle competenze dei vari enti che si sono succeduti negli anni.

Per esempio, nei nostri istituti di conservazione sono abbondantemente rappresentati fondi archivistici che hanno incorporato, per motivazioni diverse, nel corso del tempo carte private, archivi feudali, atti notarili, spezzoni di fondi monastici.

Queste manipolazioni sono state eseguite spesso in modo deliberato e bisogna tenerne conto, distinguendone meglio le varie tipologie e ricostruendone le motivazioni e i principi ispiratori.

È indubbio che esse sono state spesso accompagnate da giustificazioni che inseguivano la moda archivistica dell’epoca.

A questo punto possiamo indubbiamente affermare che, se l’accertamento dell’autenticità dei singoli documenti o di gruppi di essi è stato fondato su criteri squisitamente diplomatici, vale a dire sui caratteri estrinseci ed intrinseci dei documenti, occorre mettere in campo almeno un altro criterio, che Stefano Vitali ha chiamato “relazionale” o “contestuale”, il quale fondi «la valutazione d’autenticità sulle relazioni che il singolo documento intrattiene con altri e con il complessivo contesto documentario di appartenenza, proprio perché tali relazioni svolgono in genere di per sé un significativo ruolo di autenticazione»¹⁶.

Dunque, modificare, manipolare, riconfigurare l’assetto e le strutture di un archivio comporta anche l’eventualità di cambiare il significato dei documenti che ne fanno parte, giungendo fino alla “falsificazione” del suo significato originario.

PRATICHE ARCHIVISTICHE FALSIFICATORIE

Al fine di illustrare il multiforme fenomeno delle pratiche archivistiche falsificatorie, di seguito si descrivono – senza pretesa di esaustività e completezza – quattro tipologie che si reputano particolarmente rappresentative.

A. Due o più fondi mescolati tra loro

Quando due o più fondi archivistici – anche se essi sono stati ininterrottamente custoditi prima dai rispettivi soggetti produttori e poi da un soggetto conservatore – vengono volontariamente mescolati fra loro, la confusione – causata dalla commistione delle carte – non permette di distinguere agevolmente i rispettivi soggetti produttori e si rischia, pertanto, di determinare un falso dal punto di vista archivistico (oltre che storico e giuridico). Infatti, chi consulta quella documentazione può essere spinto a credere che una determinata azione sia stata compiuta da un ufficio diverso da quello che realmente l'ha compiuta. Se una serie di elementi formali di tipo diplomatico (caratteri estrinseci ed intrinseci) e archivistico (per esempio signature e classificazioni) manca o non è agevolmente distinguibile sui documenti, il rischio di prendere fischi per fiaschi è molto elevato.

B. Rimodulazione del “vincolo archivistico”

Il complesso delle relazioni e dei nessi tra i documenti di un archivio può subire rimodulazioni in almeno due circostanze: lo smembramento e/o l'aggregazione delle unità di un fondo. Infatti, unità documentarie, che erano state create insieme per sbrigare un affare e collegate da un nesso archivistico originario, possono essere divise e una (o più di esse) può essere estrapolata dal fascicolo di appartenenza iniziale e inserita in un altro fascicolo, del quale non faceva parte. In questa situazione è indubbio che i vincoli archivistici originari (nel fascicolo di partenza e in quello di destinazione) vengono rotti e se ne istituiscono altri e diversi. Tuttavia, se per esempio un ente dovesse prendere una qualche decisione, basandosi su quel fascicolo originario a partire dal momento della separazione dei documenti o sul fascicolo di destinazione, rischierebbe di rappresentare in modo errato, falsato, la realtà e di emettere un dispositivo che non tiene conto di tutti i dati di fatto.

C. Errori di classificazione e fascicolazione

Nell'attività di classificazione e di fascicolazione dei documenti, all'interno di un ufficio che registra le carte in base ad un quadro di classificazione o titolario, possono essere commessi errori – per ignoranza, per incapacità, per trascuratezza, per insabbiare le pratiche o per diversi altri motivi – da parte di chi si occupa di tale attività. Gli errori commessi in questa fase entrano a far parte della storia dell'archivio. Quando alcuni documenti, classificati male, non vengono inseriti nel fascicolo giusto, ne risulta che quelle pratiche vengono trattate in maniera incompleta. Pertanto, se un archivista intervenisse a “correggere” l'ordine dato alle carte al momento della registrazione e della classificazione nell'ufficio produttore, commetterebbe un errore archivistico e un falso storico.

Elio Lodolini ha fatto l'esempio della domanda di un privato per avere una autorizzazione a scavare una miniera in un terreno considerato ricco di minerali; questa domanda può essere respinta perché risulta assente proprio quel documento che era stato classificato male e che quindi non compare fra le carte necessarie per ottenere quell'autorizzazione¹⁷. Se un archivista, ritrovando quel documento erroneamente classificato, volesse metterlo nella posizione stabilita dal titolare del tempo, renderebbe incomprensibile la decisione dell'autorità preposta alla concessione di tali autorizzazioni e realizzerebbe un falso, in quanto risulterebbe che quell'autorità ha negato un'autorizzazione che, alla luce della documentazione ora esistente nel fascicolo, avrebbe dovuto concedere. Consultando il fascicolo così manipolato, se ne potrebbe dedurre che l'autorità, negando l'autorizzazione, ha commesso un abuso di potere e non che essa ha agito correttamente, sulla base della documentazione allora disponibile.

D. Riarchiviazione

Con questo termine si fa riferimento alla pratica di ricollocare documenti considerati “fuori posto” in una posizione o in un archivio al quale “sembrano” essere appartenuti, ma senza che se ne abbia l'assoluta certezza. Questa pratica può riguardare sia documenti tenuti “fuori posto” sin dalla loro prima registrazione in archivio (la situazione già descritta poco sopra alla lettera *C*) sia documenti finiti “fuori posto” nel corso della vita dell'archivio (situazione in parte descritta alla lettera *B*). In entrambi i casi riarchiviare quel materiale documentario nella posizione e nel fondo cui “sembra” essere appartenuto è una operazione rischiosa.

Secondo un esempio di Elio Lodolini, infatti, inserire in un fondo notarile o giudiziario un atto di compravendita o una sentenza di diversa provenienza, anche se sembra che l'atto notarile o la sentenza siano appartenuti in origine a quel fondo, comporta il rischio di creare veri e propri falsi archivistici¹⁸.

Facendo questo intervento, si spinge lo studioso a pensare che quel documento faceva parte del tale fondo e della tal serie e che la pratica a cui esso si riferisce è stata trattata dal tale ente e non da altro. Se l'archivista rimette al "suo posto" il documento – che invece è opportuno che rimanga "fuori posto", vale a dire dove effettivamente si trovava e non dove avrebbe dovuto trovarsi – diventa incomprensibile tutta una serie di atti che si sono venuti a determinare in conseguenza della sua reale posizione.

DOCUMENTI ARCHIVISTICAMENTE AFFIDABILI

Le tipologie qui descritte – lungi dall'essere un incitamento al *quieta non movere et mota quietare* – servono però a mettere in guardia l'archivista e lo storico che il rischio di trovarsi di fronte a documenti diplomaticamente autentici, storicamente veri, ma archivistamente inaffidabili o falsi, esiste e non è poi così raro. Pertanto, il criterio "relazionale" o "contestuale" – che vuol dire tenere conto degli assetti archivistici e dei contesti storico-istituzionali di produzione – deve entrare in gioco quando si tratta di capire se il documento che si ha davanti sia, oltre che autentico e vero, anche archivistamente valido e affidabile, all'interno della rete delle relazioni instaurate con il resto dell'archivio. Relazioni e contesti producono significati, se mutano gli uni mutano anche gli altri, fino a produrre una rappresentazione distorta della realtà documentata.

Note

* Il testo qui pubblicato conserva la forma e la struttura della relazione orale tenuta nel corso della sessione del 25 marzo 2021 nell'ambito del convegno "Le forme del falso" (25-26 marzo 2021), con l'aggiunta delle note ritenute essenziali per la comprensione. Desidero ringraziare Stefano Vitali, che mi ha incoraggiato ad occuparmi di questa tematica. A lui è dedicato questo contributo.

¹ *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum. Taurinensis editio locupletior facta. Collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens*, IX, Augustae Taurinorum, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus (poi A. Vecco et sociis editoribus; poi Neapoli, Henrico Caporaso et Soci editoribus), 1865, pp. 23-30 (riedito parzialmente in *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani*, a cura di F. De Vivo, A. Guidi, A. Silvestri, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali-Direzione generale archivi 2016 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, 49], pp. 28-31).

² *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum. Taurinensis editio locupletior facta. Collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens*, XIII, Augustae Taurinorum, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus (poi A. Vecco et sociis editoribus; poi Neapoli, Henrico Caporaso et Soci editoribus), 1868, pp. 387-392 (riedito parzialmente in F. De Vivo, A. Guidi, A. Silvestri [a cura di], *Fonti cit.*, pp. 38-41).

³ F.M. Testa (a cura di), *Capitula Regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem Regni deputatorum*, I, Palermo, Angelus Felicella 1741, pp. 287-302 (riedito parzialmente in *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani cit.*, pp. 411-413).

⁴ *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani cit.*, pp. 423-424.

⁵ Cfr. la sintesi offerta da A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence 1987², pp. 11-28.

⁶ Cfr. A. Petrucci, *Diplomatica vecchia e nuova*, in *Studi medievali*, s. 3, 4/2 (1963), pp. 785-798 (ristampato in Id., *Scrittura documentazione memoria. Dieci scritti e un inedito 1963-2009*, con una premessa di A. Bartoli Langeli, Roma, ANAI 2019, pp. 37-50).

⁷ F. Valenti, *Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*, Modena, STEM Mucchi 1962, p. 106 (ristampato in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio centrale per i beni archivistici 2000 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57], pp. 225-328: 292).

⁸ Cfr. A. Petrucci, *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie*, in *L'insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico. Atti del convegno di Treviso (10-12 novembre 1980)*, Messina, Società degli storici italiani, 1984 (Atti della Società degli storici italiani, 3), pp. 73-88 (ristampato in Id., *Scrittura documentazione memoria cit.*, pp. 93-109).

⁹ P. Carucci, *Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1987, p. 31.

¹⁰ F. Valenti, *Il documento medioevale*, cit., p. 101 (Id., *Scritti e lezioni*, cit., p. 288).

¹¹ A proposito della nozione di "documento originale", cfr. F. Valenti, *Il documento medioevale*, cit., pp. 97-98 (Id., *Scritti e lezioni*, cit., pp. 285-286).

¹² F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 41 (1981), pp. 9-37: 10 (riedito in Id., *Scritti e lezioni*, cit., pp. 83-113: 84).

¹³ F. Valenti, *Riflessioni*, cit., pp. 14-23 (Id., *Scritti e lezioni*, cit., pp. 89-98).

¹⁴ I. Zanni Rosiello, *Archivi e potere a Bologna nel '700*, in *Famiglie senatorie e istituzioni politiche a Bologna nel Settecento*, Atti del I colloquio di Bologna (2-3 febbraio 1980), Bologna, Istituto per la storia di Bologna 1980, pp. 113-131: 115 (ristampato in Ead., *L'Archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di C. Binchi, T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio centrale per i beni archivistici 2000 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 60], pp. 253-271: 254-255).

¹⁵ Si veda soprattutto F. Valenti, *Parliamo ancora di archivistica*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 35 (1975), pp. 161-197: 187-192 (riedito in Id., *Scritti e lezioni*, cit., pp. 45-81).

¹⁶ S. Vitali, *Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer*, Milano, Bruno Mondadori 2004, p. 156.

¹⁷ E. Lodolini, *L'ordinamento dell'archivio: nuove discussioni*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 41 (1981), pp. 38-56: 54, n. 1 (ristampato in Id., *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 1995⁷, pp. 285-301: 299, n. 54).

¹⁸ E. Lodolini, *Legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi, organizzazione dell'Amministrazione archivistica*, I, *Dall'Unità d'Italia al 1997*, Bologna, Pàtron 2004⁶, p. 185.

SPECIFICITÀ E OSCILLAZIONI DELLA NOZIONE DI FALSO ARTISTICO (UN PROMEMORIA)

Massimo Ferretti

Scuola Normale Superiore di Pisa

In questa circostanza il discorso sulla falsificazione non potrà contare su testi figurativi, genuini o meno, da mettere a confronto in base ai loro caratteri espressivi, iconografici e materiali, ecc., secondo il mestiere dello storico dell'arte, che è quello mio. Si potrà delineare soltanto un promemoria; e in più: schematico, di necessità appiattito, inevitabilmente parziale. Un promemoria che serva però a scorgere nel terreno dell'arte alcune analogie e differenze rispetto agli altri ambiti in cui si pone in concreto il problema del falso. La recentissima e sterminata impresa di uno storico dell'età moderna, Paolo Preto, con le sue rassegne a focale a volte un po' lunga, ma rivolte in tutte le direzioni disciplinari, e soprattutto con le sue ricche messi bibliografiche, basterà a ricordare che il problema della falsificazione non riguarda in modo privilegiato il campo artistico, come sembrerebbe suggerito da una certa gerarchia scandalistica.

E se anche fosse davvero così, occorre dire subito che quell'apparente primato, di natura per così dire qualitativa, riflette l'assetto che il sistema dell'arte ha trovato nella cultura occidentale negli ultimi tre secoli (scarsi), soprattutto da quando è diventata particolarmente incisiva la sua accelerazione "di massa".

Ciò significa che la corrente idea di falso artistico – proiettata su altri assetti, tempi e culture – corre il serio rischio d'inglobare fenomeni che in origine non rientravano nella nostra idea di falso, come avremo modo di dire. In definitiva, l'instabilità della nozione di falso dipende da quella dell'intero campo artistico e dei suoi confini, dal momento che «la definizione dell'arte in qualunque società non è mai interamente intraestetica» (Geertz).

Cominciamo pertanto da una considerazione banalissima, più opportuna di quanto sembri a prima vista: la categoria di falso non si può fissare separatamente da quella dell'autenticità.

Definizione, questa, che nella nostra esperienza estetica è divenuta particolarmente rovente dall'età romantica in poi, ma che in realtà non è sempre stata

così assoluta. Una minima selezione di casi attinti a differenti epoche e culture ci metterebbe subito di fronte al fatto che occorre intendere in modo fenomenologico – e non essenzialista – la nozione di autenticità, e di rimando quella di falso. Si dovrà pertanto sfuggire l'improprietà di considerare i prodotti di un sistema culturale lontano o diverso dal nostro in base ad un'idea di autenticità che a quel sistema è estranea. Occorre poi aggiungere che anche nella nostra cultura l'"autentico" non coincide in pieno con il "vero". Parlando di "autentico" a preferenza di "vero", si finisce per gravitare – prima che sull'opera e sul suo autore – dalla parte dell'osservatore, sulla sua sfera emozionale e cognitiva. L'attenzione letteraria per il momento del disvelamento del falso, nell'età romantica e poi da Balzac fino ad Anatole France, fu affascinata proprio da questo aspetto della falsificazione artistica, dal momento in cui il palesamento di un falso rivela la mancanza di moralità estetica (provai, anni fa, a farne una minima campionatura).

Se all'interno del campo artistico la nozione di falso va sfumata, quanto meno diacronicamente, al suo esterno occorre tenerla distinta da tutti quei casi in cui l'autenticità è stabilita da un'autorità istituzionale, come la contraffazione di monete o di atti di natura giuridica e patrimoniale. Il fatto che la legge riesca più facilmente (o meno equivocamente) a proteggere le opere di un artista contemporaneo, non basta certo ad annullare tale differenza. L'azione, la forza del mercato dell'arte non sono sempre state così determinanti come oggi ci appaiono. E poi, nel caso della moneta è facile dire: la legge punisce sia chi la realizza, sia chi la spaccia. La difesa del diritto di autore, nel campo della produzione artistica contemporanea, non può procedere in modo altrettanto diretto: l'intento fraudolento di chi spaccia un dipinto falso può essere individuato (sia pure con facilità e certezza variabili); comunque meno di quello di chi lo produce. Il costituirsi di una complessa e in qualche modo discontinua catena fra i diversi momenti della produzione, del giudizio critico e del mercato mette i suoi attori più facilmente al riparo di una punibilità che nel caso della moneta appare facile. Il recentissimo *affaire* Ruffini è particolarmente significativo, nel senso del frazionamento delle responsabilità fraudolente. Nelle vicende del falso d'arte non ci sono sempre tipi come l'Holmyr de Hory che compare in prima persona in *F for fake* di Orson Welles. E questo perché nello scambio falsario potrà entrare spesso quanto non era stato realizzato in vista dell'inganno.

Ad esempio, un'innocente copia venduta come originale; un dipinto a cui

sia stata aggiunta una firma abusiva contando sul fatto che d'istinto venga ricondotto alla medesima congiuntura di intenti e di stile del preteso firmatario; o prima ancora, nel corso del tempo, un dipinto o qualsiasi altro oggetto che siano nati in forma "allusiva" solo perché servivano ad integrare una serie ora dispersa; ecc.

I falsi d'arte emergono in alcuni cicli storici, come il nostro. C'erano false opere d'arte greche nella Roma classica, o quantomeno c'erano false firme, ma di fatto non ci furono falsi per tutto l'arco del Medioevo. I falsi oggetti d'arte medievale che conosciamo sono di realizzazione otto-novecentesca. Nel Medioevo non avrebbe avuto senso realizzare oggetti d'arte che fossero commerciati e raccolti come se fossero di età classica, per quanto ci si potesse sentire legati a quell'età attraverso una tradizione ininterrotta. Ci sono imitazioni, e sono segni di tradizione, ma in sé le imitazioni non sono dei falsi. Alle funzioni simboliche dell'imitazione e della raccolta si avvicina semmai – quando si avvicina – il "reimpiego" e il connesso riadattamento delle cose antiche. Invece, il fatto che in un edificio medievale si potessero mettere in opera capitelli fatti a somiglianza di quelli esistenti, e magari antichi, va ricondotto alle ragioni della "convenienza", al sedimento dell'opinione, classica e vitruviana, per cui il corpo edilizio è un *organon*. E non a quella consapevolezza di valicare un'altrità – distante o meno, ampiamente partecipata o tipicamente individuale – che è propria del falsario.

Nella tradizione ci sono anche presenze inconse, mentre in genere il falso è la forma più istituita ed estrinseca di tradizione artistica. Sotto questo aspetto, è l'esatto contrario del "tramando" arcangeliano: risorgiva che trascende le apparenze dello stile, che risale in forme mutate dagli strati profondi di una memoria che si è radicata in luogo. Il falsario è invece obbligato al massimo grado di conformità morfologica, fino a svuotarla di ogni senso.

Tornando all'impossibilità di un falso artistico in età medievale, va aggiunto che in quei secoli ci fu qualcosa che può essere accostato al falso odierno: le reliquie. Non s'intende alludere allo statuto delle reliquie, prossimo a quello delle immagini sacre; o all'evidente difficoltà che ci fosse da fidarsi di tutti quei multipli anatomici in circolazione (per svelarne la natura, bastava mapparli, come poi farà Giovanni Calvino). Quello che delle reliquie interessa forse di più, in parallelo alla nozione di falso artistico, è la tesaurizzazione e l'organizzazione seriale. Così come il furto – che per le reliquie fu notoriamente pratica diffusa: a garanzia di una precaria veridicità – la molla falsaria contava sull'investimento

simbolico proprio di ogni forma di raccolta, sulla sua cristallizzazione nell'elenco, nell'inventario. Anche per le reliquie, non ci sarebbe stato commercio adulterino se non ci fosse stata un'attesa forte, espressa anche dall'accumulo.

Il falso colma un'attesa. Quello d'arte non crea un canone, lo riflette, ne descrive l'ombra più equivoca (semmai, a contribuire alla formazione di un canone, è il *revival*). Sembrano uscire dallo schema per cui non si dà falso senza una forte attesa collezionistica, tradotta in domanda mercantile, alcuni consumi culturali di massa dei nostri giorni: una mostra come quella recente di Modigliani a Genova, largamente o esclusivamente costituita di falsi – come stabilito ormai in sede giudiziaria – non cercava in prima battuta la sanzione elitaria dei collezionisti, dei potenziali acquirenti, ma il feticistico e più superficiale interesse di un pubblico di consumatori (di mostre). Quel momento di giudizio che costituisce l'indispensabile autenticazione della produzione falsaria si sta dunque spostando e allargando. E da qui poteva partire una relazione diversa, che si sarebbe adattata meglio alla seconda giornata del seminario sulle *Forme del falso*.

All'allargarsi del raggio di preferenze del collezionismo corrisponde dunque il dilatarsi del campo fenomenico del falsificabile. Nel corso del tempo non si è falsificato qualsiasi tipo di oggetto, e di qualsiasi provenienza o periodo, ma quanto interessava in quel particolare presente (uso l'imperfetto, volendo considerare a parte la più recente, a suo modo "classica" età del falso, quando lo sguardo ecumenico del collezionismo e della museografia abbraccia le più diverse estrazioni e configurazioni culturali – perlopiù convertendole alla propria).

Fu già così in età antica, a Roma rispetto alla Grecia; e nella prima età moderna rispetto all'Antichità. Il falso d'arte (salvo intese sul suo "preciso" significato) riemerge soltanto nel Rinascimento, ma con un bersaglio unico: l'Antichità.

E dal momento che nell'intero processo falsario il cerchio si chiude al momento della surrettizia omologazione, assieme al mercato del falso emerge la natura geografica della cultura figurativa. Il luogo della produzione falsaria tenderà preferibilmente a rimanere distante da quello del consumo collezionistico.

È quasi una regola. Si rispecchia perfino nell'impianto narrativo delle *Memorie* di Icilio Federico Joni, il senese che fra Otto e Novecento dipingeva quadri antichi. I racconti dell'iniziale miseria materiale; delle giovanili risse di quartiere; delle beghe di paese; delle più o meno stabili amicizie; delle allegre brigate di amici; delle varie prodezze fisiche; degli infiniti amori del falsario, tutto questo sembra prevalere sulle informazioni relative alle falsificazioni. Il passare degli

anni, nella persistenza delle botteghe artigiane, appare scandito – oltre che dalle necessità di adeguare le strategie d’inganno – da quando Joni apprende l’uso del velocipede o dall’acquisto di un’automobile. Ma quel mondo senese resta compatto; da quei tanti racconti di emerge una *sociabilité* popolare e cittadina, che dalle simpatie anarchiche e socialiste fatalmente vede l’approdo al fascismo.

Ora, rispetto a quel mondo dove tutti si conoscevano, la destinazione dei falsi a Firenze e Roma, poi sempre più lontano, corrisponde ad un mondo diverso, in qualche modo opposto a quella socialità locale, ad una sua momentanea rottura. Le voci corrono, si sa, e tutti a Siena dovevano sapere cosa facesse davvero Joni. La produzione di falsi fu spesso destinata ad una diversa cornice ambientale, più o meno lontana. La sopravvivenza di particolari consuetudini figurative e del connesso sapere artigiano in alcune regioni del mondo riemergerà in forma alterata su “piazze” ricche e remote. La curiosità del collezionista, prima, in seguito uno sguardo totalizzante prossimo a quello del grande museo dell’età imperialistica fisseranno in modo definitivo la spuria identità di oggetti che potevano essere stati realizzati in forme ingannevoli – quanto si vuole –, ma non erano materialmente diversi da quello che erano (a differenza dei falsi senza un corpo fisico).

Lo sviluppo della produzione e del consumo di falsi d’arte in età moderna e contemporanea, quella “classica”, segue come un’ombra il sostituirsi delle relazioni di mercato al rapporto di committenza. In questo caso, nel momento preliminare del contratto, il committente (singolo o collettivo) appare preoccupato dal solo fatto che l’artista a cui si è rivolto non subappalti il lavoro a colleghi meno capaci o non ecceda nel delegarlo ai suoi aiutanti, e soprattutto che non faccia buon uso dei materiali pregiati messi a disposizione, ma la questione del falso, come quella dell’autenticità, non si potrebbe neppure porre: semplicemente, teoricamente, sarebbe un assurdo. La qualità dell’opera – di cui si era ben coscienti – rientrava in una complessiva strategia comunicativa e simbolica (si trattasse di un polittico per una chiesa o di un affresco politico nel palazzo pubblico), non rispondeva ad esclusive e separate ragioni d’ordine estetico. Il “classico” falso d’arte cresce invece proprio su tali ragioni, conta sulla mediazione fra produttori e collezionisti-consumatori svolta dal mercato. Si sviluppa insomma grazie al loro reciproco distanziamento.

In questo orizzonte – che è quello dell’età moderna e contemporanea, soprattutto – la produzione falsaria fa riferimento in modo prevalente, più facile

ed economicamente immediato, alle esperienze creative in corso. Non da oggi, ma dal momento stesso in cui nasce il quadro da collezione, che alcuni artisti di successo trovano fra i loro contemporanei imitatori intenzionali, abusivi, truffaldini. Se ora mi mettessi a distinguere quali artisti siano più facilmente falsificati e falsificabili e quale sia la diversa risposta critica alla produzione di falsi, il discorso prenderebbe una piega diversa, tutta interna al mio campo disciplinare. È molto probabile che per la maggior parte i casi di falsificazione artistica che si discutono oggi nei tribunali siano di questo tipo. Non si tratta sempre di quelli che maggiormente interessano chi cerchi di riconoscere nel processo falsario una complessa sedimentazione di cultura, anche materiale.

Sembra più utile, in questo promemoria, soffermarsi sulla produzione che attorno all'Otto-Novecento prende come modello operativo e fine classificatorio ciò che contemporaneo al falsario non è: emerge un tratto essenziale della falsificazione artistica. Che ormai non consiste soltanto nel rifare ingannevolmente i caratteri stilistici di un artista, di una scuola, di un periodo. Oltre ad un'iconografia distante e sdruciolevole, oltre alla corrispettiva cultura materiale, si debbono simulare i possibili incidenti fisici occorsi all'opera; l'usura e il naturale degrado di un oggetto che abbia traversato un lungo tratto di tempo.

Si apre allora la partita fra falsari e “conoscitori”, due categorie in evoluzione parallela; una partita che di fatto equivale a quella fra falsari e filologi in campo testuale. Attraverso questo gioco al rialzo, si sono affinati gli strumenti delle due schiere. Non giurerei però che all'attuale svalutazione dei “conoscitori” (non solo nel sistema accademico internazionale, anche nel servizio di tutela) corrisponda, non la fine, ma una crisi del prammatico sapere dei falsari.

Probabilmente, di quella gara fra falsari e “conoscitori”, servirebbe dare esempi concreti. Mentre preferisco tornare su un punto che preme maggiormente, almeno per la sua consistenza quantitativa: il termine falso d'arte riesce spesso equivoco perché la prassi mercantile e le competenze collezionistiche hanno finito per includervi cose che non nacquero, o non nacquero necessariamente, con intenti d'inganno e di lucro. L'ossessiva nozione di autenticità propria dell'età che per intenderci diremo romantica ha calamitato verso il polo opposto e complementare cose e funzioni che non erano nate da propositi di falsificazione. Occorre dunque stare attenti a non appiattare nella stessa classe dei “Modigliani” spuri dei nostri giorni opere nate con tutt'altro scopo, come le copie fatte per ragioni di apprendistato o di compiutezza seriale o collezio-

nistica, copie che costituirono un aspetto decisamente caratterizzante il sistema figurativo dell'età moderna. Le più antiche vicende giudiziarie in materia di falsi artistici di tale età (ce ne furono già a fine Seicento e nel primo Settecento), riguardarono appunto copie spacciate per originali o ad originali furtivamente sostituite. Le istruzioni che venivano date ai “dilettanti” di pittura consistevano nel saper distinguere le copie, così come in seguito s’insegnerà a distinguere fra falsi e originali. Contigue, ma ben diverse dalle copie di studio o da arredo sono poi le repliche di un dipinto fatte dal suo stesso “inventore”, o meglio, da lui sorvegliate affidandole all’*atelier*. O ancora – ma sempre meno contigue – i *pastiches* intesi come allusione libera e creativa ai modi di un artista già consacrato.

Ci sono poi i prodotti originariamente multipli per cui in seguito si è spesa l’idea mitizzata dell’originale unico; o viceversa, oggetti correttamente riconosciuti come multipli, ma per svalutarli come si trattasse davvero di “falsi”.

Tutte cose che potranno ricomparire sul mercato in forza di un mutato paradigma di originalità, senza rispetto per le loro effettive ragioni storiche e materiali.

In più, a sottolineare la natura storica di tale paradigma, in età barocca fu un segno di virtuosismo, di pragmatico e tutto personale esercizio di libertà rispetto ai modelli, realizzare dipinti che ingannassero colleghi e “dilettanti”, facendoli credere di altro, celebre maestro, specialmente se del secolo precedente (ormai i più grandi pittori del Cinquecento erano consacrati quanto le statue di Roma).

Non si tratta di copie scambiate per originali. Quei dipinti “à la manière de” rivelavano un nuovo talento artistico.

Il “rubare” da Giorgione da parte del seicentesco Pietro della Vecchia o il più variato indirizzario dei “derubati” di Luca Giordano hanno lo stesso senso del “leggere col rampino”, pronti al furto cosciente e creativo dai testi altrui, raccomandato in campo letterario da Giovan Battista Marino. E tuttavia, può essere rischioso affidarsi alle sole testimonianze dell’aneddotica e della letteratura artistica. Si tratta anche di un *topos* narrativo destinato a consacrare l’artista, a marcarlo dunque in senso positivo; mentre le poche controversie legali di cui si ha notizia ci mostrano una faccia diversa, semplicemente affaristica, della questione originali/copie.

Per una percezione dell’“originale” che non sia più quella corrente nel secolo barocco di Pietro della Vecchia e non ancora quella dell’età romantica, sembra emblematica la data del 30 aprile 1752, quando il marchese Tanari di Bologna

consegna a Luigi Crespi, perché lo venda al principe elettore di Sassonia, il *Nino e Semiramide* di Guido Reni, dichiarando solennemente di averlo «sigillato con mio sigillo in cera lacca alla presenza di testimoni».

Un Giorgione capitò davvero fra le mani di Pietro della Vecchia, fu la *Pala di Castelfranco* (lasciamo perdere che a volte si proponga come bel particolare del capolavoro proprio la parte da lui “restaurata”). Di Giorgione, della sua fattualità pittorica, il pittore seicentesco ebbe anche conoscenza ravvicinata.

Più tardi, un’evoluta e diffusa pratica del restauro alimenterà in misura crescente un bacino di conoscenze utili anche all’espansione falsaria, sul doppio versante della produzione e dell’omologazione storico-artistica. Cosa che emerge in modo tipico nel corso dell’Ottocento (e poco oltre) con il “restauro amatoriale”.

Nella risposta data da Luigi Cavenaghi, il famoso restauratore del tempo di Berenson, a Icilio Joni che gli aveva detto di dilettersi a fare dipinti antichi nuovi di zecca («opere originali»), oltre a restaurarne di antichi: «sfido io, è molto più facile», in questa risposta si condensa la fine di una stagione e la nascita di una in cui il filologico e inevitabilmente frammentario recupero del testo originale di un dipinto non veniva ancora perseguito in via assoluta.

Nel restituire l’unità di lettura di un’opera il restauratore metteva alla prova la sua più che concreta conoscenza degli stili d’epoca, delle diverse scuole, dei maestri. Detto per inciso, anche l’esatto capovolgimento di tale criterio espone ai rischi del dogmatismo: un restauro “scientifico” che muova dalla conoscenza della singola opera restaurata, e non dal suo contesto collezionistico o museale, inteso anche come comune gusto della manutenzione o della manipolazione dei dipinti, dove ancora esista, può mettere capo a qualcosa di simile all’alterazione documentaria appena descritta da Pasquale Orsini: l’immissione di un unico dipinto “filologicamente” restituito in una serie compatta sotto l’aspetto dei modi e del gusto della di conservazione rappresenta qualcosa di simile alla realizzazione di un “falso”. Ossia, la storia materiale di un’opera d’arte forma un documento storico complesso, tale da darci filo da torcere. Al vecchio “restauro amatoriale”, serbatoio di esperienze buone anche al falsario, va poi associata una considerazione di qualche peso in questo promemoria. Riguarda il grado di consapevolezza del primo fruitore del falso.

In quale misura è vittima di un inganno? Ed è sempre giusto parlare di inganno? Il collezionista che sollecita un *maquillage* condotto con un’abilità mimetica non inferiore a quella di chi realizza un falso; l’*amateur* che accoglieva senza fare

una grinza l'aggiunta di una firma o di una data posticce, non entravano nel "contratto falsario" allo stesso titolo di chi credeva di apprezzare un Botticelli che Botticelli non era.

Il primo si muoveva lungo un comune orizzonte di mitizzazione del passato, ma con quel dipinto e con quel restauro intendeva solo potenziarne la presenza, in direzione di un cosciente e coltivato auto-inganno. Spesso non era neppure questione di un singolo manufatto, ma di una serie collezionistica, di un'elettiva ambientazione della propria esistenza.

Per quanto riguarda il meccanismo di un consapevole e coltivato auto-inganno, non si tratta di una condizione esclusivamente ottocentesca, in una radicalizzazione alienata dell'*historismus* decorativo ed architettonico.

Proviamo a fare un salto indietro di tre secoli, nella Venezia dell'*Hypnerotomachia Poliphili*. Le forme originariamente pseudo-frammentarie del ritratto di coppia in marmo di Tullio Lombardo al Kunsthistorisches Museum di Vienna, o di certi bronzetti all'antica, sempre a Vienna o alla Ca' d'Oro, dove le gambe o le braccia furono modellate come se fossero allo stato di frammento già prima della fusione, proprio per l'evidenza di tale impossibilità materiale, non avrebbero mai potuto essere scambiate per antiche. Ci dicono però che quello stato frammentario era diventato il naturale filtro attraverso cui si guardavano le cose dell'Antichità. Che quella combinazione fra natura e storia che affascinava nel paesaggio delle rovine poteva essere trasferita nelle dimensioni ridotte e private di uno studiolo. Ancora una volta: il punto di vista dello storico dell'arte non può essere che diverso rispetto a chi si occupa di falsi in sede giudiziaria. Il "falso" come consapevole, prezioso inganno a se stessi, stavo dicendo.

In tutt'altra dimensione di tempo e di cultura, rispetto ai marmi all'antica di primo Cinquecento, chi oggi compra "in piazzola" – come si dice a Bologna – un oggetto "firmato", sa benissimo che non è originale, ma ritiene a suo modo di condividere il prestigio d'immagine che a quella *griffe* è legato.

Sotto altri aspetti il parallelo con le *griffes* regge meglio nel caso delle falsificazioni di arte contemporanea: in questo caso è evidente che i falsari si inseriscono abusivamente in un mercato particolarmente attento a coltivare la propria immagine.

Parte della falsificazione artistica, a differenza di quella delle *griffes* più diffuse, riguarda cose che non hanno più corso, che hanno valore soltanto nel museo e nella collezione, regolando però i valori economici del mercato.

Non so se esistano falsi Chanel del 1925 o 1930, ma in questo caso prevarrebbe la domanda collezionistica, ragione che non sarebbe certo smentita se uno snob abbia indossato per una volta o due abiti d'epoca. La falsificazione di qualcosa che non ha più corso è tipica del falso artistico, anche se non è un suo tratto esclusivo. Nessun falsario di moneta si metterebbe oggi a stampare biglietti da 10.000 lire, a meno che non godano di uno speciale interesse da parte dei collezionisti. A maggior ragione, nessun propalatore di false notizie belliche si metterebbe a spargere informazioni svianti sui movimenti di Asdrubale dalle parti del lago Trasimeno. La falsificazione artistica realizza testimonianze culturali in certo senso scadute che s'iscrivono però in una tradizione in qualche modo viva, fino ad alterarla (abbiamo o meno, valore di scambio, come perlopiù accade). Sono spesso i casi in cui la "riuscita" di un falso è meglio garantita: il falso non si scoprirà facilmente finché quella tradizione non avrà diverso svolgimento, finché scorrerà quella corrente di rappresentazioni culturali che lo tiene a galla.

Agli occhi dello storico dell'arte (che non è un giudice togato) la più forte ragione d'interesse per la produzione falsaria – oltre che nella sfida a considerare con maggiore attenzione l'aspetto materiale di un'opera d'arte o i suoi caratteri iconografici – sta nel fatto che i suoi svolgimenti nel tempo rivelano le diverse forme di ricezione della tradizione artistica. Si è detto e ripetuto che in quel legame che si stringe nel pur involontario "contratto falsario" (legame fraudolento, a suo modo "vero" perché reale), è decisivo il momento in cui un'opera viene accolta con un nome diverso da quello di chi l'ha materialmente realizzata. Testimonia appunto le motivazioni della realizzazione ingannevole come della recezione errata, mostrando gli aspetti equivoci di quella tradizione. Quando il quadro storico e culturale sarà mutato, quel falso non avrà più vita facile; anzi, si rimarrà sorpresi per come "quel" falso Botticelli o quel "falso" de Pisis abbiano potuto ingannare. Resta sempre valida la vecchia formula di Max Friedländer: «il falso va servito quand'è caldo».

Questo scritto corrisponde quasi puntualmente a quanto letto lo scorso 21 marzo (oltre ai ritocchi di forma, sono stati reinserti alcuni passaggi tagliati all'ultimo per rimanere nel tempo previsto); e pertanto non gli si addicono note. Soprattutto, perché sarebbero una tentazione per tante piccole integrazioni, con ulteriore bibliografia o con brevi commenti e digressioni. Mi limiterò ad indicare per esteso i pochi testi ricordati o a cui si è alluso, oppure a suggerire alcuni recenti momenti di sintesi. Per non dare l'impressione di una vera bibliografia sull'argomento, benché minima, non metto tali indicazioni bibliografiche in ordine alfabetico, ma in base alla successione del testo.

P. Preto, *Falsi e falsari nella storia. Dal mondo antico ad oggi*, [libro postumo] a cura di W. Panciera e A. Savio, Roma, Viella 2020.

C. Geertz, *L'arte come sistema culturale*, in *Antropologia interpretativa* (ed. or. 1977), Bologna, il Mulino 1988, p. 122.

L'accenno all'*affaire* Ruffini è l'unica aggiunta successiva all'incontro del marzo 2021: cfr. V. Noce, *L'affaire Rufini. Enquête sur le plus grand mystère du monde de l'art*, Paris, Buchet Chastel 2021 (ringrazio Luca Baroni per avermene subito segnato l'uscita) è sicuramente una delle più avvincenti ed attente inchieste della sempre rigogliosa fioritura giornalistica sul falso d'arte. E tuttavia, non per spirito corporativo, non dissento da alcune generalizzazioni sul ruolo degli storici dell'arte.

Per il disvelamento della falsificazione in età romantica e post-romantica, mi sono permesso di accennare a M. Ferretti, *Il contributo dei falsari alla storia dell'arte*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, s. V, n. 1 (2009), pp. 189-226, solo perché quelle pagine in parte nacquero dalle ceneri di una progettata antologia sulle narrazioni del falso.

L'accenno al "tramando" come forma carsica della tradizione artistica regionale (virtualmente opposta all'intenzionalità del falso, derivato da una forma istituita di tradizione) sottintende F. Arcangeli, *Natura ed espressione nell'arte bolognese-emiliana*, cat. della mostra, Bologna, Alfa 1970 (riproposto poi in varie occasioni editoriali).

Per quanto riguarda l'antica Roma, l'elenco di testimonianze letterarie sintetizzato da R. Chevallier, *L'artiste, le collectionneur et le faussaire. Pour une sociologie de l'art roman*, Paris, Colin 1991, pp. 126-27, si legge in un contesto che riguarda vari altri momenti del mercato dell'arte.

Che il rapporto con l'Antico degli artisti medioevali non lasciasse margine a qualcosa di equivocabile come falso, basta a mostrarlo, per ultimo e per il momento centrale dell'arco medievale, l'apparato illustrativo di L. Terrier Aliferis, *L'imitation de l'antiquité dans l'art médiéval (1180-1230)*, Turnhout, Brepols 2016.

Le raccolte di reliquie ("ciò che a Bisanzio erano le icone miracolose, in Occidente erano le ossa dei santi": H. Belting, *La vera immagine di Cristo*, Torino, Bollati Boringhieri 2007 [ed. orig. 2005], p. 169) sono state richiamate da P. Babelon e A. Chastel, *La notion de patrimoine*, Paris, Liana Levi 1994, pp. 14-19, in ordine al costituirsi dell'idea di patrimonio. Sul loro senso collezionistico, è importante per il complessivo contesto

K. Pomian, *Le musée, une histoire mondiale, I, Du trésor au musée*, Paris, Gallimard 2020, pp. 115, 120, 120-24, 147-48, 160, 403.

Nel testo si è richiamato G. Calvino, *Sulle reliquie*, Milano-Udine, Mimesis 2010, utilmente edito, ma in un'edizione un po' troppo spartana, priva di un'introduzione e delle note essenziali.

Per il falsario Icilio Federico Joni, ricordato in relazione alle dinamiche geografiche dell'omologazione del falso, sono insostituibili, anche perché fondati su documentazione di prima mano, diversi scritti di G. Mazzoni; su tutti il libro *Quadri antichi del Novecento*, Vicenza, Neri Pozza 2001. Lo stesso studioso ha curato la riedizione di I.F. Joni, *Memorie di un pittore di quadri antichi*, a fronte la versione in inglese *Affairs of a painter*, Siena, Protagon 2004 (ma l'edizione del 1932 rimane insostituibile per le riproduzioni di diverse falsificazioni, quelle che a quella data erano per così dire "autorizzate").

Sulle diverse funzioni della copia, C. Mazzarelli, *Dipingere in copia. Da Roma all'Europa, 1750-1870*, Roma, Campisano 2018. Il fenomeno delle copie è diventato oggetto di un rinnovato interesse degli storici dell'arte, come indicano alcuni Atti di convegno: *La Copia. Connoisseurship, storia del gusto e della conservazione*, a cura di C. Mazzarelli, San Casciano V.P. 2010; *La copia pittorica a Napoli. Produzione, collezionismo, esportazione*, a cura di D. García Cueto, A. Zezza Roma, Artemide 2018; *Leggere le copie. Critica e letteratura artistica in Europa nella prima età moderna (XV-XVIII secolo)*, a cura di D. García Cueto, C. Mazzarelli, Roma, Artemide 2020.

Non riguarda l'ambito artistico, ma tocca una questione a cui si è fatto cenno, A. Grafton, *Falsari e critici. Creatività e finzione nella tradizione letteraria occidentale*, Torino, Einaudi 1996 [ed. orig. 1990]. Su di essa è già illuminante un passaggio di G. Romano, *Documenti e monumenti. Il caso di Bernazzano*, in *Quaderni storici*, n.s. XXXVII, n. 2/110 (2002) (*In ricordo di Edoardo Grendi*), pp. 333-345: 335. Cfr. inoltre Ferretti, *Il contributo dei falsari alla storia dell'arte* cit.

Fra le primissime questioni giudiziarie che riguardano il falso d'arte, i materiali archivistici fatti conoscere da G. Bordignon Favero, *Il processo per furto e falso contro G.B. Volpato pittore del '600*, in *Atti e memorie dell'Accademia Patavina di scienze lettere e arti (classe di scienze morali lettere e arti)*, vol. XCI, parte 3 (1978-79), pp. 129-193 (non feci a tempo a venirne a conoscenza quando richiamai la vicenda in base alle notizie settecentesche di G.B. Verci: M. Ferretti, *Falsi e tradizione artistica*, in *Storia dell'arte italiana*, Torino, Einaudi 1981, vol. X, pp. 113-95: 149); e M. Migliorini, A. Assini, *Pittori in tribunale. Un processo per copie e falsi alla fine del Seicento* [a Genova], Nuoro, Ilisso 2000 (un confronto tra i due casi, cronologicamente scalati, potrebbe riuscire indicativo dell'evoluzione del mercato dal Sei al Settecento, tenendo ovviamente conto delle diverse situazioni ambientali).

Per la notizia del marchese Tanari che garantisce con la cera lacca che il Guido Reni da spedire a Dresda non sia una copia, G. Perini Folesani, *Luigi Crespi storiografo, mercante e artista attraverso l'epistolario*, Firenze, Olschki 2019, p. 343.

Per una lettura del rapporto fra restauro e falsificazione intesa non soltanto nel senso del raggio, ma della scelta di gusto, A. Conti, *Giovanni Morelli e il restauro amatoriale*, in *Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori* cit., I, pp. 159-179.

La risposta del grande restauratore Cavenaghi al “pittore di quadri antichi” si legge in I.F. Joni, *Memorie* cit., p. 273. Quale fosse il margine di sovrapposizione fra la pratica del restauro e la produzione falsaria è implicitamente detto quando vengono distinti due diversi tipi di restauro (p. 323), precisando in nota: “questo è il genere di restauro per i musei. Per gli amatori è un'altra faccenda”. Il punto di partenza per conoscere materialmente i restauri di Joni, oltre al libro di Mazzoni precedentemente citato, è M.F. Frinta, *The Quest of a Restorer's Shop of Beguiling Invention: Restoration and Forgeries in Italian Painting*, in *The Art Bulletin*, LX (1978), pp. 7-23.

M. Friedländer, *Il conoscitore d'arte* [ed. orig. 1946], Torino, Einaudi 1955 [Milano, TEA 1995], p. 156 (dove riprende un articolo del 1908).

LE INTERFERENZE ESTERNE SUI PROCESSI ELETTORALI INTERNI DEGLI STATI, LA DISINFORMAZIONE E IL PRINCIPIO DEL NON INTERVENTO

Antonino Ali
Università di Trento

IL FALSO NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: LE "INTERFERENZE ESTERNE" CON LA DISINFORMAZIONE

Il falso nelle relazioni internazionali può emergere sotto profili differenti.

Come è noto, la diffusione di informazioni false è un fenomeno costante nelle strategie degli Stati nei conflitti cinetici. Queste attività sono presenti nelle fasi precedenti ad un conflitto, ad esempio, con l'obiettivo di motivare l'opinione pubblica nel supportare l'inizio di una guerra. Il contributo che segue ha come obiettivo quello di mettere in luce, in particolare, il tema delle interferenze straniere sui processi elettorali degli Stati nella prospettiva del diritto internazionale¹.

Le attività svolte da o per conto di un attore straniero con il fine di alterare i meccanismi elettorali per conseguire obiettivi strategici sono sempre esistite, ma hanno acquisito un particolare vigore con la diffusione dei social media.

La disinformazione è un ulteriore strumento, assieme al finanziamento di partiti politici o organizzazioni elettorali da parte di Stati stranieri², che può generare disturbo sul funzionamento dei meccanismi democratici.

Il tema è particolarmente scivoloso in quanto il confine tra ciò che è permesso e ciò che è vietato dal diritto internazionale è meno chiaro di quanto non si lasci intendere. O meglio, come si avrà modo di mettere in luce in seguito, più che la mancanza di chiarezza, è la difficoltà di attribuire e di valutare l'impatto delle interferenze esterne attraverso la disinformazione che rende difficile la valutazione di determinati fenomeni nella prospettiva giuridica.

Il fenomeno delle interferenze esterne nelle elezioni ha suscitato particolare attenzione con la diffusione della rete internet e dei social network e, in ultima analisi, della possibilità di influenzare un numero straordinariamente elevato di individui con strumenti relativamente economici.

Non è certamente questa la sede per valutare i fatti che hanno portato diversi Stati a reagire ad interferenze esterne, ma è noto che nel corso dell'ultimo decennio si è sollevato da più parti il problema delle interferenze esterne nelle elezioni di diversi Stati europei e negli Stati Uniti, interferenze addebitate in particolare alla Russia³. È noto, inoltre, che il fenomeno delle interferenze e delle influenze attraverso operazioni di disinformazione si collega all'utilizzo degli strumenti informatici e dei social network per la realizzazione di queste attività. Quella che viene, infatti, evidenziata da più parti è l'attività di influenza dei corpi elettorali attraverso la rete internet con la finalità di indirizzare le scelte politiche e/o sfiduciare i processi elettorali e di aumentare le divisioni sociopolitiche. Giova ricordare che, in parallelo a quello della disinformazione, si è assistito al fenomeno della raccolta dei dati personali finalizzata a influenzare politicamente gli utenti dei social networks. Come lo scandalo *Cambridge Analytica* ha messo in luce⁴, la questione relativa all'uso della *data analytics* nella politica attraverso il *micro-targeting* degli utenti, i cui profili/dati sono stati ottenuti attraverso falle, leggerezze o la semplice complicità di alcuni social network, è diventata una questione di grande rilevanza politica e giuridica.

Non ultimo, occorre ricordare che l'attività di disinformazione è spesso un elemento endemico delle relazioni tra gli Stati, i quali possono ben utilizzare gli strumenti a loro disposizione per impedire ad altri di comprendere pienamente le loro intenzioni, strategie ed obiettivi. Questa attività sempre esistita non rileva nel diritto internazionale se non viene a incidere su alcuni elementi fondamentali dello Stato e, *in primis*, la sovranità.

I PROCESSI ELETTORALI INTERNI AGLI STATI E IL PRINCIPIO DEL NON-INTERVENTO

Le sfaccettature possibili del tema della disinformazione sono diverse. Analizzare l'attività di disinformazione nella prospettiva del diritto internazionale significa, *in primis*, occuparsi di un principio ben affermato nel diritto internazionale contemporaneo: il principio del non-intervento negli affari interni di uno Stato⁵.

Si ritiene che il principio sia parte del diritto internazionale consuetudinario. La Corte internazionale di giustizia in numerosi casi ha avuto di sottolinearne la portata generale.

Nella «Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite» del 1970⁶ si trova il «*principio relativo al dovere di non intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, in conformità con la Carta*», secondo il quale:

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di intervenire, direttamente o indirettamente, per qualunque ragione, nelle questioni interne o esterne di un altro Stato. Di conseguenza, non solo l'intervento armato, ma *anche ogni altra forma di ingerenza* o di minaccia, diretta contro la personalità di uno Stato o contro le sue strutture politiche, economiche e culturali, sono contrarie al diritto internazionale.

Nessuno Stato può *applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l'uso per costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere*. Tutti gli Stati, inoltre, devono astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche dirette a cambiare con la violenza il governo di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato.

L'uso della forza per privare i popoli della loro identità nazionale costituisce una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio di non intervento. *Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, senza alcuna forma di ingerenza da parte di un altro Stato*. I paragrafi precedenti non dovranno essere in alcun modo interpretati nel senso di pregiudicare le disposizioni della Carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (il corsivo è nostro).

L'INTERVENTO NELLA DOMESTIC JURISDICTION E L'ATTIVITÀ COERCITIVA

Perché l'intervento costituisca una violazione del diritto internazionale è necessario che vi sia un intervento di uno Stato negli affari interni dell'altro e che, come affermato nel Corte internazionale di giustizia nel celebre caso Nicaragua c. Stati Uniti del 1986⁷, l'intervento vietato riguardi

materie nelle quali ciascuno Stato è autorizzato, in virtù del principio della sovranità statale, a decidere liberamente. *Uno di questi è la scelta di un sistema politico, economico, sociale e culturale e la formulazione della politica estera.* L'intervento è illecito quando utilizza *metodi di coercizione* rispetto a tali scelte, che devono rimanere libere. *L'elemento della coercizione, che definisce, e anzi costituisce l'essenza stessa dell'intervento proibito,* è particolarmente evidente nel caso di un intervento che utilizza la forza, sia nella forma diretta dell'azione militare, sia nella forma indiretta di sostegno a sovversivi. o attività armate terroristiche all'interno di un altro Stato.

Come è evidente dal paragrafo della sentenza appena citata non è contrario al diritto internazionale ogni intervento, ma solo quello che può definirsi coercitivo. Lo Stato ha una sfera di libertà nella sua azione che è protetta dal diritto internazionale. Una libertà che, come è stato osservato, sembra discendere dalla sua sovranità e comporta *la libera scelta del sistema politico, economico, sociale e culturale, e la formazione della politica estera*⁸. Occorre, quindi, che in primo luogo l'intervento di uno Stato avvenga nei campi «che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato»⁹.

In secondo luogo, occorre che l'intervento proibito si dispieghi attraverso la coercizione, ovvero con strumenti che privino lo Stato della capacità di controllare, decidere o governare sulle proprie competenze riservate¹⁰. In relazione all'oggetto di intervento occorre, dunque, che l'interferenza esterna, oltre ad incidere sulla competenza intima dello Stato di decidere il proprio sistema politico, si manifesti attraverso strumenti coercitivi. In questo senso è stato osservato che numerose misure di interferenza praticate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici non costituirebbero "coercizione" in quanto attività di semplice influenza o di persuasione¹¹. Ad esempio, delle operazioni volte a sostenere una posizione politica vicina agli interessi dello Stato "interveniente" non costituirebbero un illecito internazionale. Diverso il caso di un'attività svolta attraverso strumenti informatici volta a compromettere in maniera massiccia i meccanismi di raccolta dei voti e, più in generale, il processo elettorale da un punto di vista operativo o a sopprimere una parte dei voti. In questi ultimi casi il livello di invasività negli affari interni dello Stato sarebbe tale da violare il principio del non intervento. Per quanto riguarda nel dettaglio l'oggetto del nostro contributo, occorre domandarsi quando l'attività di disinformazione

può interferire sull'attività sovrana di uno Stato al punto da costituire un illecito internazionale, o in altri termini, fino a che punto l'attività di interferenza esterna attraverso la disinformazione possa determinare una violazione del diritto internazionale. Nel mondo anglosassone, in particolare, si distingue tra *disinformation* (l'attività intenzionale di diffusione di un'informazione falsa o imprecisa per fuorviare e/o ingannare), *misinformation* (l'attività di condivisione di un contenuto falso da parte di un soggetto che non si rende conto della sua falsità) o *malinformation* (quando l'informazione è autentica ma con l'intento di causare un danno)¹². Si tratta di espressioni che, quanto meno in parte, descrivono il complesso fenomeno delle operazioni di informazione e che vengono spesso associate all'attività di *propaganda*, che ha come obiettivo di influenzare e manipolare idee e comportamenti di una popolazione, nonché di interferire con il diritto di conoscere e il diritto degli individui di cercare e ricevere, e di offrire informazioni. Come è stato opportunamente sottolineato, gli scenari possibili di una campagna di disinformazione sono praticamente illimitati. Anche in questo caso si ritiene che, se strutturate in maniera massiccia “per dimensioni di scala ed effetti”, determinate operazioni di disinformazione volte a influenzare ed orientare l'elettorato di uno Stato o, più in generale, la sua popolazione, possano ben costituire un intervento coercitivo contrario al diritto internazionale consuetudinario¹³.

Inoltre, come altri hanno osservato, il preambolo della Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1976 fa riferimento a «campagne di diffamazione» e «sovversione e diffamazione»¹⁴ e la Dichiarazione del 1981 fa riferimento a «campagne diffamatorie, diffamazioni o propaganda ostile allo scopo di intervenire o interferire negli affari interni di altri Stati»¹⁵.

Se l'obiettivo è quello di «produrre dissenso o incoraggiare gli insorti, il principio di non intervento rischia di essere violato. Se fattuale e neutrale, è dubbio che la trasmissione costituirà un intervento, indipendentemente dall'effetto che può avere di fatto»¹⁶.

In maniera forse più puntuale e attenta viene precisato che sono diversi i fattori che potrebbero venire in gioco per determinare la liceità o meno di una campagna di informazione straniera: un'operazione finalizzata a supportare un candidato ha maggiori possibilità di essere considerata coercitiva rispetto ad una di carattere generico e, allo stesso modo, potrebbe essere considerata quella che punta a far leva sulle divisioni etniche o religiose¹⁷.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: LA DISINFORMAZIONE NEL CONTESTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERFERENZA IBRIDA

Queste brevi osservazioni sul tema delle interferenze esterne per il tramite delle operazioni di disinformazione mostrano il difficile inquadramento giuridico delle stesse nell'ambito del principio del non intervento. La nebulosità di questo contesto, nonché le presunte attività condotte nel corso degli ultimi anni da parte di alcuni Stati e rese ancora più pericolose a seguito della pandemia Covid-19, hanno spinto numerosi esperti di diritto internazionale a firmare nell'ottobre del 2020 la dichiarazione «*The Oxford Statement on International Law Protections Against Foreign Electoral Interference Through Digital Means*». In questo documento vengono esposti i principi di diritto internazionale che vengono in gioco in relazione alle attività di interferenza esterna sui processi elettorali.

In particolare, e ai nostri fini, viene sottolineato che ogni Stato deve astenersi dal condurre, autorizzare o approvare (o facilitare) operazioni informatiche che abbiano conseguenze negative per i processi elettorali in altri Stati, tra l'altro, conducendo attività «che incidono negativamente sulla capacità dell'elettorato di partecipare nei processi elettorali, per ottenere informazioni pubbliche, accurate e tempestive al riguardo, o che minano la fiducia del pubblico nell'integrità dei processi elettorali».

Viene inoltre ribadito l'obbligo degli Stati di *due diligence* quando «un'operazione cibernetica proviene dal suo territorio o da un'infrastruttura sotto la sua giurisdizione o controllo e che può avere conseguenze negative per i processi elettorali all'estero». Inoltre, si afferma che per adempiere a tale obbligo, «gli Stati possono, nella misura del possibile, essere tenuti, tra l'altro, a indagare, perseguire o sanzionare i responsabili, ad adottare misure per prevenire o ostacolare le operazioni che diffondono informazioni fuorvianti o inesatte e/o assistere e cooperare con altri Stati nel prevenire, porre fine o mitigare le conseguenze negative delle operazioni informatiche estere che incidono sui processi elettorali»¹⁸.

Parallelamente nell'*Oxford Statement* si sottolinea anche che gli Stati debbano proteggere e garantire i propri processi elettorali dall'interferenza di altri Stati. Anche se la dichiarazione sembra far riferimento esplicito esclusivamente alle misure di cd. "sicurezza elettorale", giova sottolineare come un recente studio abbia evidenziato come nel corso degli ultimi anni le questioni più urgenti dal

punto di vista occidentale siano non le attività militari quanto quelle più sottili dispiegate dai regimi autoritari per penetrare nella società democratica.

Si tratterebbe di una serie di pratiche non militari per la manipolazione per lo più segreta degli interessi strategici di altri Stati. Le operazioni di interferenza esterna che sembrano essersi moltiplicate anche grazie all'utilizzo degli strumenti informatici rispondono a strategie che attingono «a una panopia di capacità non militari e tecniche di controllo riflessivo con l'obiettivo di manipolare i bersagli dividendoli» e che sono state descritte come attività di interferenza ibrida (*hybrid interference*). In questo senso si ritiene che la risposta più appropriata sia quella della *democratic deterrence* per rendere le attività di interferenza meno attrattive, puntando ad esaltare i valori delle società democratiche¹⁹.

Una risposta comprensiva politico-giuridica sembra la più corretta per affrontare una minaccia sfuggente, ma non per questo meno pericolosa.

Note

¹Appare interessante evidenziare come l'Unione europea utilizzi ora il termine “interferenza esterna” (la Commissione) o “interferenza manipolativa” (il Consiglio); il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni parla di “interferenze straniere o operazione di influenza straniera”. In merito all'utilizzo delle varie espressioni, si veda. K. Berzina, E. Soula, *Conceptualizing Foreign Interference in Europe*, Alliance for Securing Democracy, 18 March 2020. <https://securingdemocracy.gmfus.org/what-is-foreign-interference-conceptualizing-foreign-interference-in-europe/>. Si veda anche H. Ördén, J. Pamment, *What Is So Foreign About Foreign Influence Operations?*, Carnegie Endowment for International Peace, January 26, 2021. <https://carnegieendowment.org/2021/01/26/what-is-so-foreign-about-foreign-influence-operations-pub-83706>. Sul tema della disinformazione e dell'Unione europea si rinvia al contributo di G. Abbamonte.

²V.E. Bressanelli, *Investing in destabilisation: How foreign money is used to undermine democracy in the EU*, European Parliament, Study requested by the INGE committee, April 2021. Sul tema si veda Commissione di Venezia, *Opinion on the prohibition of financial contributions to political parties from foreign sources*. Adottata nella 66ma Sessione plenaria, Parere n. 366/2006, Venezia, 17-18.3.2006.

³ National Intelligence Council, Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections, 10 March 2021. <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ICA-declass-16MAR21.pdf>.

⁴ Questo fenomeno è stato evidenziato in una serie di articoli giornalistici pubblicati il 17 marzo 2018 del *New York Times* e del *Guardian*, in cui si è dimostrato l'utilizzo nelle elezioni politiche di diversi Stati dei dati degli utenti del social network Facebook. Sul tema si consenta di rinviare a A. Ali, *L'analisi dei dati dei social network per finalità politiche a seguito del caso Facebook - Cambridge Analytica*, in *Gnosis*, n. 1 (2019), p. 44 e si veda la comunicazione finale del rapporto al Parlamento del Regno Unito https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2618383/20201002_ico-o-ed-l-rtl-0181_to-julian-knight-mp.pdf; Information Commissioner's Office (ICO), *Investigation into the use of data analytics in political campaigns, A report to Parliament*, 6 November 2018; Information Commissioner's Office (ICO), *Democracy disrupted? Personal information and political influence*, 11 July 2018; Information Commissioner's Office (ICO), *Investigation into the use of data analytics in political campaigns. Investigation update*, 11 July 2018; J. Bartlett, J. Smith, R. Acton, *The Future of Political Campaigning, Demos*, July 2018, Commissioned by the Information Commissioner's Office.

⁵ Il tema è vastissimo, si rinvia per un'analisi recente a M. Jamnejad, M. Wood, *The Principle of Non-intervention*, in *Leiden Journal of International Law*, n. 22 (2009), pp. 345-381.

⁶ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970.

⁷ Corte internazionale di giustizia, 27 giugno 1986, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.)*, Merits, par. 202.

⁸ Il corsivo è nostro. Sul punto e in generale sulla "coercizione", si veda A. Tzanakopoulos, *The Right to be Free from Economic Coercion*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, vol. 4 (2015), p. 619.

⁹ Art. 2, par. 7 della Carta delle Nazioni Unite.

¹⁰ Si veda Australian Department of Foreign Affairs and Trade, *Strategy International Law Supplement 2019 to the Australia's International Cyber Engagement*, e M. Schmitt, *Foreign Cyber Interference in Elections*, in *International Law Studies*, vol. 92 (2021), p. 745.

¹¹ M. Schmitt, *Foreign Cyber Interference in Elections* cit., p. 746.

¹² K. Shu, S. Wang, D. Lee, H. Liu, *Mining Disinformation and Fake News: Concepts, Methods, and Recent Advancements*, in *Disinformation, Misinformation and Fake News in Social Media. Emerging Research Challenges and Opportunities*, a cura di K. Shu, S. Wang, D. Lee, H. Liu, Springer 2020, pp. 2-3. V. anche il classico P. Watzlawick, *La realtà della realtà. Comunicazione, disinformazione, confusione*, Roma, Astrolabio-Ubaldini 1976.

¹³ Ancora sul punto, M. Schmitt, *Foreign Cyber Interference in Elections* cit., pp. 748-50, il quale sia pure con riferimento al campo della sicurezza cibernetica sottolinea l'ampiezza delle possibilità offerte dagli strumenti informatici e dell'intelligenza artificiale per effettuare delle campagne di disinformazione massiccia.

¹⁴ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 31/91 del 14 dicembre 1976.

¹⁵ Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 36/103 del 9 dicembre 1981.

¹⁶ M. Jamnejad, M. Wood, *The Principle of Non-intervention* cit., p. 374.

¹⁷ M. Schmitt, *Foreign Cyber Interference in Elections* cit., p. 750.

¹⁸ The Oxford Statement on International Law Protections Against Foreign Electoral Interference Through Digital Means. <https://elac.web.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-international-law-protections-against-foreign-electoral-interference-through#/>.

¹⁹ M. Wigell, *Democratic deterrence. How to dissuade hybrid interference*, Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Working paper, September 2019/110, pp. 14-15.

IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E CERTEZZA: IL “FALSO” NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Marco Bombardelli
Università di Trento

L'IMPORTANZA DELLE CERTEZZE PUBBLICHE

Il tema del falso giuridico nella dimensione documentale, considerato con riferimento specifico all'ambito delle dichiarazioni sostitutive, va inquadrato in via preliminare nel più ampio scenario della produzione e della circolazione delle certezze pubbliche. Queste sono imprescindibili per la sicurezza dei rapporti economici e sociali e per la correttezza degli interventi che la pubblica amministrazione opera su di essi, consentendo di dare per acquisiti e di considerare attendibili almeno alcuni dei dati relativi a coloro che vi si trovano coinvolti¹.

Le certezze pubbliche mirano proprio a raggiungere questo risultato: senza ambire alla definizione di “verità” assolute, esse intendono rendere conoscibili e al contempo sottrarre alla dinamica contingente del confronto fra interessi tutta una serie di informazioni che, se non fossero note o venissero messe continuamente in discussione, andrebbero a creare quelli che esattamente sono stati definiti come «...insormontabili intralci alla vita della comunità»².

Questa fondamentale aspirazione alla certezza dei dati è stata per lungo tempo collegata in modo esclusivo a un intervento autoritativo del potere pubblico, diretto ad attribuire agli stessi una qualificazione che deve obbligatoriamente essere riconosciuta come tale da tutti i soggetti dell'ordinamento e dunque sottratta alla disponibilità dei singoli³. A questo fine si è tradizionalmente fatto riferimento, da un lato, alla solennità delle forme, anche quando questa andava a scapito della semplicità e della rapidità dell'attività svolta, e, dall'altro, all'esercizio di un potere pubblico unilaterale “di certazione”, a fronte del quale il privato era sempre considerato in una situazione di subordinazione: non solo per l'obbligo di riconoscere la qualificazione dei dati così come operata dall'amministrazione, ma anche per l'imposizione nei suoi confronti di tutti i principali

oneri legati alla circolazione delle certezze⁴. Questa impostazione iniziale ha cominciato a cambiare mezzo secolo fa, con l'adozione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha introdotto il sistema di semplificazione della documentazione amministrativa basato sulle cd. "autocertificazioni". Con questa legge, fermo restando l'obiettivo di assicurare un sistema di certezze pubbliche, si è cominciato ad attribuire importanza, per un verso, all'esigenza di semplicità dell'attività amministrativa e, per l'altro, alla creazione di un rapporto di parità e di reciproca fiducia fra amministrazione e privati, valorizzando anche il ruolo di questi ultimi nel funzionamento di tale sistema⁵. È così stato introdotto il modello che conosciamo oggi, che per diventare operativo ha peraltro dovuto attendere molti anni, con l'entrata in vigore prima della legge 7 agosto 1990, n. 241, che espressamente lo richiama all'art. 18, e poi ancora più specificamente del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha sostituito la legge n. 15/68, precisando e ampliando la portata delle sue previsioni⁶.

In estrema sintesi, si può dire che questo modello mantiene ferma l'esigenza di assicurare la certezza pubblica, ma imposta il sistema volto alla sua gestione su due presupposti innovativi. Da una parte, consente allo stesso privato, attraverso il ricorso ad istituti come l'autocertificazione, di assumere un ruolo attivo nei procedimenti volti alla produzione ed alla circolazione delle certezze giuridiche e, dall'altra, impone all'amministrazione di sgravare il privato degli oneri di gestione del sistema, procedendo alla loro eliminazione o assumendoli su di sé, attraverso l'acquisizione d'ufficio.

Per quanto riguarda in particolare quelle che nel linguaggio comune vengono individuate come "autocertificazioni" è da precisare che esse vanno distinte in due categorie: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le prime si contraddistinguono per il fatto che con il loro utilizzo l'interessato può sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri custoditi dalla pubblica amministrazione. In questo caso la dichiarazione dell'interessato, al pari della certificazione sostituita, non crea la certezza giuridica ma si basa su una certezza giuridica già esistente e si limita ad assicurarne la circolazione, in funzione di partecipazione di tale certezza ad altri.

Le dichiarazioni del secondo tipo, invece, non vanno a sostituire una certificazione, ma un atto di notorietà, che nell'ambito dei procedimenti dichiarativi

sembra piuttosto accostabile alle verbalizzazioni, per cui esse sono definibili come autocertificazioni soltanto in senso lato. Attraverso queste dichiarazioni l'interessato può sostituire atti di notorietà relativi a qualità personali, stati e fatti che siano a sua diretta conoscenza rendendo una dichiarazione su di essi, sottoscrivendola e seguendo delle particolari modalità per comprovare l'autenticità della sottoscrizione⁷. La dichiarazione deve riferirsi a dati già a conoscenza del dichiarante e dunque può riguardare un fatto accaduto o comunque esistente, ma non può trasformarsi in una dichiarazione di giudizio o di stima, né tantomeno in una dichiarazione di impegno o di volontà, relativa a fatti futuri⁸.

A differenza della precedente, questa dichiarazione sostitutiva non si basa su una certezza giuridica già esistente riguardo a un dato, ma contribuisce a crearla, basandosi sulla conoscenza diretta dello stesso che è propria del dichiarante, al quale dunque l'ordinamento si affida – contando sulla attendibilità delle sue dichiarazioni – per la qualificazione dello stesso nell'ambito del rapporto giuridico in cui la dichiarazione è inserita⁹.

LA FIDUCIA NEL PRIVATO E L'AFFIDAMENTO NELLE SUE DICHIARAZIONI

Questo diverso modello di gestione delle certezze pubbliche è fondato su una relazione di fiducia tra amministrazione e privato, in base alla quale i dati dichiarati da quest'ultimo vengono considerati pienamente attendibili nell'ambito dei procedimenti amministrativi e in tale ambito assumono una qualificazione obbligatoria che, salvo verifica contraria, impegna tutti ad accettarli come tali.

La conoscenza diretta che il dichiarante ha di qualità personali, stati e fatti (relativi a sé o ad altri) è considerata equivalente a quella derivante da procedure giuridiche di certazione o addirittura, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, arriva a essere autonomo presupposto per la creazione di una certezza pubblica.

L'importante ruolo così assegnato al dichiarante richiede che quando vengono rese delle dichiarazioni sostitutive siano soddisfatti due presupposti. In primo luogo, esse devono essere predisposte e sottoscritte direttamente dall'interessato, che è il solo nei cui confronti l'ordinamento può adottare una presunzione di conoscenza dei dati dichiarati equiparabile a quella su cui si basano gli atti di certezza dell'amministrazione. Per questo l'ordinamento prescrive che

nella redazione delle dichiarazioni sostitutive siano seguite alcune specifiche formalità, volte a rendere incontrovertibile la provenienza di una determinata dichiarazione dal soggetto che se ne propone come artefice¹⁰.

In secondo luogo, le dichiarazioni sostitutive si devono inserire in un rapporto diretto tra l'amministrazione e il privato dichiarante, il cui ruolo attivo nel sistema delle certezze pubbliche può essere riconosciuto soltanto in relazione a evenienze incontrovertibili che già rientrano nelle sue conoscenze, senza che per identificare tali evenienze egli debba operare ulteriori valutazioni e, a maggior ragione, senza che per ottenerle debba ricorrere ad alcun tipo di intermediazione¹¹.

Alla fiducia così riposta nel privato dichiarante fa da contrappeso l'affermazione nei suoi confronti di un principio di "autoresponsabilità", che prevede a suo carico uno specifico obbligo di rendere le dichiarazioni con diligenza e veridicità¹², a sostegno del quale operano, da un lato, uno specifico sistema di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e, dall'altro, la previsione di significative conseguenze, sia di tipo amministrativo che di tipo penale, per chi rende dichiarazioni non veritiere.

È soltanto richiamandosi a quest'obbligo che può essere affermata l'equivalenza funzionale delle dichiarazioni sostitutive rispetto agli atti sostituiti.

Questa implica infatti l'autosufficienza contenutistica della dichiarazione rispetto al documento o all'atto sostituito e può dunque essere assicurata solo se viene garantito – come appunto con l'obbligo in questione si mira a fare – che i dati dichiarati corrispondano a quelli contenuti nei documenti pubblici sostituiti sia nel loro numero, così da soddisfare allo stesso modo le esigenze conoscitive delle amministrazioni richiedenti, sia ovviamente nel loro contenuto, che deve essere corretto e veritiero¹³.

L'autoresponsabilità del dichiarante e l'equivalenza funzionale delle dichiarazioni sostitutive richiedono pertanto che l'autore della dichiarazione possieda due caratteristiche essenziali. In primo luogo occorre che egli sia effettivamente nella condizione di dichiarare il vero, quindi abbia una piena e sicura conoscenza del dato che gli viene richiesto di dichiarare. Questo ovviamente implica che per tale dato sia già stato posto in essere un procedimento di certazione che gli ha attribuito una qualificazione giuridica "conoscibile" o in alternativa, almeno, che il dato sia incontrovertibile nella sua dimensione fattuale.

Poi, occorre che il privato sia effettivamente incline a dichiarare il vero, anche

quando questo può essere contrastante con il suo immediato tornaconto personale. Si assume cioè che il dichiarante sia sempre consapevole dell'importanza del contenuto della sua dichiarazione e comprenda il valore attribuito alla sua attendibilità, assumendosi per essa una precisa responsabilità nei confronti non solo dell'amministrazione, ma dell'intera società, verso cui l'intervento dell'amministrazione basato sui dati autodichiarati è diretto.

Possiamo quindi riscontrare dietro a questo modello un'idea "alta" di cittadinanza e una concezione "esemplare" del ruolo che il privato è in grado di assumere di fronte all'amministrazione e agli altri soggetti dell'ordinamento.

Il dichiarante è considerato consapevole e maturo, capace di acquisire in modo critico le conoscenze relative ai dati che lo riguardano, attento non solo al proprio tornaconto personale ma all'interesse della comunità in cui è inserito, capace di assumersi delle responsabilità nei confronti della stessa anche con riferimento alla dimensione pubblica¹⁴. Un'idea non scontata, che purtroppo non sempre trova un equivalente nei comportamenti degli individui concreti, che talora non sono in grado di acquisire le conoscenze richieste, talora non dedicano l'attenzione necessaria a quanto dichiarato, non considerando le proprie responsabilità riguardo alla acquisizione del dato e alla sua comunicazione, talora addirittura alterano deliberatamente il contenuto della dichiarazione, producendo o facendo circolare dati non veritieri a vantaggio del proprio tornaconto personale.

IL "FALSO" NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il modo in cui il privato dichiarante corrisponde alla fiducia in lui riposta dall'ordinamento è dunque decisivo rispetto alla possibilità di un corretto funzionamento delle dichiarazioni sostitutive. Se questa fiducia viene tradita il sistema delle certezze pubbliche perde una delle sue basi, perché non è più in grado di utilizzare il contributo del privato per assicurare una corrispondenza esatta tra i dati che l'amministrazione utilizza per adottare le sue decisioni e quelli che effettivamente contraddistinguono l'oggetto di queste ultime. La gestione del sistema delle certezze pubbliche attraverso gli strumenti di semplificazione documentale trova dunque un grosso limite nella presenza di dichiarazioni sostitutive genericamente "false", nel senso di non veritiere.

Nell'ambito di queste ultime sono da considerare innanzitutto le dichiarazioni anche tecnicamente "false" perché concretanti un vero e proprio falso in senso giuridico, come ricavabile dagli art. 482 e 483 del codice penale, che distinguono tra falso materiale commesso dal privato, connesso alle modalità di redazione del documento e falso ideologico commesso dal privato, connesso più direttamente al contenuto della dichiarazione. La presenza del falso inteso in questa accezione rappresenta evidentemente la criticità più rilevante per la gestione delle certezze pubbliche attraverso gli strumenti di semplificazione documentale, perché implica un uso fraudolento degli stessi, attraverso un'attività consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera del dato reale, allo scopo di far conseguire al dichiarante un vantaggio a cui non avrebbe diritto o a cui comunque potrebbe aspirare solo in misura più ridotta¹⁵.

L'ordinamento persegue il falso così inteso come un reato e per esso è dunque prevista una modalità di accertamento in sede giudiziale.

Questo viene operato considerando diversi aspetti specifici idonei all'identificazione del falso, con una distinzione chiaramente operata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione tra il falso che costituisce reato e altre tipologie di falso che invece non arrivano a tanto¹⁶. Rientrano tra queste ultime le categorie del falso "innocuo", che si presenta quando la falsificazione non modifica il senso dell'atto e determina quindi un'alterazione irrilevante ai fini della sua interpretazione; del falso "grossolano", macroscopicamente rilevabile e quindi non in grado di trarre alcuno in inganno; del falso "inutile", riscontrabile quando il falso cade su un atto o anche solo su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. Quest'ultima ipotesi risulta particolarmente rilevante con riferimento alle dichiarazioni sostitutive, nelle quali non è infrequente che vengano rilevati degli elementi non corrispondenti al vero, che però non hanno nessuna relazione con quanto serve all'amministrazione conoscere per adottare correttamente la propria decisione e dunque con quanto serve al dichiarante per ottenere il beneficio richiesto. In questi casi si discute se si debba considerare la dichiarazione semplicemente come afflitta da una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 o invece comunque come dichiarazione non veritiera, tale da far decadere il destinatario dal beneficio a cui aspirava con la sua presentazione, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto. Resta escluso, però, che ricadano sul dichiarante responsabilità di tipo penale.

In ogni caso, come si diceva, tutte le dichiarazioni non veritiere – anche quel-

le di cui si è ora detto, per le quali non viene individuato un falso costituente reato o che comunque, per mancanza dell'elemento soggettivo, non risultano "false" in senso stretto – hanno sempre un impatto sul funzionamento del sistema delle certezze pubbliche e sulla semplificazione della documentazione amministrativa, perché minano alla base i presupposti su cui questo funziona, vale a dire l'attendibilità del dichiarante e la corrispondenza funzionale della dichiarazione con il documento sostituito.

Per questo, non essendo possibile escludere a priori che venga operata una dichiarazione non veritiera, si cerca di assicurare quantomeno che la stessa possa essere individuata e che i suoi effetti possano quindi essere prontamente rimossi dalla dinamica dei rapporti giuridici in cui essa viene utilizzata. Per questo viene prevista la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di un adeguato sistema di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Questi controlli, pur potendosi svolgere anche a campione, hanno carattere obbligatorio e servono a rafforzare sia la responsabilità e la consapevolezza del dichiarante, a cui viene prospettata la possibilità di essere "scoperto" nel caso di dichiarazioni mendaci, sia di conseguenza la sua attendibilità e l'affidamento che la società può porre nelle sue dichiarazioni¹⁷.

Anche con la predisposizione dei controlli, però, l'individuazione delle dichiarazioni non veritiere può non risultare agevole e non solo per eventuali problemi operativi di efficienza e di efficacia nell'esecuzione degli stessi. Possono infatti emergere dei dubbi conseguenti alla imprecisa definizione del "termine di paragone" rispetto a cui operare il controllo, ovvero del dato effettivo con cui effettuare il confronto "di veridicità".

Riguardo a questo possono sorgere diverse difficoltà. In primo luogo, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, la dichiarazione può riguardare un dato che nella realtà risulta diverso da quanto risulta nei pubblici registri (ad esempio, perché l'interessato non ha comunicato agli uffici competenti le variazioni intervenute). La dichiarazione corrispondente alla realtà effettuale in questo caso risulta non veritiera rispetto al contenuto del pubblico registro: questo può creare un'*impasse*, che però viene superata assumendo che in ogni caso vada acquisito come giuridicamente vincolante quanto risulta registrato dall'amministrazione¹⁸. Al di là di questa ipotesi, comunque, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione la possibilità di fare riferimento a contenuti resi certi dall'inserimento in registri e in altri atti pubblici di certezza rende

più semplice individuare il termine di paragone di quanto dichiarato, con le uniche difficoltà derivanti dalla eventuale difficoltà di accesso alle banche dati dell'amministrazione certificante o ai tempi di risposta di quest'ultima a una richiesta di verifica.

Più complesso invece può rivelarsi il confronto volto a individuare la falsità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Quando queste si riferiscono a fatti, il primo problema può riguardare l'individuazione del momento a partire dal quale un determinato fatto può considerarsi "accaduto" e quindi effettivamente esistente al momento della dichiarazione. Si è visto infatti che le dichiarazioni sostitutive non possono tradursi in dichiarazioni di giudizio, in previsioni o in manifestazioni di volontà del dichiarante: può però accadere che quando un'azione è in corso di svolgimento diventi problematico capire se il fatto che la riguarda sia venuto ad esistenza o rientri ancora nell'intenzione del dichiarante di compierlo¹⁹. Ovviamente questo ha delle precise ripercussioni sulla possibilità di comprovare un fatto con una dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui si ritenga che questa non sussista ci si finisce per trovare nell'impossibilità pratica di fare riferimento a quel determinato evento in termini di certezza giuridica.

C'è poi un secondo aspetto del problema, che si può presentare quando la dichiarazione non ha ad oggetto una evenienza inconfutabile e come tale verificabile in modo oggettivo, ma un avvenimento o una condizione suscettibili di diverse possibili qualificazioni, derivanti da esiti differenti di valutazioni necessarie a definirne la consistenza (si pensi ad esempio alla dichiarazione di una "idoneità tecnica"). In questo caso ci si deve chiedere se la prospettazione di una determinata circostanza, diversa da quella ritenuta corretta da parte di chi esegue la verifica – e dunque sbagliata, ma a seguito di una valutazione comunque opinabile – possa essere considerata alla stregua della dichiarazione non veritiera di un dato di fatto²⁰.

Si tratta di un problema che è divenuto molto rilevante a seguito dell'estensione che negli anni si è avuta dell'uso delle dichiarazioni sostitutive – sicuramente esorbitante rispetto alla esatta configurazione dell'istituto di cui si è detto sopra – per semplificare i procedimenti a istanza di parte volti all'adozione di atti autorizzatori o al rilascio di benefici economici²¹. Nell'ambito di tali procedimenti è stato previsto che le dichiarazioni dell'interessato possano sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla

normativa di riferimento. Questi requisiti però, spesso non sono individuabili immediatamente e come tali non sono di per sé riconducibili a una “conoscenza” del dichiarante, ma richiedono l’interpretazione di norme e l’adozione di valutazioni che sono incerte e dunque possono rivelarsi sbagliate, conducendo a una “falsità” della dichiarazione sostitutiva che la riguarda. Questa però richiede una considerazione particolare, perché in ultima analisi non è tanto da imputare alla volontà del dichiarante di alterare la rappresentazione delle circostanze rilevanti, ma alla difficoltà di dare alle stesse una qualificazione sicura, accompagnata spesso dall’incapacità dell’amministrazione di applicare in modo rapido e corretto le norme che riguardano quel procedimento amministrativo²².

Questo aspetto del problema risulta poi ulteriormente accentuato dal fatto che spesso le valutazioni necessarie per definire la presenza dei requisiti, date le competenze tecniche necessarie per compierle, non possono neppure essere operate direttamente dal dichiarante, ma richiedono l’intervento di professionisti abilitati. In questo caso, di per sé, quanto viene dichiarato non può nemmeno essere considerato un fatto a conoscenza dell’interessato, che eventualmente lo può conoscere in via mediata, solo dopo che il professionista a cui si è rivolto lo ha asseverato in un apposito documento. La corrispondente dichiarazione diventa dunque molto difficile da inquadrare correttamente tra quelle sostitutive di atto di notorietà, ma soprattutto diventa difficile da configurare come un “falso” la dichiarazione eventualmente operata dall’interessato che riprende esattamente il contenuto di un atto redatto dal professionista interpellato, nel quale però sono presenti conclusioni ritenute errate da chi ha operato il controllo²³.

LE CONSEGUENZE DEL FALSO NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La presenza del falso e in generale la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive hanno molte conseguenze sulla semplificazione documentale e in generale sul funzionamento del sistema delle certezze pubbliche.

La prima e più generale è quella di cui si è detto prima: la presenza del falso nella dichiarazione incrina il rapporto di fiducia tra amministrazione e privato che si è visto essere alla base dell’uso dello strumento, rendendo problematico soddisfare l’aspettativa sociale di corrispondenza alla realtà effettuale delle rappresentazioni fornite dal dichiarante e offuscando dunque la sua immagine

di protagonista attivo nel sistema di produzione e circolazione delle certezze giuridiche. Oltre a incidere sul sistema delle certezze pubbliche, questo ha conseguenze molto negative più in generale, ripercuotendosi anche sulla definizione del rapporto tra amministrazione e privato e sulla possibilità di valorizzare il ruolo di quest'ultimo, secondo un modello di cittadinanza attiva e responsabile, nel perseguimento dell'interesse pubblico.

In secondo luogo, più specificamente, il falso rende inattendibile lo strumento della dichiarazione sostitutiva e ne riduce sia la possibilità di funzionare correttamente all'interno del sistema delle certezze pubbliche, sia l'efficacia come strumento di semplificazione amministrativa. Quando si presenta come falso giuridico l'infedele attestazione propria del falso ideologico o l'alterazione propria del falso materiale vanno a cambiare il senso dell'atto e dunque incidono sulla funzione documentale della dichiarazione sostitutiva e sulla sua capacità di comprovare i dati indicati. Ma anche quando non ricorrono gli elementi di dolo necessari a configurare il falso nell'accezione penalistica la non veridicità della dichiarazione intacca profondamente la sua idoneità sia di strumento di certezza che di strumento di semplificazione amministrativa. Quindi anche la "falsità" generica della dichiarazione deve ritenersi lesiva degli interessi considerati dalla norma, perché rende la dichiarazione inaffidabile e incide quindi sull'autonomo valore della esattezza e della completezza delle dichiarazioni, strumentale al buon andamento dell'amministrazione e alla efficacia delle decisioni con cui l'amministrazione persegue gli obiettivi che le sono affidati²⁴.

In terzo luogo il falso ha effetti sull'esito del procedimento amministrativo e sulla stabilità degli effetti con esso conseguiti. In questo senso va considerata la mera non veridicità della dichiarazione resa, non rilevando le condizioni soggettive di buona o mala fede del dichiarante. Infatti, secondo la previsione di cui all'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta immediatamente, senza margini di apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione, la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa ed eventualmente anche la revoca di quelli già conseguiti²⁵. La non veridicità della dichiarazione diventa quindi un elemento di incertezza e di instabilità del sistema, che resta esposto alla necessità di una revisione delle decisioni prese dall'amministrazione, come confermato anche delle deroghe previste ai limiti temporali dell'annullamento d'ufficio nel caso di atti adottati in base a dichiarazioni non veritiere²⁶.

Infine, il falso ha conseguenze direttamente nei confronti del dichiarante, sia sul piano penale che su quello amministrativo. Riguardo a quest'ultimo si è già detto delle conseguenze previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Sul piano penale invece, secondo il richiamo operato dall'art. 76 dello stesso decreto, il riscontro del falso nella dichiarazione può comportare in capo al dichiarante l'imputazione di diversi reati²⁷. Questi sono puniti, a seconda delle diverse fattispecie, con la reclusione o con una multa e il loro compimento con riferimento alle dichiarazioni sostitutive comporta in genere l'aumento delle sanzioni previste.

Si tratta in generale di conseguenze significative, per evitare le quali, oltre ad assicurare il corretto funzionamento dei controlli di cui si è detto, occorre intervenire anche a monte, sull'assetto strutturale delle dichiarazioni sostitutive. A questo riguardo due sembrano le azioni da svolgere. In primo luogo, va intensificata la sensibilizzazione del privato dichiarante sul valore assunto dalle sue dichiarazioni e sull'importanza che queste siano consapevoli e ben ponderate, e dunque attendibili. In secondo luogo, va operata una più precisa delimitazione del contenuto possibile delle dichiarazioni sostitutive, riducendo lo stesso ai soli casi in cui può essere affermata con sicurezza la conoscibilità di un dato da parte del privato e ricorrendo invece ad altri strumenti di semplificazione amministrativa in tutti i casi in cui l'amministrazione deve acquisire dati di per sé opinabili, ricavabili solo a seguito di valutazioni tecniche e giuridiche spesso molto complicate, specie nei casi in cui le stesse richiedono l'intervento di professionisti esterni.

Note

¹ Si veda al riguardo, in particolare, M.S. Giannini, *Certezza pubblica*, in *Enc. dir.*, VI (1960), p. 769 ss. e M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, II, Milano, Giuffrè 1993³, p. 471 ss. In generale, sul sistema delle certezze pubbliche si veda A. Fioritto, *La funzione di certezza pubblica*, Padova, Cedam 2003.

² L'espressione è di A. Falzea, *Accertamento. a) Teoria generale*, in *Enc. dir.*, I (1958), p. 209.

³ Si vedano a tale riguardo M.S. Giannini, *Certezza pubblica* cit., p. 773 e G. Sala, *Certificati e attestati*, in *Dig. pubb.*, II (1987), p. 537.

⁴ Sul potere di produzione delle certezze pubbliche si veda G. Arena, *Certezze pubbliche e semplificazione amministrativa*, in G. Arena, M. Bombardelli, A. Masucci, M.P. Guerra, *La documentazione amministrativa*, Rimini, Maggioli 2001, p. 11 ss.

⁵ Secondo le parole della circ. F.P. 20 ottobre 1968, n. 778/8/8/1, l'introduzione dell'autocertificazione mirava ad ottenere «[...] una sempre più vasta e profonda semplificazione delle procedure amministrative, che agevoli i cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione».

⁶ Sul sistema delle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione d'ufficio si vedano M. Bombardelli, *La semplificazione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche*, in G. Arena, M. Bombardelli, A. Masucci, M.P. Guerra, *La documentazione amministrativa* cit., p. 75 ss.; G. Gardini, *Autocertificazione*, in *Dig. Disc. Pubbl., Aggiornamenti*, II (2005), p. 116 ss.; P. Lazzara, *Autocertificazione*, in *Dizionario di diritto pubblico*, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè 2006, p. 561 ss.; M. Gnes, *La decertificazione. Dalle certificazioni amministrative alle dichiarazioni sostitutive*, Rimini, Maggioli 2014; L. Donato, *Le autocertificazioni tra "verità" e "certezza"*, Napoli, Editoriale Scientifica 2015, p. 69 ss.; M. Occhiena, *Autocertificazione*, in *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè 2017, p. 873 ss.

⁷ Modalità oggi semplificate rispetto al passato, che in base all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 consistono nella sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o, in alternativa, nell'invio della dichiarazione, anche via e-mail, unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante.

⁸ Sono significative, in tal senso, le considerazioni svolte già nella circ. Ministero dell'Interno del 12 novembre 1991, n. 26.

⁹ Sul ruolo centrale assunto dal privato per il funzionamento della dichiarazione sostitutiva come strumento di certezza e di semplificazione si veda in generale G. Arena, *Autocertificazione e amministrazione "per interessi"*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano, Giuffrè 1988, p. 47 ss.

¹⁰ Sulla necessità che la dichiarazione provenga dal diretto interessato si vedano le considerazioni svolte in G. Arena, *Autocertificazione* cit., p. 47 ss. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e le modalità di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui si è detto *supra*, alla nota 7, sono previste proprio per formalizzare il collegamento fra il soggetto che ha conoscenza del fatto dichiarato e l'autore della dichiarazione.

¹¹ Sia consentito, su questo punto, rinviare alle più approfondite considerazioni svolte in M. Bombardelli, *Il procedimento mediante autocertificazione*, in *Le riforme amministrative alla prova: lo sportello unico per le attività produttive*, a cura di G. Gardini, G. Piperata, Torino, Giappichelli 2002, p. 177 ss.

¹² Sul punto la giurisprudenza amministrativa è costante: si vedano fra le altre Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5928; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3765.

¹³ Sull'equivalenza funzionale tra le dichiarazioni sostitutive e gli atti sostituiti si veda Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7130.

¹⁴ Viene evocato, così, il modello di cittadinanza basato sulla libertà attiva e sulla partecipazione a cui fa riferimento da F. Benvenuti, *Il nuovo cittadino*, Venezia, Marsilio 1994, p. 60 ss. Nello stesso senso si veda anche G. Berti, *La responsabilità pubblica*, Padova, Cedam 1994, p. 272 ss.

¹⁵ Sulla valutazione dei profili penali del falso nelle dichiarazioni sostitutive si veda, fra le altre, Consiglio di Stato. Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2976.

¹⁶ Si vedano in tal senso Corte di Cassazione, Sez. V penale, 29 maggio 2019 n. 23891; Corte di Cassazione, Sez. V penale, 22 settembre 2020, n. 26511.

¹⁷ Riguardo ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive sia consentito rinviare a M. Bombardelli, *La semplificazione* cit., p. 60 ss.

¹⁸ È molto chiaro in tal senso, ad esempio, quanto stabilito in Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7130, secondo cui nei controlli svolti dall'amministrazione sulle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini dell'accertamento della non veridicità delle stesse e della conseguente decadenza dall'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica «non rileva la composizione di fatto del nucleo familiare, bensì soltanto quella risultante dalle registrazioni anagrafiche».

¹⁹ La questione è considerata in modo approfondito dalla sentenza del Gip di Milano 16 novembre 2020, n. 1940, su cui si vedano le considerazioni di S. Civitarese, *(Auto) dichiarazioni, fatti, stati e intenzioni in tempi di Covid-19. Il diavolo è proprio nei dettagli?*, in www.orizzontideldiritto.com.

²⁰ Si veda al riguardo M.A. Sandulli, *La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l'acquisizione d'ufficio*, in Ead., *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Milano, Giuffrè 2020³, p. 181 ss. Si consideri anche quanto affermato in Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16, in particolare § da 9 a 12.

²¹ Si consideri ad esempio, quanto previsto di recente con l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 18 della legge n. 241/90, operata con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

²² Anche sotto questo profilo si vedano le considerazioni di M.A. Sandulli, *La semplificazione* cit., p. 181 ss.

²³ Sul punto sia consentito rinviare ancora a M. Bombardelli, *Il procedimento mediante autocertificazione* cit., p. 177 ss.

²⁴ Sul punto si veda ancora Consiglio di Stato, n. 3765/2017.

²⁵ Si vedano in tal senso, fra molte, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012 n. 2447; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3934.

²⁶ Si veda in tal senso l'art. 21, comma 2 della legge n. 241/1990. Le criticità relative all'applicazione di questa disposizione normativa sono evidenziate da M.A. Sandulli, *La semplificazione* cit., p. 181 ss.

²⁷ In particolare, a seconda dei casi possono essere riscontrati la falsità materiale, ovvero la formazione di un atto falso o l'alterazione di un atto vero (art. 482 c.p.); la falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione di aver assistito al compimento di un fatto in realtà non avvenuto o di aver ricevuto una dichiarazione in realtà non resa (art. 483 c.p.); l'uso di atto falso (art. 489 c.p.); la falsa dichiarazione sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona (artt. 495 e 496 c.p.); l'usurpazione di titoli (art. 498 c.p.); la truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.).

parte seconda

**IL FALSO DIGITALE:
L'ECOSISTEMA
INFORMATIVO ONLINE
E IL SUO INQUINAMENTO**

ANALISI ECONOMICA DEL FALSO ONLINE

Vincenzo Visco Comandini
Università di Roma Tor Vergata

Coloro che possono farti credere assurdità possono farti commettere atrocità.
Voltaire

Ciò che convince le masse non sono i fatti, e neanche quelli inventati, ma solo la consistenza del sistema di cui questi fanno presumibilmente parte. La ripetizione è importante solo perché le convince della consistenza nel tempo.
Hannah Arendt

Per quanto posso vedere, ormai da molti anni il pensiero politico è sempre viziato nello stesso modo. La gente riesce ad immaginare il futuro solo quando questo coincide con i propri desideri, e può ignorare fatti banalmente ovvii se questi non sono bene accettati.
George Orwell

PREMESSA

In questo lavoro vengono approfondite le cause e la matrice economica della diffusione di notizie false sul web, enormemente cresciute da quando le piattaforme social sono divenute uno, se non il principale, mezzo di informazione degli utenti. Quando le fake news sono comparse sul web, diversi osservatori ne hanno inizialmente sottovalutato la pericolosità sociale, ritenendole un rumore di fondo di internet, sgradito ma inevitabile, creato dall'anarchia informativa e dalla libertà degli utenti di diffondere messaggi anonimi, alla stregua delle scritte e dei tag che spesso troviamo sui muri delle nostre città¹. Ben presto, tuttavia, è divenuto evidente che le fake news non erano la conseguenza di un eccesso di libertà individuale in un ambiente non regolato come internet, bensì il risultato dell'adozione, da parte di organizzazioni ben strutturate, di una nuova e deliberata modalità di influenzare la politica e i cittadini.

Costituendo il prodotto di una complessa macchina organizzativa, le fake news possono essere analizzate attraverso le categorie economiche dell'offerta e della domanda, che le interpretano come un bene di mercato creato da produttori specializzati e successivamente consumato dagli spesso ignari utenti del web. L'approccio economico appare fecondo, perché il processo produttivo delle

fake news si avvale degli stessi algoritmi sottostanti i servizi di ricerca (d'ora in poi, SR) e di condivisione sociale (le piattaforme social, d'ora in poi SM), che in pochi anni hanno trasformato internet in un profittevole ed economicamente sostenibile modello di business.

Quanto alla domanda, vanno identificate e distinte quella *primaria*, proveniente dalla politica che investe nelle campagne strutturate di disinformazione, da quella *secondaria*, che nasce dai bisogni di informazione dei singoli consumatori, sempre più diffidenti nei confronti dei media tradizionali, le cui caratteristiche psicologiche, esattamente come avviene con le proposte pubblicitarie sui servizi SR e SM, vengono sfruttate dagli algoritmi sottostanti il funzionamento di questi servizi per rendere le fake news credibili ai loro occhi.

Nel secondo paragrafo vengono approfonditi i profili di offerta delle fake news, fra cui il modello di business, l'identità, le caratteristiche e l'organizzazione dei loro produttori, le tecniche e gli strumenti utilizzati, le aree geografiche di fornitura e le strategie della disinformazione adottate.

Il terzo paragrafo discute le caratteristiche psicologiche dei destinatari delle fake news, che gli algoritmi di Intelligenza Artificiale elaborate dai suoi produttori cercano di individuare per aumentare la loro efficacia.

Il quarto paragrafo esamina alcuni dei possibili strumenti di contrasto alla disinformazione, osservando la loro complessità applicativa in un mondo in cui si stanno sviluppando nuove e pericolose forme di guerra fredda fra le grandi potenze.

L'OFFERTA DI FAKE NEWS

Il modello di business

La generazione seriale di fake news è iniziata quando i loro produttori sono riusciti ad adattarla al modello di business pubblicitario dei SR e dei SM.

Questo sfrutta algoritmi che selezionano i destinatari sulla base delle loro caratteristiche, inferite rilevando (in modo spesso illegittimo) ed elaborando i micro-dati da questi lasciati dalla loro navigazione sul web.

Gli algoritmi costruiscono classi tipologiche di utenti-consumatori, a ciascuna delle quali vengono attribuite preferenze specifiche su determinati prodotti e servizi.

L'algoritmo riesce a prevedere, con crescente precisione, quali di questi interessano l'utente e quali no, moltiplicandone esponenzialmente l'efficacia sui SR e i SM, divenuti infatti dominanti o quasi nella competizione intermediale per l'accesso agli investimenti pubblicitari. Nel 2020 in Italia gli investimenti su internet, con il 48,5% di quota di mercato, hanno sopravanzato quelli televisivi, scesi al 35,3%, lasciando a grande distanza gli altri mezzi (quotidiani, periodici, radio), ridottisi complessivamente al 16,1%².

La tecnologia degli algoritmi di selettività dei consumatori di SR e SN, che Shoshana Zuboff ritiene l'essenza del *capitalismo della sorveglianza*³, si è rivelata perfettamente applicabile anche alla comunicazione politica, in cui (soprattutto, ma non esclusivamente) i SM intermediano, in tempo reale o quasi, la tradizionale relazione fra politici ed elettori, selezionando, esattamente come per i prodotti, quali notizie vere o false sono di interesse o meno dei loro potenziali target.

La propaganda politica distorta è sempre esistita nella storia, ma l'efficienza della tecnologia dei SM ne ha cambiato scala, scopo e precisione.

L'efficacia delle campagne di disinformazione risulta ulteriormente rafforzata dall'accentuata polarizzazione osservata sui SM, in cui gli utenti tendono a interagire solo con coloro di cui condividono le opinioni politiche o sociali, creando le cosiddette *echo-chambers*. La caratteristica precipua di queste ultime è che i messaggi vengono scambiati al loro interno in modo ossessivo e reiterato, mentre è ignorato o negato a priori qualsiasi argomento o fatto di provenienza diversa⁴.

Hal Varian, capo economista di Google, ritiene che la superiorità della tecnologia digitale, che chiama *innovazione combinatoria*⁵, nasca dalla capacità degli algoritmi di combinare e ricombinare insieme i dati disponibili. Nel caso delle fake news, rilevano sia i microdati lasciati durante la navigazione sul web, sia quelli calcolati dagli algoritmi riguardo la psicologia e le opinioni radicate nella mente degli utenti. Disponibilità e ricombinazione dei dati per selezionare accuratamente i destinatari sono quindi essenziali nella produzione di fake news.

I SM hanno un grande interesse nella pubblicità politica (secondo *Wall Street Journal*, nel 2020 solo Facebook ha fatturato 2,9 mld \$ in questo segmento, escludendola non a caso dal *fact-checking*⁶) di cui le campagne di disinformazione costituiscono una parte non secondaria, sia come pubblicità domandata dai fornitori, sia come traffico addizionale generato dalla viralità delle *echo-chambers* polarizzate⁷.

I produttori

L'ultimo rapporto dell'Oxford Internet Institute⁸ definisce cinque categorie di soggetti (chiamati in modo evocativo *cyber troops*) che risultano aver svolto nel 2019-2020 significative attività di manipolazione informativa, rilevate in 81 paesi:

- a. agenzie governative (77% dei paesi);
- b. politici e partiti (75%);
- c. imprese private (59%);
- d. organizzazioni della società civile (28%);
- e. cittadini ed *influencer* (63%).

In 10 paesi su 11 in cui risultano attive tutte le categorie di *cyber troops* (USA, UK, Russia, Polonia, Filippine, Malesia, Libia, Kuwait, Israele), il governo è o era retto da regimi autoritari antidemocratici o da schieramenti di chiara matrice populista e nazionalista: a livello mondiale populismo e autoritarismo sembrano quindi essere un potente driver della domanda primaria di manipolazione delle informazioni.

Le campagne di disinformazione, gran parte delle quali ha diffusione internazionale, sono distinguibili per destinazione geografica: quelle locali hanno come finalità quasi sempre le elezioni o i referendum (come è avvenuto in USA, UK e Italia), quelle globali (Russia, Cina, Iran) target specifici di influenza geopolitica, più durature nel tempo.

La Russia, che fin dall'epoca dell'Unione Sovietica disponeva di un consolidato ed efficiente servizio di disinformazione (la "*disinformatia*") nel 2020 risulta aver avviato campagne rivolte a ben 37 paesi. *SafeGuard Cyber*, un fornitore di servizi di sicurezza informatica, sostiene di disporre di un database che ha classificato oltre 500mila troll e account bot collegabili alla Russia e di avere prove su 6.700 cosiddetti "*bad actors*" che hanno postato contenuti fake, raggiunti da ben 241 milioni di utenti⁹.

Russia, Cina ed Iran risultano aver lanciato campagne di disinformazione sul coronavirus, rivolte ai paesi democratici e/o a quelli ritenuti di loro influenza, finalizzate a screditare le autorità sanitarie e i governi che gestiscono la pandemia.

La filiera produttiva

Dal punto di vista economico, i governi e i partiti politici rappresentano la domanda *primaria*, che si avvale degli altri soggetti produttori per preparare la

campagna di diffusione delle fake news secondo una relazione gerarchica più o meno esplicita. In un determinato paese, la scelta della politica di avvalersi di organizzazioni, *influencer* e cittadini dipende da situazioni locali legate alla popolarità di questi soggetti, mentre quelli appartenenti alla categoria c), ovvero le imprese esterne di consulenza specializzate nel trattamento di dati di propaganda computazionale (ad es. *Cambridge Analytica*, sotto accusa per aver prelevato ed utilizzato illegittimamente enormi quantità di informazioni degli utenti Facebook a loro insaputa), vengono scelte per migliorare tecnicamente la precisione e l'efficacia delle campagne di disinformazione.

Esattamente come gli investitori pubblicitari che hanno scelto internet, i politici che utilizzano *cyber troops* esterne per lanciare campagne di disinformazione hanno finora ricevuto grandi ritorni dal loro investimento sui SM¹⁰, anche perché questo mercato è in forte crescita, ben lontano dalla fase di maturità.

In alcuni casi la disinformazione non riguarda i contenuti, ma il contenitore: la creazione di centinaia di siti fake di appoggio ad un candidato alle elezioni al fine di amplificarne artificialmente il supporto, come ha fatto Bloomberg nelle elezioni democratiche primarie in USA nel 2020, seguendo le stesse tecniche manipolatorie utilizzate da alcuni siti di vendita online al fine di essere visualizzati ai primi posti dei risultati delle ricerche sui SR¹¹.

GLI STRUMENTI, LE TATTICHE E L'ORGANIZZAZIONE

Per diffondere la propaganda, le *cyber troops* usano account sia reali che fake, gestiti da umani o da procedure automatiche (i cosiddetti bot politici), questi ultimi presenti nel 70% dei paesi per amplificare certe narrative ed escluderne altre¹². Gli account gestiti da umani, diffusi nella quasi totalità dei paesi, usano più bassi livelli di automazione, e sono attivi nell'invio di commenti, tweet o messaggi individuali targettizzati sui SM. Ad esempio, negli USA gli adolescenti *da pescare*¹³ vengono inseriti in un gruppo di giovani pro-Trump, il *Turning Point Action*, che diffonde narrative trumpiane e disinformazione sul voto per posta o l'impatto del Covid-19¹⁴.

Gli strumenti utilizzati per diffondere i messaggi di disinformazione sono di quattro tipi¹⁵:

1. creazione di fake news attraverso manipolazioni di video, immagini e *meme*

- (la più utilizzata, 94%);
2. uso di *troll*, ovvero messaggi e contenuti esplicitamente sbagliati o fuorvianti, al fine di confondere gli utilizzatori della rete del soggetto colpito (73%);
 3. uso di tecnologie di selezione dei target di popolazione da raggiungere attraverso pubblicità selettiva manipolata (37%);
 4. finti contenuti fake attribuiti agli avversari da colpire, in modo da spingere le piattaforme a rimuovere l'account o a segnalarlo come inappropriato (9%)¹⁶.

Le tattiche comunicative utilizzate dalle *cyber troops* possono essere a loro volta ricondotte a quattro tipologie:

1. messaggi in favore del governo o di un partito politico;
2. messaggi di attacco diretto o strisciante alle opposizioni;
3. messaggi persecutori o troll per sopprimere la partecipazione democratica;
4. messaggi finalizzati a dividere l'opinione pubblica e a polarizzarla.

Ciascuna di queste tattiche adotta semantiche, livelli di sofisticazione e carica emotiva dei messaggi manipolati differenti a seconda dei target da colpire.

Per essere efficaci, i messaggi debbono sempre essere adattati ai profili culturali e psicologici dei soggetti a cui vengono rivolti.

L'organizzazione delle *cyber troops* può essere temporanea se le fake news sono finalizzate a eventi specifici come le elezioni, oppure strutturata se l'obiettivo è una più generale destabilizzazione del paese da colpire. In questo caso il team è organizzato in forma gerarchico-militare¹⁷.

L'Oxford Internet Institute ha raggruppato i paesi dove operano *cyber troops* in tre gruppi, ordinati per capacità di generare disinformazione:

1. Paesi ad alta capacità (n=17): Cina, Egitto, India, Iran, Iraq, Israele, Myanmar, Pakistan, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Venezuela e Vietnam.

In questi paesi è presente un elevato numero di addetti full-time, un alto budget di spesa anche in R&S, una molteplicità di tecniche utilizzate, operazioni rivolte sia all'interno che verso paesi esteri, fondi destinati a media governativi per campagne di propaganda più o meno palesi.

1. Paesi a media capacità (n=37): qui si rileva la presenza di un certo numero di addetti full-time, una molteplicità di tecniche manipolatorie e di soggetti utilizzati, operazioni rivolte prevalentemente all'interno, ma in alcuni casi anche verso paesi esteri.

2. Paesi a bassa capacità (n=27): le *cyber troops* sono composte da piccoli gruppi che diventano operativi solo in caso di elezioni o referendum, e usano un limitato set di strumenti, prevalentemente bot politici, per operazioni rivolte solo all'interno del paese.

Possiamo quindi concludere che l'offerta di fake news è attivata soprattutto da governi e partiti politici (la domanda primaria), ed è strutturata in funzione delle specifiche finalità di disinformazione e che, nei casi più importanti, si avvale di imprese tecnologiche altamente specializzate.

LA DOMANDA DI FAKE NEWS

Le Big Five

Sia la domanda primaria che quella secondaria vengono soddisfatte dai loro produttori attraverso un'accurata selezione delle caratteristiche mentali e psicologiche dei target da colpire. Grazie agli studi psicologici pionieristici di Costa e McCrae¹⁸, per inferirle oggi con i big data sono sufficienti cinque variabili qualitative essenziali descrittive della personalità, note come "*Big Five*".

Ciascuna di esse è associata al suo simmetrico speculare: all'estroversione corrisponde l'introversione, alla gradevolezza la sgradevolezza, alla coscienziosità la negligenza, alla nevrosi la stabilità emotiva, all'apertura mentale la chiusura mentale. Le espressioni del linguaggio degli utenti, rilevate sul web o sui loro account, vengono trasformate in dati e poste in relazione con le cinque *Big Five*. Ad esempio, più l'utente usa la negazione "no" o "mai", minore la sua coscienziosità e maggiore la sua negligenza, oppure più questi usa gli articoli determinativi anziché quelli indeterminativi, maggiore la sua apertura mentale¹⁹.

Statisticamente, le caratteristiche degli individui possono essere dicotomiche o discrete. Le prime sono più semplici da inferire, le seconde richiedono una maggiore quantità di dati²⁰.

L'uso di queste tecniche consente quindi di ricostruire con una quantità limitata di informazioni le caratteristiche degli utenti: sono infatti sufficienti pochi like: con 300 like postati dagli utenti è possibile individuare il sesso (genere) dell'utente con una probabilità del 95%, la sua età (con probabilità del 75%) e il suo grado di apertura mentale (49%).

Le distorsioni psicologiche sfruttate dalle fake news

Per disegnare le loro campagne di disinformazione, i produttori di fake news cercano, attraverso gli algoritmi di IA, di individuare non solo le caratteristiche psicologiche di base degli utenti, ma anche la possibile presenza in loro di alcune distorsioni mentali, capaci di aumentare la credibilità dei loro messaggi.

Fra queste, le più rilevanti sono a) il *bias di conferma*, b) l'effetto Dunning-Kruger, c) l'esibizionismo e il voyerismo, d) l'indistinzione fra competenza professionale e il fai-da-te, e) la sensibilità alle teorie cospirative, f) il godere del dolore inflitto al "nemico", g) la ripetizione ossessiva dei messaggi.

Il bias di conferma è un processo mentale che si forma quando un individuo, nel cercare, selezionare e interpretare informazioni, presta più attenzione a quelle che confermano le sue opinioni o credenze, mentre ignora o nega quelle che le contraddicono. Rivolgendo selettivamente i messaggi distorti agli utenti polarizzati nelle *echo-chambers*²¹ fra loro ideologicamente vicini, le *cyber troops* riescono ad aumentarne esponenzialmente l'efficacia.

Gli individui affetti dalla sindrome Dunning-Kruger²², specie se incompetenti e non istruiti, mancano di una competenza psicologica cruciale, la meta-cognizione, ovvero la capacità di riconoscere attraverso l'auto-osservazione quando falliamo in qualcosa, quindi di aggiustarla. Un buon artista o un cuoco devono saper riconoscere se il loro prodotto è valido o meno, mentre gli ottusi-incompetenti sono sempre fermamente convinti della bontà del loro lavoro, in realtà spesso pessimo. Un soggetto affetto da questa sindrome, una volta convintosi della veridicità di un messaggio fake, ne diventerà un fedele adepto, attribuendosene la paternità.

Esibizionismo e voyerismo sono comportamenti divenuti molto popolari sui SM, perché vengono esplicitamente stimolati dai SM per aumentare l'engagement degli utenti. Gran parte dei partecipanti all'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, guidato dagli account twitter e facebook di Trump, mostrava un livello di esibizionismo elevato, come ad esempio Jack Angeli, uno dei capi della rivolta, fra i primi ad essere condannato da un tribunale. Ma anche il voyerismo, ovvero guardare gli altri senza essere visti, tecnicamente possibile sui SM²³, diventa un carattere sfruttata dalle *cyber troops*, quando invitano nei loro messaggi a verificare certe credenze (in realtà platealmente false) di cui indicano il sito (anche questo spesso fake) dei "nemici" da colpire. I SM creano una falsa coscienza di uguaglianza, determinata dalla disponibilità del mezzo²⁴.

Tutti hanno un account, quindi ogni loro opinione è altrettanto valida, che consente agli ignoranti di rispondere alle obiezioni sulle loro spesso folli tesi con un “questo lo dice lei”. Come sottolinea Nichols, la gente dà una rapida occhiata alle prime frasi degli articoli che trova online, e poi passa oltre, perché cerca un risultato immediato e divertente. Informarsi sul web non equivale alla competenza professionale, che invece manca negli amatori: i primi usano la competenza ogni giorno, i secondi in modo sporadico solo quando sono interessati. Cliccare all’infinito da una pagina web all’altra induce molti a ritenere di aver imparato nuove cose, ma la loro interazione quotidiana con così tante fonti li rende resistenti ad apprendere qualsiasi cosa che richieda tempo, sforzo e che non sia divertente. I SM, grazie all’anonimato, nascondono la reale competenza di chi scrive, e appiattiscono il significato di ciò che è scritto, perché il narcisismo intellettuale del commentatore random soppianta le norme della discussione faccia a faccia.

Sarebbe tuttavia un errore ritenere che i target delle fake news siano soggetti passivi: grazie ai SM sono incoraggiati a diffonderle viralmente.

Petrocelli²⁵ ha studiato i comportamenti degli utenti di fronte alla deliberata strategia di comunicazione basata sulla post-verità. Petrocelli ha utilizzato un campione di soggetti per capire in quali condizioni le persone si sentono autorizzate o incoraggiate a scrivere o a dire fesserie. Il che non equivale a dire bugie: chi mente nasconde la verità, mentre chi diffonde informazioni quantomeno inesatte, che ha genericamente sentito dire in giro da persone che appaiono credibili, non necessariamente sa qual è la verità.

Trump ha sostenuto ripetutamente tesi assurde o pericolose quali i diritti dei no-vax, la negazione dei cambiamenti climatici della terra, o il possibile uso di armi nucleari come deterrente contro non meglio precisati terroristi. Per i suoi elettori/follower, particolarmente ignoranti in materia, i suoi errori semplicemente non esistono.

In un mondo dove la scienza ha un ruolo fondamentale e crescente nell’influenzare i comportamenti dei cittadini, come nel caso della recente pandemia da Covid-19, molti individui, specie se non si fidano delle istituzioni scientifiche e se sono ottusi incompetenti à la Dunning-Kruger, sono attratti da teorie bislacche che danno risposte semplici a fenomeni complessi (ad es. i vaccini fanno male e influenzano la mente, o i soggetti maligni che controllano il mondo manipolando o intossicando i cittadini) che loro però riescono a capire.

La riduzione della complessità del mondo con risposte semplici fornite dalle teorie cospirative nasconde le vere responsabilità per certi fatti, molto spesso condivise fra più attori. Le teorie cospirative hanno sempre in comune due caratteristiche: attribuire la responsabilità a singoli attori esogeni maligni, che diventano il target preferito per campagne d'odio, e ritenere irrilevanti i fatti che smentiscono le loro tesi preconette.

Gli esempi più noti nella storia sono la teoria negazionista della Shoah (cospirazione giudaica), le scie chimiche (governi che manipolano i cittadini intossicandoli), l'11 settembre 2001 (gestito segretamente dal governo USA), la tesi fascista del Demo-Pluto-Giudo durante la seconda guerra mondiale, che indicava nella democrazia, nel capitalismo internazionale e negli ebrei i nemici responsabili della miseria degli italiani. Le fake news trovano nei soggetti attratti dalle teorie cospirative un terreno fertile di consenso.

Il web permette di dare libero sfogo a quel misto di frustrazione-delusione-invidia-cattiveria-complesso di inferiorità che caratterizza molti individui colpiti dalla crisi economica e dalla globalizzazione che Watt Smith²⁶ chiama *Schadenfreude*, ovvero il godimento per il dolore e le disgrazie altrui. Questo profilo psicologico è così importante che alcuni governi populistici hanno talvolta definito le politiche al solo scopo di soddisfare questo tipo di target. Un esempio italiano è il taglio alle pensioni d'oro e/o a quelle dei parlamentari, che genera risparmi risibili sul bilancio pubblico, ma che crea godimento negli invidiosi arrabbiati, e quindi consenso. Nell'antichità i giochi gladiatori e le esecuzioni pubbliche, pur in un diverso contesto, svolgevano la stessa funzione.

Secondo Fukuyama²⁷, il bisogno di riconoscimento della propria identità, per vasti strati sociali feriti dalla crescente emarginazione vissuta come oltraggio e mancanza di rispetto, genera risentimento (es. gilet gialli, indignados, allevatori sardi, disoccupati) che il populismo con i suoi messaggi semplici riesce a catturare. Questo bisogno prevale sulla razionalità economica degli individui di bassa estrazione culturale, senza peraltro metterne in discussione i presupposti perché per loro il denaro rimane un fondamentale valore di riconoscimento sociale, e li rende particolarmente aggressivi nei confronti dei ceti più abbienti e acculturati, generando forme perverse di elogio dell'ignoranza²⁸.

Infine, la ripetizione dei messaggi. Twittare continuamente storie nuove e ripeterle in modo ossessivo innesca nei target delle fake news il cosiddetto meccanismo psicologico della disponibilità a cascata, che fa apparire come certi,

importanti e frequenti eventi che in realtà non lo sono²⁹ perché nella nostra mente la familiarità generata dalla ripetizione tende ad associarsi alla verità³⁰.

Un'indagine di *YouGov*, effettuata subito dopo i fatti di Capitol Hill, ha mostrato che il 45% dei repubblicani che hanno votato per Trump continuava a credere che i risultati elettorali fossero viziati dai brogli massicci, concetto ossessivamente ripetuto da Trump, riuscito a convincerli del bisogno di reagire, tradottosi in un'assurda e surreale insurrezione che ha causato cinque morti.

La semantica delle fake news, i “fatti alternativi” e l'importanza della narrazione

I produttori di fake news usano una semantica distorta per negare evidenze di fatti certi e/o gettare discredito sulle notizie degli altri media tradizionali, in modo da capovolgerne il significato e dare spazio alle loro tesi, che non hanno così più bisogno di alcuna giustificazione. Per Trump la CNN è fake, Putin ha definito fake news la notizia diffusa da Aleksej Navalny (suo principale oppositore, attualmente in carcere) riguardo la costruzione della sua sontuosa residenza privata sul Mar Nero. Nessuno dei due ritiene di dover portare evidenze e/o prove reali delle proprie affermazioni, perché si ergono loro stessi a garanti del vero.

Una fake news, per essere un prodotto efficace, ha bisogno di un contesto di spettacolarità capace di renderla emozionale – divertente o ansiogena a seconda della finalità – in cui il soggetto che genera la domanda primaria si trasforma in un'icona di show che piace e convince, perché diffonde idee semplici e intriganti che semplificano drasticamente la complessità del mondo reale, esattamente come i personaggi dei fumetti³¹.

Zuboff³² fa risalire agli algoritmi di SR e SM il conflitto semantico, che chiama *epistemico*, generato da opposte concezioni della realtà che non condividono il discrimine fra il vero e il falso. I gestori delle fake news hanno coniato il termine «fatti alternativi» per dare credibilità alle loro tesi, da comunicare non alla collettività ma esclusivamente ad un'audience accuratamente preparata a riceverle con invii ossessivamente ripetuti che ne aumentano la credibilità. Ecco l'essenza della post-verità, termine coniato da Keyes³³ ed eletto parola dell'anno 2016 dall'Oxford Dictionary. Contro la post-verità gli interventi razionali correttivi funzionano poco o nulla. È noto che l'apposizione di tag sugli articoli o post contenenti fake news, rilevate da algoritmi di *fact-checking* utilizzati dai gestori di SM non fa quasi mai cambiare opinione a chi li vede sulla pagina.

Perché? Del Soldà³⁴ ricorda che nel *Fedro* di Platone, Socrate sostiene la verità fattuale di certi miti (il ratto di Orizia da parte del dio Borea), proprio lui che della razionalità ha fatto un dogma, facendo stupire il giovane Fedro. Socrate spiega che sbagliano quei falsi sapienti che, di fronte alle stranezze dei poeti a cui la gente crede, cercano di “raddrizzarle”, ovvero ricondurle alla ragione.

Ciò perché la razionalità può nascondere un fondo di verità presente nei miti, insufficiente a negarli. Dopo 2500 anni, il mondo digitale ripresenta lo stesso problema. Il populismo che utilizza fake news tenta, spesso riuscendoci, a trasformare in mito le proprie assurde e false tesi, contro cui la razionalità e la ricerca del vero oggettivo anche attraverso fatti accertati non funziona.

Platone ci spiega così indirettamente perché sia il *fact-checking* che il *debunking*, ovvero postare ripetutamente sui SM spiegazioni razionali degli errori e delle falsità delle fake news pubblicate, non solo non sembrano in generale funzionare, ma addirittura aumentarne la credibilità agli utenti cui sono destinate.

Recenti studi sperimentali³⁵, mostrando come l’atteggiamento dell’utente sia guidato dal cosiddetto ragionamento motivato (*motivated reasoning*) che viene da questi elaborato sommando le proprie credenze ed opinioni con i contenuti del messaggio, confermano i fondamenti psicologici di questo comportamento.

Ma vi è di più. Il primo studio di neuroimmagini sull’argomento³⁶ ha scoperto che i soggetti che usano il *motivated reasoning* non lo associano con l’attività neurale delle regioni collegate con le funzioni di razionalità e di regolazione emotiva conscia. Ciò porta ad ipotizzare che se gli utenti dei SM continuassero ad essere esposti alla disinformazione sistematica, la fisiologia del loro cervello potrebbe tendenzialmente modificarsi, in cui il lato irrazionale si sviluppa e quello razionale regredisce. Di recente gli economisti hanno approfondito l’importanza della narrazione nel meccanismo di formazione delle decisioni.

Secondo Akerlof e Snower³⁷ l’attenzione (come “ci raccontiamo” un certo evento) è una delle modalità salienti per focalizzare l’attenzione su un determinato punto e insieme escludere gli stimoli ambientali estranei.

Senza attenzione ed esclusione non possiamo elaborare le informazioni in modo efficiente, perché abbiamo risorse cognitive limitate, essendo già utilizzate quelle disponibili per effettuare confronti fra scelte alternative. La narrazione, fornendo la giustificazione psicologica delle nostre azioni, favorisce la comprensione dell’ambiente in cui avviene la decisione, focalizza l’attenzione su eventi particolari rendendo salienti alcune relazioni causali, aiuta a predire gli eventi,

motiva le azioni, assegna ruoli e identità sociali, stabilisce e mantiene le relazioni di potere, istruisce le persone sulle norme sociali da applicare³⁸.

POSSIBILI STRUMENTI DI CONTRASTO ALLE FAKE NEWS

Essendo generate in larghissima misura da organizzazioni internazionali dietro cui si celano governi e partiti politici (la domanda primaria), e solo in via del tutto secondaria da utenti singoli, le fake news non possono essere combattute unicamente con strumenti regolatori. Non siamo, infatti, in presenza di un caso di fallimento di mercato relativo ad un prodotto, quanto piuttosto di una nuova forma di guerra fredda (definita ibrida dall'ambasciatore lituano per le minacce sul web³⁹), fra paesi e fra schieramenti politici interni a ciascuno di questi, sconosciuta fino a qualche anno fa. Sul piano internazionale troviamo da un lato governi e partiti populistici e sovranisti, che utilizzano ampiamente le fake news come arma per ottenere nuove forme di consenso e confondere l'elettorato avversario dentro e/o fuori del proprio paese, dall'altro paesi e governi democratici, che finora hanno più o meno passivamente subito il fenomeno, pagandone a caro prezzo l'iniziale sottovalutazione. Contrariamente agli studi iniziali⁴⁰ che valutavano come presente, ma marginale, l'influenza delle fake news sulle elezioni, quelli più recenti⁴¹ hanno dimostrato che queste sono state probabilmente decisive sia nella vittoria della Brexit sia nell'elezione di Donald Trump. Ha certamente contribuito a tali risultati un fenomeno globale, in cui per la prima volta dal secondo dopoguerra, in tutti i paesi occidentali si è ridotto il benessere delle classi medie, generando rabbia e astio dei cittadini contro le istituzioni. Le fake news hanno colto quest'opportunità insinuando, in modo apparso convincente, che la crisi era dovuta alle istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea, il nemico contro cui combattere.

Le difficoltà di organizzare politiche di contrasto alla disinformazione sistematica sul web sono molteplici, perché interagiscono fattori diversi. In primo luogo, l'identificazione delle organizzazioni responsabili di queste campagne, la cui paternità è quasi sempre negata dai partiti e dai governi che le hanno promosse e finanziate, ma anche la stessa individuazione delle fake news, spesso camuffate da prodotti di intrattenimento satirico (come il caso del sito russo *Panorama*⁴²) che sfruttano proprio il carattere di *infotainment* dei SM.

In secondo luogo, la natura globale di internet, estremamente complesso da regolare. Alcuni studiosi⁴³ sostengono, con buone ragioni, che internet sia diventato oggi un bene pubblico globale da tutelare, una sorta di diritto fondamentale dei cittadini del mondo che solo un'autorità sopranazionale può regolare attraverso una nuova forma di "legge cosmopolitana" o "legge mondiale".

Ma per far questo occorrerebbe un accordo internazionale fra paesi, esattamente come oggi si sta tentando di fare con la fissazione di un'aliquota fiscale minima per la tassazione delle imprese multinazionali. E come in quest'ultimo caso, che vede la contrarietà dei paesi che praticano la concorrenza fiscale adottando aliquote bassissime, così in tema di disinformazione è facile prevedere un muro da parte dei governi che la usano, giustificato dal diritto alla non intrusione negli affari interni di un paese. In terzo luogo, gli strumenti tecnici, fondamentali per spezzare la diffusione pervasiva delle fake news. Sul piano organizzativo, vanno menzionati i progetti strutturati di controinformazione adottati dalla Lituania che, per ragioni storiche (prima della caduta del muro era parte dell'Unione Sovietica), subisce ormai da anni intense campagne di disinformazione da parte della Russia. Il progetto ricalca la stessa organizzazione delle *cyber-troops* descritte nel paragrafo "L'offerta di fake news. I produttori", e prevede un arruolamento dei cosiddetti elfi⁴⁴ (oggi arrivati a circa 4.000), ovvero volontari non pagati incaricati di controreplicare, con tutti gli strumenti a disposizione (tag, contro-messaggi, individuazione dei siti e dei soggetti che inviano dalla Russia le fake ecc.). Il progetto è strettamente collegato con quello creato e finanziato dal governo lituano *Demaskuok.lt*, implicitamente sponsorizzato dall'Unione Europea, che ha istituito la *Task Force East Stratcom* e lanciato il proprio progetto di attività di *debunking* EUvsDisinfo. Nello specifico caso della Lituania, proprio per le ragioni storiche sopramenzionate, l'attività antirussa è appoggiata dalla maggioranza della popolazione, e lì il *debunking*, a differenza di altri paesi, sembra funzionare in modo efficace. Fukujama et al.⁴⁵, per limitare il monopolio informativo ed economico delle Big Tech, hanno recentemente proposto di inserire nel processo produttivo dei SR e SM imprese di *middleware*, incaricate di controllare l'uso dei dati degli utenti, la loro provenienza e di intervenire in caso di violazioni della privacy. Questa soluzione tecnica sembra essere in grado di risolvere ex-ante anche la diffusione delle fake news che, ricordiamo in conclusione, funzionano bene perché sono un prodotto pienamente inserito nel modello pubblicitario di business di internet.

Note

¹ V. Zeno-Zencovich, *Fake news, un falso problema perché non esistono 'notizie vere'*, in *Key4Biz*, 28 novembre 2017.

² Fonte: AGCOM, Osservatorio sulle Comunicazioni, monitoraggio Covid-19, n. 1/2021.

³ S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, LUISS University Press 2019.

⁴ Uno studio dell'Internet Institute dell'Università di Oxford, definito dal *Financial Times* (*Hard right dominates use of fake US news, Oxford study finds*, 11 febbraio 2018) ad oggi il più completo ed esaustivo sul rapporto fra fake news e SM, effettuato nei tre mesi precedenti il discorso 2018 del Presidente Trump sullo stato dell'Unione, evidenzia una netta diversità nel tasso d'isolamento e nella vicinanza rispetto ai siti di fake news fra gli ultraconservatori sostenitori di Donald Trump e il resto degli utenti classificati da algoritmi di AI in gruppi d'affiliazione politica.

⁵ H. Varian, *Computer Mediated Transactions*, in *American Economic Review*, vol. C, n. 2 (maggio 2010), pp. 1-10.

⁶ Il *fact-checking* è un servizio adottato da gran parte dei SM e dai grandi siti d'informazione, ed è finalizzato a segnalare agli utenti quando le notizie visualizzate sono false o volutamente distorte. Se una notizia è classificata come falsa o dubbia, il servizio la segnala con un tag chiaramente visibile sulla pagina visitata dall'utente.

⁷ Ricerche interne di Facebook avevano mostrato lo stretto legame esistente fra algoritmi selettivi e caos epistemico: un ricercatore aveva scoperto che gli algoritmi erano responsabili della diffusione virale di contenuti divisivi che hanno aiutato la crescita dei gruppi estremisti in Germania e altri paesi. Uno studio del Reuters Institute dell'aprile 2020 ha rilevato che il 20% delle informazioni diffuse da un campione formato da politici di alto livello, celebrità e importanti figure pubbliche, erano fake o volutamente distorte; ciò nonostante, questo campione ha attirato ben il 69% di engagement sui SM.

⁸ S. Bradshaw, H. Bailey, P.N. Howard, *Industrialized Disinformation 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*, Working Paper 2021.1. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda. Oxford Internet Institute, 2021.

⁹ Fonte: *Disinformatia*, Strisciarossa, <https://strisciarossawww.it>, 9 maggio 2019.

¹⁰ Oxford Internet Institute cit., ha accertato spese di questi soggetti in consulenze per 60 mln\$, e almeno 10 mln\$ in pubblicità solo su facebook.

¹¹ Google nel 2013 ha introdotto nei suoi algoritmi il sistema Panda, capace di neutralizzare la creazione di centinaia di finti siti puntati su quelli di cui si volevano aumentare artificialmente contatti e popolarità.

¹² Un esempio di campagna di bot politici automatici è quella dell'Honduras, organizzata da diverse istituzioni pubbliche inclusa la rete televisiva nazionale. Tutti gli account dei bot sono riferibili ad un unico indirizzo IP, che diffonde contenuti creati al solo fine di

ostacolare il dibattito politico pubblico. E. Cryst, G. Camargo, *#VivaJOH o #FueraJOH. An analysis of Twitter's takedown of Honduran accounts*, Stanford Internet Observatory, 2020.

¹³ La similitudine è ripresa dal testo seminale di G. Akerlof, R. Shiller, *Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception*, Princeton, Princeton University Press 2015.

¹⁴ I. Stanley-Becker, *Pro-Trump youth group enlists teens in secretive campaign likened to a "troll farm"*, prompting rebuke by Facebook and Twitter, in *The Washington Post*, 15 settembre 2020.

¹⁵ Oxford Internet Institute 2021 cit.

¹⁶ In Azerbaijan è stato creato un profilo Instagram fake per impersonare *Ali Karimli*, il leader del partito (di opposizione) del fronte popolare. Azerbaijan Internet Watch, *Political leader's Instagram page down Azerbaijan Internet Watch*, 1 febbraio 2019. <https://www.aznetwatch.org/news/political-leaders-instagram-page-down/>.

¹⁷ In Venezuela ciascun addetto può gestire fino a 23 account, è inserito in squadre di 10 membri, compagnie (50) o battaglioni (100): la paga consiste in voucher per cibo e beni (M. Riley, L. Etter, B. Pradhann, *A Global Guide to State-Sponsored Trolling*. Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/features/2018-government-sponsored-cyber-militia-cookbook/> 19 luglio 2018.

¹⁸ P. Costa, R. McCrae, *The Five-Factor Model, Five-Factor Theory, and Interpersonal Psychology*, ResearchGate, marzo 2012.

¹⁹ J. Golbeck, C. Robles, M. Edmondson, K. Turner, *Predicting Personality from Twitter*, 2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third International Conference on Social Computing, 2011, pp. 149-156, doi: 10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.33. 2011.

²⁰ M Kosinski, D. Stillwell, T. Graepel, *Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior*, in *PNAS*, vol. 110, n. 15 (9 aprile 2013), pp. 5802-5805.

²¹ Gli esempi più noti sono i movimenti terrapiattisti, i no-vax, o fenomeni controversi come la Madonna di Medjugorje o Padre Pio.

²² J. Kruger, D. Dunning, *Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 77, n. 6 (1999), pp. 1121-1134.

²³ I SM offrono a ciascun utente la possibilità di mostrare selettivamente i contenuti postati a tutti, ai propri amici o solo ad una ristretta cerchia di questi. Così l'utente può controllare di nascosto su Facebook chi sono gli amici dei suoi amici e cosa fanno i suoi o le sue ex partner; o scegliere à la carte su tinder, sempre di nascosto, il proprio partner potenziale.

²⁴ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia*, Roma, LUISS University Press 2017.

²⁵ J. Petrocelli, *Antecedents of bullshitting*, in *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 76 (maggio 2018), pp. 249-258.

²⁶ T. Watt Smith, *Schadenfreude. La gioia per le disgrazie altrui*, Torino, UTET 2019.

- ²⁷ F. Fukuyama, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Torino, UTET 2019.
- ²⁸ Il precedente governo italiano giallo-verde, nominando Lino Banfi rappresentante italiano all'UNESCO, ha strizzato l'occhio a questi soggetti, rinforzandone le convinzioni anti-cultura e anti-competenza. L'Italia è il paese al mondo con più siti protetti dall'UNESCO.
- ²⁹ T. Kuran, C. Sunstein, *Availability Cascades and Risk Regulation*, John M. Olin Law & Economics working paper, n. 384 (4), 2007.
- ³⁰ W. Moons, D. Mackie, T. Garcia-Marques, *The Impact of Repetition-Induced Familiarity on Agreement with Weak and Strong Arguments*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 96, n. 1 (febbraio 2009), pp. 32-44.
- ³¹ Joker, uno dei personaggi cattivi di Batman, sembra essere stato preso a modello da Trump, che proprio nelle sue azioni maligne scherza e fa sempre divertire la propria platea.
- ³² S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza* cit.
- ³³ R. Keyes, *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*, New York, Macmillan 2004.
- ³⁴ *Il Sole-24 Ore*, febbraio 2021.
- ³⁵ M. Thaler, *The 'Fake News' Effect: Experimentally Identifying Motivated Reasoning Using Trust in News*, 14 ottobre 2020, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3717381>. Si vedano anche B. Nyhan, J. Reifler, *When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions*, in *Political Behavior*, vol. 32, n. 2 (2010), p. 303 ss. e G. Pennycook, D. Rand, *Assessing the effect of "disputed" warnings and source salience on perceptions of fake news accuracy*, SSRN-id3035384, 15 settembre 2017.
- ³⁶ D. Westen, P. Blagov, K. Harenski, C. Kilts, *Neural Bases of Motivated Reasoning: An fMRI Study of Emotional Constraints on Partisan Political Judgment in the 2004 U.S. Presidential Election*, in *Journal of Cognitive Neuroscience*, vol. 18, n. 11 (December 2006), pp. 1947-58.
- ³⁷ G. Akerlof, D. Snower, *Bread and Bullets*, CESIFO working paper series no. 5747, 2016.
- ³⁸ Il caso analizzato da Akerlof e Snower è la manipolazione negli anni Venti da parte del partito comunista sovietico, ottenuta attraverso il racconto, risultato convincente al popolo russo, che attribuiva alla mancanza di collaborazione dei kulaki (i piccoli proprietari di terre) la responsabilità della carestia, che causò milioni di morti. La vera ragione della carestia, invece, era dovuta al fallimento del sistema pianificato centralmente che non prevedeva alcun incentivo alla produzione: il prodotto eccedente la quota assegnata veniva semplicemente requisito, così tutti producevano solo il minimo necessario, rendendo impossibile il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dallo stato.
- ³⁹ R. Castelletti, intervista a Darius Jonas Semaska, in *La Repubblica*, 13 luglio 2021, p. 19.
- ⁴⁰ H. Allcott, M. Gentzkow, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 31, n. 2 (2017), p. 211 ss.
- ⁴¹ Y. Gorodnichenko, T. Pham, O. Talavera, *Social Media, Sentiment and Public Opinions: Ev-*

idence from #Brexit and #USElection, NBER, Working Paper 24631. <http://www.nber.org/papers/w2463>, 2018; E. Zhuravskaya, M. Petrova, R. Enikolopov, *Political Effects of the Internet and Social Media*. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081919-050239>, 2019.

⁴² EU vs DisInfo, *Kremlin not getting the Joke, Satire vs pro-Kremlin Disinfo*, 30 giugno 2021.

⁴³ M.R. Canazza, *The Internet as a global public good and the role of governments and multilateral organizations in global internet governance*, in *Meridiano 47. Journal of Global Studies*, vol. 19 (2018), pp. 2-3; J. Ku, J. Yoo, *Globalization and Sovereignty*, in *Berkeley Journal of International Law*, vol. 31, n. 1 (2013), p. 212; G. De Minico, *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge*, in *European Business Law Review*, in corso di pubblicazione.

⁴⁴ Nella saga del *Signore degli Anelli* di Tolkien, gli elfi sono i cacciatori dei troll.

⁴⁵ F. Fukuyama, B. Richman, A. Goel, *How to Save Democracy From Technology Ending Big Tech's Information Monopoly*, *Foreign Affairs*, vol. 100, n. 1 (gennaio-febbraio 2021).

LE FORME DEL FALSO NEGLI SMART CONTRACT

Silvia Crafa, Cosimo Laneve, Giovanni Sartor

Università degli Studi di Padova; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,

INRIA Focus; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, European University Institute, Italia

INTRODUZIONE

Gli smart contract (contratti intelligenti) sono, in senso ampio, accordi suscettibili di attuazione automatica che non richiedono l'intervento di intermediari.

Essi sono infatti espressi usando linguaggi di programmazione, le cui istruzioni, qualora non necessitino di nuovi input esterni, possono essere eseguite da un sistema informatico. In questa tipologia di contratti, hanno assunto un'importanza sempre maggiore gli smart contract destinati ad essere eseguiti da sistemi distribuiti basati su blockchain. In tali sistemi, dati, programmi e risultati delle elaborazioni sono registrati su sequenze di blocchi non modificabili. Queste sequenze sono replicate su tutti i nodi del sistema, così da formare il "registro replicato condiviso" (distributed ledger) che funge da riferimento per tutti i partecipanti.

Gli smart contract possono corrispondere a contratti giuridicamente vincolanti, cioè ad accordi mediante i quali le parti modificano le rispettive posizioni giuridiche, creando, modificando o trasferendo diritti ed obblighi. Ciò avviene quando i risultati prodotti automaticamente dallo smart contract corrispondono ai risultati giuridici che le parti intendono conseguire, ad esempio, un prestito di denaro (contratto di mutuo), una scommessa, la concessione del diritto d'uso su un bene (contratto di licenza d'uso, comodato), il trasferimento della proprietà di un bene (vendita), ecc.

Una delle ragioni per le quali le parti possono decidere di dare al proprio accordo la forma dello smart contract consiste nella certezza sul contenuto del contratto (garantita dall'uso di un linguaggio informatico, dotato di una semantica univoca), e dalla certezza sull'adempimento del contratto (garantita dall'esecuzione automatica).

Tali certezze possono consentire scambi tra parti che non si conoscono o comunque non si fidano l'una dell'altra, anche in assenza di terze parti fidate, che

possano prevenire gli inadempimenti o rimediare ad essi (si pensi al ruolo svolto dagli intermediari negli scambi commerciali, e più in generale alla possibilità di ricorrere ad arbitri o giudici per risolvere controversie).

Il presente contributo esamina come i meccanismi computazionali degli smart contract non possano sempre garantire l'esatta corrispondenza tra il risultato prodotto dallo smart contract e l'intenzione delle parti.

Dapprima si considerano le forme di falsità in senso ampio – insincerità o comunque inefficacia – nelle enunciazioni “costitutive”, intese a creare nuovi assetti normativi o a modificare quelli esistenti.

Quindi si specifica come tali forme possano presentarsi negli smart contract, data la loro natura di enunciazioni costitutive digitalmente eseguibili. A tal fine, si esamina il modo di operare degli smart contract, che disciplinano rapporti interpersonali mediante direttive rivolte a un sistema informatico.

Si approfondisce la discussione dei limiti entro i quali sia possibile un'analisi formale, che dia sufficienti garanzie della correttezza degli smart contract.

Infine, si esamina in quale misura i limiti della espressività degli smart contract, e la necessità di far riferimento a dati forniti da fonti esterne, possano consentire al falso di influire sull'operatività degli smart contract.

ENUNCIAZIONI PERFORMATIVE E CONTRATTI

Gli smart contract sono accordi il cui contenuto può essere eseguito automaticamente da un sistema informatico. Secondo la teoria degli atti linguistici, il linguaggio non si limita a descrivere il mondo, ma può tendere a modificarlo: si possono “fare cose con le parole” (1). In particolare, Searle ha distinto “due direzioni di adattamento” (directions of fit) tra linguaggio e mondo: dal mondo alla parola – *world-to-word* – e dalla parola al mondo – *word-to-world* – (11, 12).

Nel primo caso il parlante intende far sì che il messaggio linguistico si adegui al mondo, cioè a far sì che il contenuto del suo asserto corrisponda a quanto esiste indipendentemente dall'asserto stesso. È questo il caso per le enunciazioni che Searle chiama assertive, quelle tese a descrivere oggetti e situazioni.

Si consideri per esempio l'asserto secondo il quale Tizio, una delle parti di un contratto (es. una compravendita), è maggiorenne, o l'asserto secondo il quale l'oggetto del contratto è in buone condizioni.

Alle enunciazioni che hanno una direzione di adattamento dal mondo alla parola, si contrappongono quelle che hanno invece una direzione dalla parola al mondo. Mediante queste ultime il parlante tende a modificare la realtà sociale (giuridico-istituzionale). Questa direzione, secondo Searle, è comune alle enunciazioni che egli chiama direttive (ordini: “Fai...!”), commissive (promesse: “Mi impegno a fare...!”), e dichiarative (enunciazioni costitutive: “Ti regalo...”, “Da oggi anche tu sei socio dell’associazione...”, “Ti nomino vincitore di...”).

Nel presente contributo, dedicato ai contratti, ci limitiamo a considerare promesse e dichiarazioni quali possibili contenuti di dichiarazioni contrattuali.

Coi contratti, infatti, le parti possono assumere obblighi di comportamento nei confronti della controparte (e.g., l’obbligo di consegnare un bene, o di pagare un prezzo), e realizzare costitutivamente dei cambiamenti nelle loro posizioni giuridiche (e.g., trasferire la proprietà di un bene dall’uno all’altro, concedere una licenza per l’uso di un software, ecc.).

Possiamo interpretare anche gli enunciati promissori secondo la prospettiva della realizzazione costitutiva. L’effetto di una promessa è la creazione dell’obbligo di adempiere alla stessa. Consideriamo per esempio il contratto che si forma con la proposta di Tizio “Caia, ti cedo la mia automobile se tu mi dai 3000 euro, 1000 oggi e 2000 entro dieci giorni” e con l’accettazione di Caia “D’accordo, accetto”. Possiamo riformulare il contratto nella forma della seguente dichiarazione performativa: “Con la presente dichiarazione il sottoscritto Tizio vende questa automobile e in cambio la sottoscritta Caia gli consegnerà 1000 Euro di acconto subito e 2000 Euro entro 10 giorni a saldo”. Tale enunciazione può essere vista come una dichiarazione costitutiva intesa a realizzare due effetti giuridici: il trasferimento della proprietà dell’automobile da Tizio a Caia, e la creazione dell’obbligo, in capo a Caia, di pagare subito 1000 euro a Tizio e il resto entro 10 giorni. Passiamo ora a considerare in quale senso la suddetta dichiarazione possa dirsi falsa. Trattandosi di una dichiarazione costitutiva, con direzione word-to-world (tesa a modificare la realtà istituzionale), non possiamo determinarne la verità considerando come stiano le cose nel mondo nel momento in cui essa viene compiuta. Quindi non è una enunciazione che possa dirsi vera o falsa in senso stretto, cioè nel senso di una sua corrispondenza alla realtà di fatto. Tuttavia, la dichiarazione potrebbe non essere sincera.

Per esempio, Tizio potrebbe dichiarare di vendere un’automobile non sua, per rendersi irreperibile una volta ricevuto l’acconto.

Oppure la dichiarazione potrebbe essere in tutto o in parte inefficace, nel senso di non realizzare il risultato atteso. Ad esempio, Tizio potrebbe erroneamente ritenere di essere il proprietario dell'automobile, che invece appartiene ad altra persona. In questo caso, non si effettuerebbe il trasferimento della proprietà della stessa. Oppure, pur essendosi sinceramente impegnata a pagare il prezzo, Caia potrebbe scoprire che il suo conto in banca è purtroppo a zero, così da non essere in grado di pagare il debito appena contratto.

Quindi nel primo caso, la dichiarazione sarebbe stata “falsa” in quanto insincera, cioè effettuata senza l'intenzione che ne seguissero gli effetti cui essa appare diretta (anzi nella consapevolezza che quegli effetti non si potranno realizzare per la mancanza dei loro presupposti). Negli altri casi la dichiarazione sarebbe stata “falsa” in quanto inefficace, pur essendo stata compiuta nell'erronea credenza che ne esistessero i presupposti o che gli obblighi da essa stabilita sarebbero stati adempiuti.

Nelle sezioni seguenti esamineremo la tecnologia degli smart contract e se essi possono dar luogo a falsi nelle dichiarazioni costitutive, interrogandoci sui limiti e le implicazioni di questo fatto.

LA DIGITALIZZAZIONE E GLI SMART CONTRACT

Come detto in precedenza, gli smart contract sono programmi informatici intesi a dare attuazione all'accordo tra le parti, senza l'intervento di intermediari, e che vengono eseguiti su blockchain, cioè su una sorta di computer globale decentralizzato, il cui funzionamento è garantito dal controllo contemporaneo di migliaia di utenti. Prima di tutto quindi gli smart contract sono programmi software, cioè sequenze di istruzioni scritte in uno specifico linguaggio (di programmazione), che per sua natura è conciso e non ambiguo in modo da indicare con esattezza quali calcoli deve effettuare una macchina. La blockchain funge da memoria non modificabile di questo computer globale, quale libro mastro visibile a tutti, che sintetizza lo stato del mondo (gli scambi e interazioni tra le parti) contabilizzandolo in termini di dati e transazioni.

Nei termini di Searle, possiamo dire dunque che uno smart contract raccoglie delle enunciazioni direttive e al tempo stesso costitutive che modificano quella rappresentazione del mondo che è la blockchain. Si tratta di enunciazioni

direttive in quanto comandi diretti verso la blockchain, e al tempo stesso costitutive, in quanto l'esecuzione di tali comandi dà luogo alle modificazioni da essi stabilite senza intervento umano. Le istruzioni inserite negli smart contract possono essere anche di tipo commissivo (tra una settimana eseguirò...) e di tipo assertivo (il possessore di questo account è...), ma la natura eseguibile del software (o meglio, la sua esecuzione automatica) trasforma ogni promessa e dichiarazione in una direttiva per la macchina, che dà luogo automaticamente alle modifiche stabilite. D'altra parte, la distinzione di Searle diventa particolarmente interessante nello scarto tra il mondo e la sua digitalizzazione.

La rivoluzione digitale prevede infatti di digitalizzare sempre più ogni processo reale, al fine di rendere il processo sempre più efficiente e automatico (persino autonomo), tramite software e algoritmi sempre più sofisticati. Nascono dunque due nuove relazioni, che coinvolgono le parole del linguaggio digitale: *world-to-code* e *code-to-world*.

La prima direzione, dal mondo al software, in analogia con le enunciazioni assertive di Searle, tese a descrivere oggetti e situazioni, ha a che fare con il processo di datificazione della realtà che il software intende modificare.

Ad esempio, nel sistema degli smart contract e della blockchain, è necessario "datificare Tizio e Caia", cioè è necessario un sistema di identità digitali (più o meno anonime a piacere), la cui creazione e gestione apre a numerose questioni relative al concetto di verità e falsità (e.g., furto di identità, sostituzione di persona, errore o omissione nell'identità digitale). Il caso delle enunciazioni che hanno una direzione *code-to-world* diventa ancora più delicato: rispetto al linguaggio parlato, il software inserito in un sistema socio-tecnologico ha un enorme potere performativo sulla realtà. L'ampia discussione attuale sulla non neutralità della tecnologia digitale e il suo impatto sulla società e sui comportamenti delle persone rientra in questa direzione. Ma anche circostanziando il discorso al solo caso degli smart contract, possiamo notare come l'esecuzione automatica del loro codice sia in grado a tutti gli effetti di modificare la realtà sociale, ad esempio autorizzando o meno un accesso ad un servizio di affitto di smart bike in città, oppure rendendo non più accessibile la criptovaluta contenuta in un certo portafoglio (wallet) digitale. Inoltre, la rapida evoluzione degli smart contract (e in parallelo la crescente digitalizzazione della pubblica amministrazione) sta rendendo il codice software sempre più capace di modificare anche la realtà giuridica-istituzionale, tramite la digitalizzazione di contratti legali (smart legal

contract) (2, 3, 7, 13). È interessante inoltre osservare che gli smart contract trovano la loro principale applicazione come intermediazione tra due parti che non si fidano l'una dell'altra. La questione della fiducia è infatti al cuore della tecnologia blockchain, nata proprio per eliminare il ruolo di intermediario di fiducia tradizionalmente svolto dalle istituzioni. Uno sguardo più consapevole ci fa oggi affermare che, più che eliminare la fiducia tramite una *dis-intermediazione*, la blockchain effettua una *alter-mediazione*, riassegnando la fiducia a tutta una serie di soggetti (miner, programmatori, fondazioni, aziende di servizi) che, in modo più opaco, realizzano, gestiscono e abilitano il funzionamento di questa piattaforma tecnologica. Ciò non toglie che, quando Tizio e Caia non si fidano l'un l'altro, l'uso degli smart contract rappresenta una soluzione efficace grazie all'esecuzione automatica delle clausole previste, ad esempio in una scommessa.

D'altra parte, l'automatismo dell'esecuzione e dei suoi risultati (cioè l'effetto della direzione *code-to-world*) può rappresentare un problema quando sussista un errore nelle premesse del contratto (cioè nella direzione *world-to-code*).

Rimanendo nel caso della scommessa tra Tizio e Caia, se c'è stato un disallineamento tra i termini della scommessa su cui si erano accordati e la traduzione in codice dello smart contract di tali termini (ad es. un errore di programmazione), possiamo dire che lo smart contract è una dichiarazione costitutiva “falsa”?

Approfondiremo questa domanda nella prossima sezione, limitandoci qui ad osservare che per dirimere le controversie, la visione originale della blockchain – basata sul dogma secondo cui la fiducia è programmata (*hardwired*) negli algoritmi di intermediazione – ricorre all'approccio *code-is-law*, cioè è il codice dello smart contract, che è sempre pubblicamente disponibile, che fa fede nell'accordo delle parti. In quest'ottica un problema nella programmazione, che determina un comportamento inatteso dello smart contract, rappresenta una *caratteristica* del codice e non un errore. Come insegna l'esperienza concreta, ovviamente questo approccio non è soddisfacente nella pratica: quando sono in gioco ingenti volumi di denaro, nessuno è davvero disponibile a considerare un errore di sicurezza nella programmazione come parte del contratto che ha sottoscritto. Ancora una volta, cosa è vero e cosa è falso, in un contratto così come nella sua versione digitalizzata, non è facilmente caratterizzabile.

Di certo la traduzione di intenzioni, promesse, azioni e oggetti in codice informatico, per quanto pubblico e non ambiguo – per la macchina – non risolve il problema, ma lo sposta in un'altra dimensione.

SMART CONTRACT INSINCERI O INEFFICACI?

Entriamo ora nel dettaglio del tema della falsità degli smart contract, quali enunciazioni costitutive digitalizzate e eseguibili. Come discusso in precedenza, una dichiarazione costitutiva non può considerarsi vera o falsa in relazione alla sua corrispondenza alla realtà di fatto, ma piuttosto può essere “falsa” in quanto insincera, cioè fatta nella consapevolezza che gli effetti dichiarati non si potranno realizzare, oppure in quanto inefficace, cioè compiuta nell’erronea credenza di poterne realizzare i risultati.

Insincerità e inefficacia possono presentarsi in diversi modi nel contesto degli smart contract, che per la loro natura presentano due aspetti specifici. Innanzitutto, il contenuto contrattuale è espresso mediante un programma informatico, che può non rappresentare compiutamente ed esattamente le intenzioni di entrambe le parti (specialmente quando non siano dotate di competenze tecniche approfondite). Inoltre, i contratti formulati nella forma di smart contract si caratterizzano per un intreccio di azioni e conseguenze sul registro condiviso, cioè sulla catena dei blocchi (*on-chain*) e al di fuori di esso (*off-chain*). Ad esempio, la vendita di un’automobile coinvolge il trasferimento della proprietà di un bene fisico (*off-chain*) in cambio della promessa di trasferimento di denaro in criptovaluta (*on-chain*). Alcune pattuizioni contrattuali – come i trasferimenti di criptovalute o di altri beni digitali – possono essere direttamente attuabili *on-chain*. In questo caso vi sarà la garanzia della loro realizzazione, sempre che i beni da trasferire siano resi disponibili al contratto. Anche le dichiarazioni costitutive che mirano a modificare la fruibilità di oggetti materiali, come la disponibilità di un’automobile o di una casa in affitto temporaneo, possono trovare altresì attuazione automatica grazie all’uso di oggetti digitali, i cosiddetti *token* (es. codici univoci per accedere a servizi, NFT o altri tipi di beni digitali sia fungibili che non fungibili), messi a disposizione dalla tecnologia blockchain (6). Questi token non sono altro che specifici smart contract, scritti secondo un preciso standard, che utilizzano lo stato della blockchain per realizzare una precisa gestione dell’accesso, eventualmente esclusivo o in qualche modo limitato o condizionato, a beni e servizi. Un altro elemento caratteristico di questa tecnologia che mescola elementi *on-chain* e *off-chain* è la presenza dei cosiddetti *oracoli*, cioè dei servizi web (software accessibile via internet) fruibili automaticamente dagli smart contract per recuperare informazioni sul mondo

reale da usare per verificare le condizioni contrattuali. Ad esempio, uno smart contract finanziario può modificare la sua esecuzione a seconda del valore di un certo bene finanziario in un dato giorno dell'anno, oppure uno smart contract assicurativo può far scattare automaticamente un indennizzo per il ritardo di un volo aereo. In questi casi la veridicità dello smart contract – la corrispondenza delle sue premesse e operazioni all'intenzione delle parti – è strettamente legata alla verità, i.e., la correttezza dell'informazione fornita dall'oracolo, per esempio, sul valore del bene o sull'effettivo ritardo dell'aereo, cioè è legato alla verità degli oracoli. Il fatto che la verità di un contratto automatico dipenda dalla verità di un servizio software esterno è particolarmente critico per una tecnologia che mira a rimuovere gli intermediari di fiducia.

Oltre al problema della verità dei dati – e quindi delle enunciazioni assertive – che stanno alla base delle esecuzioni automatiche, esistono diverse forme di falsità che dipendono dal fatto che uno smart contract non può realizzare in modo completamente automatico quelle prestazioni che richiedono uno specifico comportamento delle parti o di terzi.

Insincerità e inefficacia possono presentarsi negli smart contract innanzitutto quando le condizioni previste per la realizzazione del contratto dipendono da attività successiva delle parti. Infatti, nonostante l'automaticità dell'esecuzione delle clausole dello smart contract, insincerità e inefficacia potrebbero verificarsi quando una parte non mette a disposizione, o sottrae dal proprio conto, le somme o i token necessari all'esecuzione del contratto. Inefficacia o insincerità potrebbero dipendere altresì dal fatto che una parte non voglia o possa realizzare quanto previsto off-chain, come la chiusura manuale di un lucchetto o il mantenimento della riservatezza di qualche dato.

Un diverso tipo di falsità riguarda la possibile divergenza tra gli effetti ottenuti dall'esecuzione del contratto e quanto una (o più) delle parti riteneva si sarebbe dovuto verificare. Una piena comprensione del contenuto e degli effetti di un contratto è già difficile con i contratti scritti in linguaggio naturale, ma la codifica del contratto in un software scritto in un linguaggio di programmazione, per quanto non ambiguo e perfettamente ispezionabile, resta lontano dall'essere pienamente trasparente ed intellegibile. Ci può quindi essere insincerità, quando si inganna una controparte sugli effetti automatici del contratto, facendole ritenere che l'esecuzione automatica avrebbe avuto effetti diversi da quelli che invece avrà (e.g. viene calcolato un interesse diverso da quello concordato a voce).

Oppure più facilmente ci può essere inefficacia perché lo smart contract contiene un errore di programmazione che non era stato rilevato e che determina l'interruzione dell'esecuzione in modo brusco e non previsto. Ancora più sottile è il caso di un errore di programmazione di tipo logico, cioè il caso in cui l'esecuzione automatica procede e giunge al termine, ma il risultato prodotto non è quello atteso perché era stata inserita qualche istruzione sintatticamente corretta ma logicamente errata, e.g. un errato controllo di una condizione oppure un errore nella descrizione di un calcolo scambiando una somma con una sottrazione. In altri termini, la falsità di un'enunciazione costitutiva digitale – nel senso della sua divergenza dall'intenzione delle parti – può dipendere dagli errori di programmazione, e quindi la fiducia nel contratto dipende dalla fiducia nella loro assenza.

Un ultimo tipo di falsità, ancora una volta tipico della scrittura del software, è quello in cui lo smart contract non contiene apparentemente errori logici e dà luogo ad esecuzioni normalmente corrette e conformi alle attese, ma può rispondere in modo anomalo e inatteso a certi input. Una parte malevola o un terzo possono approfittare di questo fatto, inducendo il comportamento anomalo e sfruttandolo a proprio vantaggio. In questo caso cioè lo smart contract corrisponde effettivamente al contratto concordato e formulato dalle parti, ma il suo funzionamento lascia spazio a comportamenti che non corrispondono alle intenzioni delle stesse. In altri termini, il codice contiene un problema di sicurezza che lo espone ad attacchi.

Questo è quanto si è verificato nel 2016 allo smart contract DAO (10), in cui l'attaccante ha sfruttato una peculiarità di Solidity (5), il linguaggio di programmazione della blockchain Ethereum (nello specifico l'esecuzione automatica di una funzionalità di default – il fallback), per sottrarre diversi milioni di euro (nella criptovaluta Ether) durante un procedimento automatizzato di crowdfunding (raccolta di fondi).

La possibilità di esecuzione automatica delle statuizioni contrattuali non garantisce l'assenza di errori di programmazione o di comportamenti inattesi del codice. Anzi, rende più difficile rimediare agli errori, soprattutto nei contesti in cui tipicamente si ricorre agli smart contract, cioè in quelli in cui manchi la fiducia reciproca e verso gli intermediari. Per questo è importante che la scrittura degli smart contract sia accompagnata dall'uso di strumenti informatici utili alla *verifica* e all'analisi della loro correttezza.

ANALISI DI SMART CONTRACT

In generale, non è possibile definire un procedimento automatico – un algoritmo – che prenda in input un programma e ne individui con esattezza tutti gli eventuali comportamenti scorretti o, meglio, non conformi a una certa intenzione o specifica. Questo asserto esprime un teorema ben noto agli informatici (il teorema di Rice) che, seppur incontrovertibile, ammette comunque la possibilità di definire algoritmi *imprecisi*, cioè che, tramite approssimazione, possano ritornare risultati erronei ma in qualche modo informativi.

Se si accetta che gli algoritmi di verifica possono compiere errori di valutazione, allora la dimensione dei linguaggi di programmazione diventa abilitante per una tecnica che non è invece possibile con i linguaggi naturali con cui sono tradizionalmente scritti i contratti legali. Chiariamo la questione con un esempio.

Supponiamo di avere scritto uno smart contract che sposta Bitcoin da un attore A ad un attore B, ed entrambi gli attori intendono evitare bonifici maggiori di 1000 euro. Poiché una volta abilitato (tramite dispiegamento sulla blockchain) lo smart contract diventa definitivo e non più modificabile, prima di tale attivazione gli attori in gioco vorrebbero verificare l'assenza di possibili esecuzioni che effettuano bonifici superiori a 1000 euro. Osserviamo che, in generale, per garantire questa proprietà non è sufficiente ispezionare il codice, perché l'entità del bonifico potrebbe essere descritta da una variabile il cui valore dipende da svariate condizioni. Si potrebbe quindi progettare un algoritmo V che prende in input uno smart contract SC e verifica se tutte le esecuzioni possibili di SC prevedono solo bonifici al di sotto di 1000 euro oppure no. Per quanto realizzabile, per il teorema di Rice, V sarebbe necessariamente impreciso, cioè potrebbe essere il caso che:

- a. V affermi la correttezza di SC (le sue esecuzioni hanno solo bonifici al di sotto di 1000 euro) ma esiste almeno un'esecuzione con bonifici al di sopra di 1000 euro. Questo caso è detto falso positivo.
- b. V affermi che SC non è corretto (esiste almeno una esecuzione con bonifici al di sopra di 1000 euro) ma tutte le sue esecuzioni hanno in realtà bonifici al di sotto di 1000. Questo caso è detto falso negativo.

Evidentemente, gli attori A e B si sentirebbero garantiti da un verificatore V che ammette falsi negativi ma che esclude falsi positivi. Cioè, da un verificatore V che quando dichiara che SC è corretto, allora davvero non ci saranno mai

esecuzioni con bonifici al di sopra di 1000 euro. Rispetto a quanto detto nella sezione precedente, il passaggio al linguaggio digitale consente di passare da una questione di *fiducia* ad una questione di *garanzia*. Mentre per un sistema informale, come tutti quelli basati su linguaggi naturali, questa garanzia non può essere data e per redimere controversie interpretative bisogna ricorrere alla giurisprudenza, così non è per un sistema formale, come gli smart contract e i linguaggi di programmazione, in generale.

Questi sistemi, possedendo una semantica precisa e non ambigua, determinata attraverso tecniche matematiche oppure dalla loro mera esecuzione su un calcolatore, ammettono la possibilità di sviluppare tecniche formali per cui quella garanzia può essere ottenuta attraverso *dimostrazioni* matematicamente solide.

La costruzione di verificatori e la dimostrazione delle loro proprietà sono oggetto di ricerca, a partire dal fondamentale lavoro di Hoare negli anni Sessanta (8). Molte tecniche formali sono state sviluppate per l'analisi di sistemi, dando luogo a numerosi risultati e aprendo importanti nuovi filoni di ricerca per continuare ad espandere l'espressività e la precisione dei verificatori realizzabili.

Nel contesto della blockchain, una formalizzazione della semantica del nocciolo del linguaggio Solidity è stata definita in (4), mentre un esempio di verificatore che consente di controllare i movimenti di criptovalute in maniera automatica ed in cui il risultato è garantito matematicamente è stato definito in (9).

Per riassumere, i linguaggi formali in cui le frasi – i programmi e gli smart contract, in particolare – hanno una semantica precisa, possono sottendere (lo sviluppo di) sistemi in grado di individuare proprietà rilevanti o eventuali errori in maniera automatizzabile e matematicamente corretta. In questo contesto, la controversia è considerevolmente ridotta e, qualora l'algoritmo di verifica di una proprietà non ammetta falsi positivi, la verità diventa un concetto assoluto.

ESPRESSIVITÀ DEGLI SMART CONTRACT

Mentre le applicazioni di smart contract riguardano di solito transazioni finanziarie (con trasferimenti di criptovalute), recentemente sono state sviluppate applicazioni che esprimono gli elementi caratteristici dei contratti legali considerando che, secondo i moderni sistemi legislativi, vale il principio della “libertà della forma”, cioè le parti sono libere di definire il loro accordo nel linguaggio che preferiscono. In questa sezione discutiamo come siano rappresentabili in

termini di smart contract gli elementi caratteristici dei contratti legali. Per una trattazione completa si guardi (3).

Un semplice, e molto usato, contratto legale è il comodato d'uso, in cui un bene, ad esempio un armadietto in palestra, viene concesso per uso gratuito per un determinato tempo. La trasposizione in smart contract di un tale contratto già presenta tutte le caratteristiche descritte in precedenza. Avendo come oggetto un bene fisico e il suo uso, l'esecuzione del contratto coinvolge sia elementi on-chain che off-chain. La rappresentazione su blockchain della disponibilità dell'armadietto e della possibilità di accedervi richiede l'uso di soluzioni tecnologiche come uno lucchetto intelligente (smart lock) o altri dispositivi IoT il cui codice di accesso può essere associato ad un token memorizzato su blockchain.

Di conseguenza, la verità delle enunciazioni costitutive che scattano con la consegna del bene (il comodatario può usare l'armadietto ed il comodante non può impedirglielo) dipendono dall'effettivo funzionamento delle soluzioni tecnologiche adottate.

Meno problematica risulta invece la trasposizione in smart contract di permessi e divieti, che si rappresentano in termini di esecuzione opportunamente condizionata di corrispondenti funzionalità del software. Anche la promessa, cioè la creazione di un obbligo, come la restituzione dell'armadietto entro il tempo limite, si può tradurre impostando un controllo software automatico che, allo scadere del tempo limite, verifica lo stato del bene – così come rappresentato sulla blockchain – e adotta le conseguenze opportune. Vale a dire che la digitalizzazione degli enunciati promissori comporta la definizione di una specifica procedura che controlla, nel momento opportuno, l'assolvimento dell'obbligo associato, e in caso di promessa non mantenuta mette in atto una specifica contromisura, e.g., trattiene denaro (in criptovaluta) o blocca l'accesso al bene.

I maggiori limiti degli smart contract nella gestione automatica di un contratto di comodato hanno a che fare con la gestione delle violazioni previste dalle norme giuridiche. Ad esempio, se il comodatario viola i suoi obblighi (di custodia e cura con diligenza, di uso del bene solo secondo quanto previsto, il divieto di concessione del godimento ad un terzo senza consenso del comodante); il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art. 1804). Viceversa, se il bene aveva dei vizi che recano danni al comodatario e il comodante lo sapeva ma non ha avvertito, il comodante deve risarcire il comodatario (art. 1812).

Chiaramente, violazioni sulla custodia e cura con diligenza, così come la concessione del godimento a terzi o la presenza di vizi del bene, sono molto difficilmente controllabili mediante un software. Anche in questo caso soluzioni tecnologiche di sorveglianza e monitoraggio potrebbero essere adottate, ma non risolverebbero completamente il problema.

Riassumendo, le criticità – e dunque i limiti della veridicità degli smart contract – restano legate al complesso intreccio tra elementi on-chain e off-chain.

Osserviamo che i limiti della capacità della blockchain di descrivere correttamente lo stato delle cose si lega strettamente al problema della verità delle enunciazioni assertive e alla problematicità della relazione world-to-code (e world-to-word) di cui abbiamo già discusso.

CONCLUSIONI

Nel nostro contributo abbiamo esaminato come si possa parlare, seppure in senso esteso, di verità e falsità di enunciazioni tese a modificare la realtà (con direzione word-to-world), come le enunciazioni direttive, commissive e costitutive. In questi casi il concetto di falsità può essere ricondotto a quelli di insincerità e di inefficacia.

Abbiamo poi esaminato come questa tematica si configuri in modo nuovo rispetto agli smart contract, che sembrano risolvere i problemi inerenti all'insincerità e all'inefficacia grazie all'esecuzione automatica delle clausole contrattuali, che diventano direttive rivolte al sistema informatico, la cui esecuzione costituisce i risultati attesi dalle parti. Dal nostro esame è emerso come problemi di sincerità ed effettività si possano manifestare in modi nuovi, correlati al mezzo utilizzato per esprimere l'accordo (linguaggi di programmazione) e per dare attuazione ad esso (il sistema informatico distribuito). Importanti differenze sono emerse tra prestazioni da eseguirsi all'interno del sistema informatico (on-chain) o al di fuori di esso (off-chain).

Abbiamo quindi considerato come il tema della fiducia, per taluni versi superato dagli smart contract, possa ripresentarsi in forme nuove, e come strumenti di verifica automatica possano fornire garanzie di correttezza.

In conclusione, gli smart contract non eliminano il problema della falsità ma piuttosto ne ridefiniscono le forme, e richiedono nuovi metodi per affrontarlo.

Bibliografia

1. J.L. Austin, *How to do things with words*, Oxford, Oxford University Press 1962.
2. Open Source Contributors 2018. The Accord Project. <https://accordproject.org>.
3. S. Crafa, C. Laneve, G. Sartor, Pacta sunt servanda: legal contracts in Stipula. arXiv:2110.11069 Ottobre 2021. <https://arxiv.org/abs/2110.11069>.
4. S. Crafa, et al., *Is Solidity solid enough?*, in *Lecture Notes in Computer Science*, n. 11599 (2020), pp. 138-153.
5. C. Dannen, *Introducing ethereum and solidity: Foundations of cryptocurrency and blockchain programming for beginners*, New York, Apress 2017.
6. Ethereum Foundation 2015-21. Token Standards. <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/>.
7. Lexon Foundation 2019. Lexon Home Page. <http://www.lexon.tech>.
8. Hoare, C.A.R., *An axiomatic basis for computer programming*, in *Commun. ACM.*, vol. 12, n. 10 (1969), pp. 576-580.
9. C. Laneve, C. Sacerdoti Coen, *Analysis of smart contracts balances*, in *Blockchain: Research and Applications*, 2021.
10. I. Mehar, et al., *Understanding a revolutionary and flawed grand experiment in blockchain: The DAO Attack*, in *Journal of Cases on Information Technology*, n. 21 (Gennaio 2019), pp. 19-32.
11. J.R. Searle, *Speech acts: An essay in the philosophy of language*, Cambridge, Cambridge University Press 1969.
12. J.R. Searle, D. Vandervecken, *Foundations of illocutionary logic*, Cambridge, Cambridge University Press 1985.
13. A. Wright, et al., OpenLaw Web Site, 2019. <https://www.openlaw.io>.

LA STRATEGIA EUROPEA CONTRO LA DISINFORMAZIONE. VERSO UNA MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Giuseppe B. Abbamonte*

Direttore per le politiche dei media e diritto d'autore alla Commissione Europea

INTRODUZIONE

La strategia dell'UE per contrastare la disinformazione è stata inizialmente definita in una Comunicazione del 2018 seguita da un Piano d'Azione¹.

La strategia ha preso in considerazione la dimensione geografica, che può avere origine all'interno dell'UE o provenire dall'esterno e, in quest'ultimo caso, essere sostenuta da governi stranieri. Per questo motivo la strategia si è basata sulle iniziative europee esistenti volte a rafforzare la resilienza contro le minacce ibride e ha evidenziato la comunicazione strategica come area prioritaria per contrastare la disinformazione proveniente dall'esterno dell'UE. Il principale risultato è stato un Codice di Autoregolamentazione, che è stato firmato dalle principali piattaforme e associazioni pubblicitarie.

La strategia si incentra sulla lotta alla disinformazione online, in particolare sui social media dove le fake news vengono amplificate e diventano virali.

È proprio sui social media che si sviluppa l'"infodemia", ovvero la circolazione incontrollata di una quantità enorme di informazioni, che rende arduo il compito del cittadino di orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di determinare l'accuratezza delle informazioni e l'affidabilità delle fonti.

Giova ricordare in proposito che la responsabilità delle piattaforme internet è al centro di un dibattito animato nell'UE, negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali.

I social media in particolare vengono criticati per due ragioni apparentemente contraddittorie: da un lato sono accusati di consentire la diffusione di disinformazione, odio, comportamenti irresponsabili e violenti; dall'altro il loro potere di silenziare gli utenti eliminando i loro post o chiudendone gli account² senza alcun controllo o bilanciamento desta preoccupazione per la libertà di espressione.

Nell'UE sono in corso una serie di azioni volte a contenere lo strapotere delle piattaforme, stabilendo delle regole del gioco più attuali ed organizzando lo spazio informativo con obblighi e garanzie chiaramente definite.

IL TENTATIVO DELL'UE DI DEFINIRE LA DISINFORMAZIONE E L'AMBITO DEL PROBLEMA

Per elaborare una risposta efficace alla disinformazione online è necessario cercare di comprendere il fenomeno e i suoi elementi caratterizzanti.

Secondo la strategia dell'UE, la disinformazione si diffonde attraverso i social network dove viene amplificata attraverso mezzi tecnologici e diffusa dagli utenti. Tecnologie digitali come i servizi automatizzati in grado di gestire un elevato numero di comunicazioni online (i cosiddetti "bot") agiscono come moltiplicatori, facilitando la diffusione della disinformazione. Le campagne coordinate di disinformazione (denominate "comportamenti non autentici coordinati") sono spesso condotte con bot e attraverso la creazione di profili simulati (falsi account), a volte orchestrati su larga scala nelle cosiddette "fabbriche di troll".

La disinformazione può essere contenuta in post o articoli accompagnati da immagini o contenuti audiovisivi, che possono anche essere autentici ma comunque fuorvianti perché estrapolati dal contesto. Tecnologia a basso costo può essere utilizzata per creare immagini e contenuti audiovisivi falsi ma realistici (i cosiddetti "deep fake"³), rendendo la disinformazione ancora più insidiosa ed efficace. Il modello di business dell'informazione online e in particolare dei social media, che si basa sui ricavi pubblicitari ed è guidato dalla personalizzazione algoritmica, fornisce terreno fertile alla disinformazione. Il tempo e l'attenzione dell'utente sono la valuta dell'economia digitale. I social media e gli ad network⁴ infatti competono per l'attenzione degli utenti, fonte di ricavi da pubblicità.

Gli algoritmi agiscono come editori di notizie ("news feeds"), guidati dall'obiettivo di catturare l'attenzione dell'utente e mantenerlo sul sito dei social media, sui siti di informazione e/o degli inserzionisti. Semplificando, possiamo dire che più tempo gli utenti trascorrono su un sito web, più quel sito sarà attraente per gli inserzionisti. Gli algoritmi perseguono questo obiettivo tramite un sofisticato sistema di monitoraggio dell'utente online.

Essi comprendono come funziona il suo cervello e mostrano notizie e storie

che hanno maggiori probabilità di innescare una risposta emotiva e/o confermare un a priori. In quanto tale, l'algoritmo diventa «il direttore responsabile di un giornale personalizzato»⁵ che miliardi di persone leggono ogni mese.

Ovviamente l'algoritmo non rispetta gli standard giornalistici tradizionali.

Ad esempio non fa distinzione tra informazioni veritiere e false e non verifica l'attendibilità delle fonti. L'algoritmo si nutre delle paure e dei pregiudizi degli utenti e dà priorità alla visualizzazione di contenuti sensazionalistici, che hanno maggiori probabilità di attirare l'attenzione dell'utente e diventare virali⁶.

Facilitando poi la condivisione di contenuti personalizzati tra utenti che la pensano allo stesso modo, gli algoritmi rafforzano la segregazione e polarizzazione.

Gli utenti svolgono un ruolo attivo anche nella diffusione della disinformazione, che tende a viaggiare più velocemente sui social media a causa della propensione degli individui a condividere contenuti in modo acritico e superficiale. Questa caratteristica è stata evidenziata dai risultati di una consultazione pubblica condotta dalla Commissione nel 2018. Gli intervistati hanno ritenuto che la disinformazione si diffonda più facilmente tramite i media online perché fa appello alle emozioni dei lettori (88%), può influenzare il dibattito pubblico (84%) ed è progettata per generare ricavi (65%)⁷.

Una delle principali preoccupazioni della strategia è la tutela della libertà di espressione, che include la libertà di informazione. Quest'ultima comprende il duplice diritto di informare e di essere adeguatamente informati ed è protetta dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dalle Costituzioni della maggior parte degli Stati membri⁸. Secondo la strategia le nostre democrazie dipendono dalla capacità dei cittadini di formarsi un punto di vista su diverse questioni per partecipare in modo informato ai dibattiti pubblici e, più in generale, prendere decisioni responsabili. Da un lato, la libertà di informazione è a rischio nell'attuale ambiente internet digitale e tecnologicamente complesso, caratterizzato da queste deliberate campagne manipolative su larga scala.

Come accennato in precedenza, i cittadini si cullano in un falso senso di sicurezza online, segregati da algoritmi opachi e convinti di vivere nel migliore dei mondi possibili in cui tutti condividono il proprio punto di vista. In realtà, online molti cittadini sono manipolati più facilmente, sono più facilmente esposti a notizie false e discorsi di odio, senza necessariamente esserne consapevoli.

Dall'altro lato, potrebbe crearsi una contrapposizione tra l'incoraggiamento alle piattaforme ad assumersi maggiori responsabilità per ciò che viene pubbli-

cato online e la possibilità di legittimare forme di censura privata, che possono portare a risultati discutibili, come disabilitare post di politici e partiti politici o materiale di “cittadini-giornalisti”⁹.

Un altro motivo di preoccupazione è che la disinformazione è spesso accompagnata da minacce di violenza e discorsi di odio. Ad esempio falsità sui migranti, vengono utilizzate per alimentare paure xenofobe e odio sulle piattaforme internet. Tutte le piattaforme hanno impiegato anni a istituire politiche più efficaci contro i discorsi di odio e di incitamento alla violenza, ma in alcuni casi potrebbe essere più difficile agire contro la disinformazione, perché potrebbe essere arduo accertare i fatti significativi. Ad esempio l'ultimo scontro tra israeliani e palestinesi illustra i limiti delle politiche di moderazione dei contenuti delle piattaforme, visto che le due parti sono in profondo disaccordo sui fatti fondamentali su cui si fonda il conflitto.

Nell'elaborare la strategia, un'importante sfida affrontata dalla Commissione è stata quella di cercare di definire la disinformazione. La Comunicazione del 2018 definisce la disinformazione come «un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico».

La lesione dell'interesse pubblico comprende le minacce ai processi democratici nonché ai beni pubblici come la salute, l'ambiente o la sicurezza dei cittadini dell'Unione; la Comunicazione chiarisce che la disinformazione non include errori involontari, satira e parodia, né notizie e commenti di parte chiaramente identificati.

L'obiettivo della strategia era rendere l'ambiente online più trasparente, sicuro e responsabile, piuttosto che criminalizzare o vietare la disinformazione in quanto tale, ha perseguito l'obiettivo di rendere i principali attori più responsabili e i cittadini più consapevoli (“empowered”). Data la complessità del fenomeno, l'UE ha cercato di mobilitare tutte le parti interessate, comprese le piattaforme internet, le autorità pubbliche, gli inserzionisti, i media, il mondo accademico e la società civile. La strategia ha prodotto una serie di risultati tangibili, ad esempio nel marzo 2019 è stato istituito un Sistema di Allarme Rapido per collegare esperti di disinformazione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri e per facilitare la condivisione di analisi e buone pratiche, come la comunicazione proattiva e la risposta efficace tra i governi. La Commissione europea e il Parlamento europeo hanno anche sviluppato una politica di comu-

nicazione attiva per “sfatare i miti”, che include una serie di iniziative a livello regionale e locale. La Commissione ha sostenuto la creazione di una comunità multidisciplinare comprendente soggetti che verificano i fatti, ricercatori universitari e altre parti interessate. Per contribuire alla creazione di tale comunità e facilitarne il lavoro, la Commissione ha sostenuto l’istituzione dell’Osservatorio europeo dei media digitali – *European Digital Media Observatory* (EDMO), una piattaforma centralizzata che collega diversi hub nazionali e riunisce soggetti che verificano i fatti (“fact checkers”) e ricercatori universitari con esperienza nel settore della disinformazione online. L’EDMO sostiene tali ricercatori e fact checkers, aumentando così la loro capacità di rilevare e analizzare l’impatto delle campagne di disinformazione.

IL CODICE DI BUONE PRATICHE CONTRO LA DISINFORMAZIONE

Il principale risultato della strategia è stato l’avvio di una significativa iniziativa di autoregolamentazione. Con il sostegno della Commissione europea è stato redatto un Codice di buone pratiche, in vigore da ottobre 2018. Il Codice è stata la prima iniziativa di autoregolamentazione contro la disinformazione.

I firmatari del Codice comprendono le principali piattaforme online attive nell’UE e le associazioni di categoria che rappresentano il settore pubblicitario europeo. Il Codice stabilisce un elenco di 15 impegni organizzati in 5 pilastri che mirano a:

1. Controllare meglio l’inserzione degli annunci pubblicitari online: i firmatari hanno promesso di mettere in atto politiche per impedire che i loro servizi vengano utilizzati per monetizzare la disinformazione e hanno bloccato o sospeso gli account pubblicitari di “siti web falsi”, ovvero siti di impostori che travisino la propria identità o il proprio scopo.
2. Rendere più trasparente la pubblicità politica e quella su altre questioni sociali online (come ad esempio l’ambiente o la salute).
3. Preservare l’integrità dei servizi: questo pilastro include la chiusura di profili falsi sui social media e norme volte a rendere più trasparente l’utilizzo dei bot.
4. Rendere gli utenti più resilienti (“empowered”): questo pilastro include una serie variegata di azioni, come fornire agli utenti strumenti per

segnalare la disinformazione o rendere più prominenti nei news feed e nella aggregazione delle notizie contenuti affidabili ed autorevoli.

5. Sostegno alla comunità di ricerca: garantire che le informazioni e i dati siano condivisi con i ricercatori per consentire loro di mappare la disinformazione e valutare meglio il suo impatto sul comportamento degli utenti e sulla società.

I firmatari hanno sottoscritto solo gli impegni che sono rilevanti per i servizi che forniscono, dati i rispettivi ruoli e responsabilità. Ad esempio, l'obiettivo della demonetizzazione può essere rilevante soltanto per gli inserzionisti e gli ad network, mentre gli impegni sulla pubblicità politica sono sicuramente rilevanti per i social media. Le grandi piattaforme, che sono spesso alla testa anche di potenti ad network, hanno firmato tutti gli impegni.

Il Codice è un importante risultato di autoregolamentazione, primo nel suo genere. Ha fornito uno strumento innovativo per garantire una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, nonché un quadro strutturato per monitorare e migliorare le politiche delle piattaforme sulla disinformazione.

Per la prima volta, in tutto il mondo, l'industria digitale ha accettato, su base volontaria, standard di autoregolamentazione per combattere la disinformazione. Il piano d'azione contro la disinformazione ha esortato i firmatari a garantire un'attuazione tempestiva ed efficace del codice prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019. Il piano ha chiarito che se il codice si fosse rivelato insoddisfacente, la Commissione avrebbe potuto proporre ulteriori azioni anche di natura normativa.

La Commissione ha monitorato da vicino il Codice, con l'aiuto del gruppo dei Regolatori indipendenti dell'audiovisivo ("ERGA"), nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo nel 2019 e durante l'epidemia nel 2020 e 2021.

Il parere della Commissione rivela che i risultati forniti dal Codice sono alterni.

È innegabile che il Codice ha reso le piattaforme più responsabili e rafforzato il controllo pubblico delle misure adottate dai firmatari per contrastare la disinformazione. Le azioni intraprese nell'ambito del primo pilastro hanno contribuito a ridurre, anche se in maniera limitata, gli incentivi alla monetizzazione per gli attori che diffondono disinformazione online a scopo di lucro, in particolare per i siti web fasulli¹⁰.

Nell'ambito del secondo pilastro le piattaforme hanno introdotto, per la prima

volta nell'UE, sistemi che migliorano la trasparenza e la divulgazione al pubblico della pubblicità politica, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.

Questi sistemi includevano l'obbligo per tutti gli annunci pubblicitari di essere chiaramente etichettati come contenuti sponsorizzati, identificando chiaramente candidati, partiti politici e lo sponsor. Queste politiche, che inizialmente si applicavano soltanto alle elezioni europee, sono state estese anche alle elezioni nazionali negli Stati membri. Sono stati creati archivi online contenenti tutti gli annunci politici pubblicati, rendendo disponibili interfacce che consentono a utenti e ricercatori di eseguire ricerche personalizzate. Gli archivi contengono informazioni dettagliate sul volume e sul budget degli annunci pubblicitari di diversi inserzionisti politici negli Stati membri, nonché informazioni sul numero di impressioni e sui criteri di targeting di base (età, sesso e località)¹¹.

Nell'ambito del terzo pilastro, le piattaforme sono intervenute contro gli account che utilizzano tecniche manipolative per amplificare artificialmente la portata e l'impatto della disinformazione. In particolare, le piattaforme hanno iniziato a fornire informazioni sui loro sforzi per rimuovere o prevenire la creazione di account falsi e l'uso di bot dannosi e altre tecniche di spamming, comprese campagne di disinformazione coordinate da parte di attori ostili.

Le piattaforme si sono principalmente affidate all'intelligenza artificiale per rilevare e chiudere automaticamente gli account falsi. Hanno anche gradualmente aumentato la qualità delle informazioni divulgate su comportamenti non autentici coordinati e operazioni di influenza. Le azioni contro questo tipo di comportamento hanno portato alla rimozione dalle diverse piattaforme di diverse migliaia di account, pagine e gruppi, provenienti sia da paesi terzi che dell'UE¹².

In base al quarto pilastro, le piattaforme hanno intrapreso un'ampia gamma di azioni, compresi investimenti in tecnologia per dare risalto a fonti di informazioni affidabili nei sistemi di raccomandazione, rendendo più facile per gli utenti trovare prospettive diverse su argomenti di pubblico interesse¹³.

Allo stesso tempo, la collaborazione delle piattaforme con la comunità dei verificatori di fatti ("fact checkers") ha fornito agli utenti ulteriori possibilità per valutare criticamente le informazioni alle quali accedono online e ha consentito lo sviluppo di nuove funzionalità che offrono agli utenti maggiori informazioni, ad esempio sul contesto delle notizie che circolano su siti web o sulle pagine web verificate dai fact checkers. Inoltre, sono stati forniti nuovi strumenti per

consentire agli utenti di segnalare potenziali casi di disinformazione e di essere avvisati dei contenuti che sono stati verificati e classificati come falsi o fuorvianti. Le piattaforme hanno inoltre contribuito allo sviluppo di indicatori di affidabilità e credibilità per le fonti online (ad esempio attraverso il Trust Project e la Credibility Coalition) e hanno partecipato ai lavori della Journalism Trust Initiative. Dallo scoppio dell'epidemia Covid-19, le piattaforme hanno assicurato il dovuto risalto alle informazioni provenienti dalle autorità sanitarie pubbliche, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dai media professionali, riducendo al contempo la distribuzione di contenuti verificati come falsi o fuorvianti e rimuovendo i contenuti dannosi per la salute pubblica e sicurezza, come ad esempio cure miracolo non verificate scientificamente che possono rivelarsi pericolose¹⁴.

Nell'ambito del quinto pilastro, le piattaforme hanno approntato alcuni strumenti destinati a fornire ai ricercatori e alla comunità dei fact checkers l'accesso a certi dati delle piattaforme¹⁵.

La Commissione ha ritenuto che, nonostante questi sforzi, esiste ancora una serie di carenze che limita l'efficacia del Codice di condotta, come ad esempio:

- l'assenza di indicatori di prestazione rilevanti per misurare il successo o il fallimento del Codice e per valutare l'efficacia degli impegni e degli sforzi dei firmatari. Ad esempio, in assenza di riferimenti credibili non è possibile stabilire se il numero di account falsi disabilitati dai firmatari sia alto o basso;
- mancanza di definizioni e requisiti precisi riguardanti alcuni aspetti del fenomeno;
- accesso insufficiente ai dati che consentano una valutazione indipendente da parte dei ricercatori delle tendenze e delle minacce emergenti e scarsa cooperazione con i ricercatori;
- la natura di autoregolamentazione del Codice, che per definizione si applica solo ai suoi firmatari (16 firmatari dopo l'entrata in vigore del Codice). C'è una chiara necessità di coinvolgere altre parti interessate, come i singoli inserzionisti e i servizi di messaggistica privata. Questi ultimi possono essere vettori efficaci per la distribuzione della disinformazione;
- mancanza di garanzie sufficienti per assicurare la tutela della libertà di espressione ed evitare rischi di censura privata. È importante notare

in merito che il Codice, consentendo il declassamento o riducendo la visibilità di contenuti ritenuti non affidabili, potrebbe limitare il diritto di esprimere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni ed idee. Il Codice non prevede adeguati meccanismi di reclamo e ricorso in caso di declassificazione o rimozione di contenuti;

- mancanza di un serio meccanismo di monitoraggio – che non si basi solo sull'autodichiarazione dei firmatari – associata all'assenza di sanzioni reali in caso di mancato rispetto degli impegni. Al momento l'unica sanzione prevista è l'espulsione dal Codice, decisione su cui devono accordarsi gli altri firmatari in base ad una procedura e maggioranza che non è definita.

IL DIGITAL SERVICE ACT E IL PIANO D'AZIONE PER LA DEMOCRAZIA

Alla fine del 2020 la Commissione ha adottato due iniziative molto rilevanti in questo contesto: la proposta di regolamento sui servizi digitali – the *Digital Services Act* (DSA) e il piano d'azione europeo per la democrazia (EDAP).

La proposta DSA mira a rimodellare la regolamentazione dei servizi digitali e modernizzare la direttiva sull'e-commerce (DEC), vecchia di 20 anni. Il DSA definisce le regole di moderazione dei contenuti per le piattaforme internet e mira a correggere le loro vulnerabilità, che possono essere manipolate per amplificare le pratiche dannose, come la disinformazione. Ai sensi dell'articolo 26 della DSA, le piattaforme molto grandi sono tenute a identificare e valutare i rischi sistemici presentati dai loro servizi e ad attuare misure efficaci per mitigarli per proteggere i diritti fondamentali, gli interessi pubblici, la salute pubblica e la sicurezza. Le loro misure di valutazione e mitigazione sarebbero soggette a un audit indipendente.

L'esperienza maturata dalla Commissione nel monitorare l'attuazione del Codice si riflette nel DSA, che definisce un quadro di co-regolamentazione in cui i fornitori di servizi possono elaborare e/o aderire a codici di condotta per far fronte ad attività dannose, manipolative e abusive svolte sui o per il tramite dei loro servizi. La Commissione e un gruppo consultivo indipendente, denominato Comitato europeo per i servizi digitali, dovrebbero incoraggiare e facilitare l'elaborazione di tali codici di condotta a livello dell'Unione.

Laddove emergano rischi sistemici significativi, la Commissione potrebbe proattivamente invitare le grandi piattaforme online e qualsiasi altra parte interessata a partecipare all'elaborazione di codici di condotta per attenuare tali rischi. I codici dovrebbero inoltre prevedere meccanismi di segnalazione periodica delle azioni intraprese illustrando il loro impatto.

La Commissione e il comitato dovrebbero garantire che i codici di condotta contengano obiettivi chiari e indicatori chiave di prestazione. Gli indicatori chiave di prestazione sono necessari per misurare l'efficacia delle misure e il loro impatto. La Commissione e il consiglio dovrebbero monitorare regolarmente i codici e valutare il raggiungimento dei loro obiettivi.

Le piattaforme online di grandi dimensioni sono soggette a verifiche per valutare il rispetto degli impegni assunti ai sensi dei codici di condotta.

Secondo il Considerando 69, le norme sui codici di condotta dei DSA possono fungere da base per altre iniziative di autoregolamentazione, come il Codice di condotta sulla disinformazione.

L'altra iniziativa politica è l'EDAP, che è un documento strategico che crea le premesse per una nuova normativa per una maggiore trasparenza della pubblicità politica nell'ambiente online e una revisione del Codice di condotta sulla base di un documento-guida rilasciato dalla Commissione.

Secondo l'EDAP, l'infodemia sul Covid-19 ha dimostrato che le informazioni false o fuorvianti diffuse senza un intento doloso ("misinformazione") possono causare danni pubblici sostanziali quando diventano virali, ad esempio informazioni su cure miracolose pericolose condivise in buona fede con gli amici.

È quindi necessario disporre di politiche adeguate per mitigare i rischi e gli effetti nefasti anche di questo tipo di "disinformazione in buona fede".

LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

In conformità con l'EDAP, la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento (la "Guida") nel maggio 2021. La Guida dovrebbe indirizzare gli sforzi dei firmatari nel rafforzare il Codice, contribuire ad ampliare la partecipazione e creare un solido quadro di monitoraggio.

Il processo avviato con la Guida anticipa i nuovi requisiti del DSA, ad esempio

in materia di responsabilizzazione degli utenti e trasparenza della pubblicità.

La Guida fungerà da ponte tra l'attuale approccio di autoregolamentazione e un regime di co-regolamentazione come previsto dall'articolo 35 della DSA. Piattaforme molto grandi possono trarre vantaggio dalla partecipazione al Codice, rafforzato in previsione degli imminenti obblighi previsti dalla proposta DSA. Piattaforme più piccole e altre parti interessate possono anche trarre vantaggio dalla sottoscrizione di impegni appropriati ai sensi del Codice per apprendere dalle migliori pratiche del settore e migliorare le proprie politiche e mitigare i rischi presentati dall'uso improprio dei propri sistemi per diffondere disinformazione. Di seguito sono riportate le aree chiave coperte dalla Guida.

1. Partecipazione allargata e impegni su misura

La Guida incoraggia le piattaforme consolidate ed emergenti ad aderire al Codice. I nuovi firmatari potrebbero includere:

- servizi di messaggistica privata;
- piattaforme più piccole, che offrono servizi nazionali, regionali o specializzati/topics;
- marchi (in particolare quelli con una spesa pubblicitaria online consistente) nonché altri partecipanti al settore della pubblicità online (ad es. ad exchange, fornitori di ad-tech, agenzie di comunicazione) e altri attori che forniscono servizi che possono essere utilizzati per monetizzare la disinformazione (ad es. servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce, sistemi di crowdfunding/donazione). Una più ampia partecipazione dell'industria pubblicitaria sarebbe fondamentale per mantenere gli impegni di demonetizzazione e privare i fornitori di disinformazione dei corrispondenti incentivi economici;
- organizzazioni della società civile e altri attori rilevanti che forniscono strumenti o competenze che potrebbero contribuire all'efficace funzionamento del Codice.

Il futuro Codice dovrebbe includere impegni su misura che corrispondano alla diversità dei servizi forniti dai firmatari e anche delle loro dimensioni per evitare di imporre loro un onere sproporzionato (ad esempio, pesanti obblighi di segnalazione per le piattaforme più piccole).

Dovrebbero essere messi in atto impegni su misura per affrontare l'uso di piattaforme di messaggistica per la diffusione di annunci politici o di campagne di sensibilizzazione su tematiche sociali, come per esempio i cambiamenti climatici,

l’immigrazione o la salute, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dei requisiti dell’UE per la privacy nei servizi di comunicazione elettronica. Il requisito di cui sopra secondo cui quando i contenuti politici sponsorizzati sono condivisi tra gli utenti dovrebbero continuare a essere etichettati come contenuti a pagamento, dovrebbe applicarsi anche alle piattaforme di messaggistica. A tal fine, i firmatari dovrebbero sviluppare soluzioni compatibili con la tecnologia di crittografia spesso utilizzata dai servizi di messaggistica. Ad esempio, un servizio di messaggiera potrebbe predisporre una funzionalità che consenta alla persona che riceve un messaggio di verificare, una volta che il messaggio è stato decriptato, se i contenuti allegati, quali articoli o foto, sono stati verificati previamente o manipolate.

2. Demonetizzare la disinformazione

Il futuro Codice dovrebbe fornire un quadro per una cooperazione rafforzata tra tutte le parti interessate nella catena del valore della pubblicità, per ottenere progressi tangibili nella demonetizzazione dei fornitori di disinformazione.

Gli impegni in questo settore dovrebbero essere rafforzati tramite:

- l’adozione di misure che consentano la verifica del luogo di approdo/destinazione degli annunci per evitare il posizionamento di annunci accanto alla disinformazione;
- la maggiore disponibilità di strumenti di sicurezza del marchio, integrando gli input di verificatori di fatti e ricercatori;
- il coinvolgimento dei marchi per evitare il posizionamento dei propri annunci su siti web di disinformazione.

3. Pubblicità politica e mirata

I contenuti online a pagamento (ad esempio “pubblicità politica” e “pubblicità mirata”) svolgono un ruolo importante nel plasmare le campagne politiche e il dibattito pubblico su questioni fondamentali per la società. Tenendo conto delle disposizioni pertinenti della DSA e dell’imminente proposta legislativa della Commissione sulla trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati, il Codice rafforzato dovrebbe produrre progressi tangibili in questo settore.

Il Codice dovrebbe garantire che tutte le gli annunci politici siano etichettati in modo chiaro ed efficace e identificabili come contenuti a pagamento. Il Codice di condotta rafforzato potrebbe includere una serie di criteri ed esempi

comuni sulla marcatura e l’etichettatura degli annunci politici o di campagne di sensibilizzazione su tematiche sociali. Il Codice dovrebbe includere impegni volti a garantire che le etichette rimangano in vigore quando gli utenti condividono annunci politici o basati su problemi, in modo che continuino a essere chiaramente identificati come annunci.

I firmatari dovrebbero garantire che l’identità dell’inserzionista sia visibile agli utenti, in linea con i requisiti della proposta legislativa DSA.

I firmatari dovrebbero inoltre compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte prima di consentire il posizionamento di questi tipi di annunci. Tali sistemi di verifica dovrebbero richiedere, come minimo, informazioni sull’identità e l’ubicazione degli inserzionisti.

Il microtargeting della pubblicità politica solleva varie preoccupazioni.

Può influire sulla privacy degli utenti e aumentare la polarizzazione politica poiché il microtargeting si basa su informazioni personali (ad esempio età, ricchezza, propensione alla spesa) e sofisticate tecniche di profilazione psicologica.

Il Codice dovrebbe contribuire ad affrontare le preoccupazioni relative al microtargeting, e contenere un impegno a limitare l’uso di criteri di microtargeting come ad es. luogo, età o sesso durante i periodi elettorali. I firmatari dovrebbero inoltre impegnarsi a garantire che i cittadini siano chiaramente informati quando e in base a quali criteri e dati sono stati targettizzati. Potrebbero anche continuare a implementare misure di trasparenza efficaci (ad esempio attraverso librerie di annunci ricercabili dedicate con tutti gli annunci targettizzati offerti a gruppi di utenti specifici).

4. Integrità dei servizi

Il Codice rafforzato dovrebbe garantire che i firmatari concordino su un’interpretazione comune dei comportamenti manipolativi non consentiti nei loro servizi e stabiliscano impegni che coprano l’intera gamma di tali comportamenti, comprese le tecniche emergenti (ad esempio, i deep-fake) e contengano risposte efficaci per contrastarli.

5. Dare potere agli utenti

Il Codice rafforzato dovrebbe impegnare le piattaforme a:

- osservare il principio di sicurezza sin dalla progettazione (“safety by design”).

Ad esempio la funzionalità dello sharing potrebbe essere disponibile soltanto

una volta che l'articolo è stato aperto nella speranza che l'utente lo abbia letto;

- analizzare e mitigare i rischi legati alla disinformazione che potrebbero derivare dalla manipolazione dei sistemi di raccomandazione;
- fornire funzionalità per consentire agli utenti di segnalare informazioni false;
- fornire un'etichettatura coerente dei contenuti verificati;
- inviare avvisi agli utenti che hanno interagito con contenuti verificati come falsi o fuorvianti;
- mettere a disposizione indicatori che consentano agli utenti di valutare l'attendibilità delle fonti informative;
- progettare e attuare misure per frenare la disinformazione sulle app di messaggistica.

6. Accesso ai dati e rafforzamento della verifica dei fatti (fact-checking)

È evidente la necessità di creare un quadro solido per l'accesso ai dati delle piattaforme per scopi di ricerca in collaborazione con EDMO e la comunità di ricerca, prevedendo:

- accesso continuo e in tempo reale a dati non personali tramite interfacce software o altre soluzioni tecniche non proprietarie;
- accesso, con le dovute garanzie, ai dati anonimi o non personali e ai dati che richiedono un più elevato grado di controllo (ad esempio dati che potrebbero non garantire l'anonimità o informazioni riservate legate a segreti commerciali) in linea con le disposizioni del GDPR;
- una procedura per la definizione di condizioni uniformi, in linea con la normativa vigente, per l'accesso ai dati personali per scopi di ricerca.

I firmatari dovrebbero anche consentire l'accesso ai dati ad altre parti interessate (ad esempio organizzazioni della società civile e giornalisti investigativi), fatte salve le garanzie adeguate.

Il Codice dovrebbe inoltre prevedere un sostegno rafforzato al lavoro dei verificatori di fatti e aumentare la copertura delle attività di verifica dei fatti negli Stati membri e nelle lingue dell'UE.

7. Quadro di monitoraggio

Il monitoraggio del Codice dovrebbe essere basato sugli indicatori di prestazione. La Guida identifica due classi di tali indicatori: (i) gli indicatori cosiddetti di servizio che servono alla misura delle politiche attuate dai firmatari per adem-

riere ai propri impegni: e (ii) gli indicatori cosiddetti strutturali, che misurano l'impatto complessivo del Codice sulla disinformazione.

Esempi di indicatori di servizio sono il numero di pagine, account, profili e gruppi che sono stati limitati, sospesi o chiusi per condivisione di disinformazione e la quantità di contenuti provenienti da queste fonti condivisi dagli utenti; la quantità e la granularità dei dati resi disponibili a fini di ricerca e il numero di organismi di ricerca europei che hanno accesso a tali dati; o la forza lavoro coinvolta nell'adempimento degli impegni del Codice.

Esempi di indicatori strutturali sono indicatori basati su campioni rappresentativi di utenti volti a misurare la presenza e il peso della disinformazione nella “dieta mediatica” online dei cittadini europei. Tali indicatori dovrebbero misurare il coinvolgimento effettivo degli utenti con le fonti di informazione (ad esempio articoli provenienti da fonti di media affidabili) nonché l'esposizione dei cittadini alla disinformazione. La Guida incoraggia i firmatari a istituire una task force permanente per sviluppare, testare e adeguare tali indicatori strutturali.

Il Codice rafforzato dovrebbe essere accompagnato da un solido sistema di monitoraggio basato su un modello di segnalazione armonizzato e obblighi di segnalazione periodici che tengano conto delle dimensioni e del tipo dei servizi dei firmatari. La Guida invita i firmatari a creare e mantenere un centro per la trasparenza accessibile al pubblico in cui identificare le politiche specifiche che hanno adottato per attuare gli impegni del Codice e fornire informazioni sugli indicatori pertinenti. Le linee guida prevedono che la Commissione, avvalendosi dell'esperienza dell'ERGA e dell'EDMO, verifichi regolarmente l'applicazione e l'evoluzione del Codice. Inoltre, per garantire che il Codice sia “a prova di futuro” la Guida prevede l'istituzione di una *task force* permanente volta a monitorare ed adattare il Codice per riflettere gli sviluppi tecnologici, sociali, di mercato, legislativi e l'evoluzione del fenomeno della disinformazione.

La task force dovrebbe essere composta dai firmatari del Codice e dai rappresentanti di EDMO, ERGA e dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna e presieduta dalla Commissione. La Guida affronta le lacune e le carenze del Codice e definisce i capisaldi di un migliore sistema di monitoraggio del Codice. Mira a trasformare il Codice di buone pratiche in un “codice di condotta” come previsto dalla proposta di legge sui servizi digitali (DSA). Il DSA stabilirà un quadro di co-regolazione, con meccanismi di supervisione e applicazione, per affrontare i rischi sistemici legati alla disinformazione.

Note

*L'autore è il Direttore per le politiche dei media e diritto d'autore alla Commissione Europea. Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione della Commissione.

¹ Piano d'azione contro la disinformazione, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 5.12.2018 JOIN (2018) 36 final, adottato coerentemente all'approccio politico definito nella Comunicazione della Commissione "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" [COM (2018) 236] .

² Facebook suspends Trump for 2 years, POLITICO, 4 giugno 2021.

³ I deep-fake sono contenuti (immagini, audio e video) generati tramite l'intelligenza artificiale che sono praticamente indistinguibili ad occhio nudo da contenuti autentici.

⁴ Un ad network è una piattaforma tecnologica che collega inserzionisti e publishers (editori che offrono spazi pubblicitari). Un online ad network aggrega gli spazi pubblicitari di numerosi publisher e li suddivide per gruppi di udienza prima di ricollocarli sul mercato attraverso un meccanismo ad asta. Gli online ad networks utilizzano tecnologie di tracciamento come i cookies per profilare gli utilizzatori e seguire il loro comportamento online (ad esempio numero di pagine visualizzate) con una efficacia inimmaginabile in un mondo analogico.

⁵ Si veda il Rapporto sulla Consultazione Pubblica su fake news e disinformazione del 28 aprile 2018 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation>

⁶ Uno studio recente della Fondazione Mozilla mette in evidenza che video violenti e disinformazione sono amplificati dall'algoritmo di YouTube. https://assets.mofoprod.net/network/documents/Mozilla_YouTube_Regrets_Report.pdf.

⁷ Vedi ancora il Rapporto sulla Consultazione Pubblica su fake news e disinformazione del 28 aprile 2018.

⁸ Su questo punto ed in genere sui rischi creati dalla disinformazione su internet, si veda G. Pitruzzella, O. Pollicino, *Disinformation and Hate Speech, A European Constitutional Perspective*, Milano, Bocconi University Press 2020.

⁹ Ad esempio, è ben noto che Facebook, Twitter e YouTube hanno bloccato gli account di Donald Trump in seguito alle rivolte del 6 gennaio a Washington.

¹⁰ Ad esempio, tra settembre 2018 e agosto 2019, Google ha segnalato 314.288 azioni intraprese contro account Google Ads con sede nell'UE per violazioni della sua politica di rappresentazione ingannevole di Google Ads e 55.876 azioni per violazioni della sua politica sui contenuti originali di Google Ads; si veda *Valutazione del codice di Pratica sulla disinformazione, risultati e ulteriori miglioramenti*, 10 settembre 2020. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement>.

¹¹ Ad esempio, tra marzo e settembre 2019, Facebook ha pubblicato circa 444.000 annunci politici nell'UE27, per un totale di circa 31,5 milioni di euro di spesa pubblicitaria politica, si veda *Valutazione del Codice di condotta sulla disinformazione* cit.

¹² Ad esempio, Facebook ha disabilitato 2,19 miliardi di account falsi nel primo trimestre del 2019 e tra gennaio e ottobre 2019 ha rimosso circa 7.606 account, pagine e gruppi impegnati in comportamenti coordinati non autentici; e tra gennaio e agosto 2019, Twitter ha sfidato attivamente 126 milioni di account, cfr. *Valutazione del Codice di condotta* cit.

¹³ Ad esempio, Facebook ha informato gli utenti quando condividono contenuti che sono stati verificati e classificati come “falsi” o “misti” e rende più facile per gli utenti visualizzare le informazioni, tramite un “Context Button”, pulsante che fornisce informazioni di contesto, sui siti web e sugli editori che vedono su Facebook. Tramite la funzione “Copertura completa” in Google News, gli utenti possono accedere al contesto e a diverse prospettive sulle notizie di una varietà di editori e nel settembre 2019 Google ha annunciato aggiornamenti di classifica che danno maggiore risalto nella Ricerca agli articoli identificati come significativi rapporti originali, che rimarrà più a lungo in una posizione di grande visibilità. Il servizio “Microsoft News” collabora con oltre 1.000 fonti di notizie in tutto il mondo, tutte controllate da Microsoft per garantire che il servizio mostri solo contenuti affidabili concessi in licenza, v. *Valutazione del Codice di condotta* cit.

¹⁴ Ad esempio, YouTube ha esaminato oltre 100.000 video relativi a informazioni pericolose o fuorvianti sul coronavirus e ha rimosso oltre 15.000 video a marzo e aprile 2020, mentre Twitter ha adottato misure concrete contro i contenuti in conflitto con le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie pubbliche, inclusa l’etichettatura di tweet contenenti potenziali informazioni fuorvianti dannose relative a Covid-19, cfr. *Valutazione del Codice di condotta* cit.

¹⁵ Ad esempio, Twitter ha divulgato il primo archivio completo di operazioni informative supportate dallo stato su Twitter nell’ottobre 2018 e ha reso disponibili nuovi set di dati a gennaio, giugno, agosto e settembre 2019, fornendo accesso a oltre 30 milioni di tweet. I ricercatori di 15 paesi dell’UE hanno avuto accesso a questi set di dati oltre 20.000 volte. Google ha rilasciato un ampio set di dati sui deep-fake visivi per facilitare lo sviluppo di metodi di rilevamento per i video sintetici. Nell’aprile 2018 Facebook ha avviato una partnership con Social Science One (SS1), un gruppo di 83 ricercatori universitari, per condividere i dati con la comunità di ricerca accademica mantenendo rigorose protezioni della privacy, cfr. *Valutazione del Codice di condotta* cit.

GIORNALISMO ED ETICA DELLA PROFESSIONE DI FRONTE ALLE FAKE NEWS

Carlo Verna

Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti

Dando uno sguardo alla realtà che ci circonda, non posso che iniziare sottolineando che siamo in un ecosistema informativo completamente mutato, in cui il giornalismo può e deve fare la sua parte, ma non è più decisivo da solo nel garantire che quella che circola sia corretta informazione.

Tanto che sfruttando, anche l'intelligenza e il pensiero del prof. Quattrocchi, come Ordine nazionale dei giornalisti abbiamo voluto compiere uno studio puntuale sui mutati scenari in partnership con l'Università Federico II di Napoli. Né è un caso che i risultati di questa analisi siano stati pubblicati col titolo "I nuovi percorsi delle notizie"¹.

Scegliendo di essere un'agenzia culturale, abbiamo provato ad approfondire come si possa mediare tra la fonte e il pubblico oggi, nell'era della disintermediazione, in cui le insidie si moltiplicano rispetto a quando si poteva semplicemente fare un parallelo.

Se è vero che noi giornalisti siamo gli storiografi dell'istante, laddove – come si usa dire – la storia non ha una sua oggettività, ma è (troppo spesso) scritta dai soli vincitori, lo sforzo di separare i fatti dai commenti e di non farsi condizionare da pregiudizi e ideologie è sempre stata una sfida per riuscire ad affermare verità e non punti di vista. Questa però è una visione romantica della professione, inghiottita in un vortice da quello che poc'anzi definivo come l'attuale ecosistema.

Si noti bene: bufale, menzogne, propaganda e alterazione della verità sono sempre esistite, e costituiscono in qualche modo la storia, ma ciò che rende oggi il falso più pericoloso è la velocità di sviluppo della propalazione delle notizie stesse. Se già Mark Twain, all'epoca sua, poteva dire che una menzogna può fare il giro di mezzo mondo nel tempo in cui la verità si sta ancora allacciando le scarpe (per capire la difficoltà di qualunque ricostruzione aggiungo che si discute persino se la frase sia proprio di Twain), sono immaginabili i danni che si possono produrre con le nuove tecnologie. L'ulteriore, fortissimo nemico della verità è oggi la straordinaria velocità di diffusione di qualunque assunto.

Il giornalista è chiamato così, più che mai prima, a essere una sorta di medico delle fake news, in uno scenario la cui gestione va ancora metabolizzata, vista la dirompenza dei cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare.

Lo scenario è talmente rivoluzionato da poter essere paragonato al momento in cui tutto cominciò, quando a metà del Quattrocento Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili (e anche questa della invenzione assoluta della stampa da parte sua potrebbe essere una falsa convinzione diffusa, visto che il tedesco sarebbe stato preceduto, di oltre mezzo secolo, dal cinese Bi Sheng). Nell'era dei social media, coi nuovi dispositivi, il giornalista ha perso la prerogativa – che aveva in esclusiva – di poter parlare da uno a tanti attraverso il suo media (prima il giornale, poi a seguire la radio e la televisione). Questa possibilità è oggi alla portata di tutti. E troppo spesso un contenuto, diventando virale, viaggia molto di più di un messaggio diffuso attraverso un mezzo tradizionale.

Insomma, il giornalismo professionale non ha più il monopolio della circolazione delle informazioni. Pertanto, non è più il solo responsabile della percezione della realtà.

Da neo-presidente dell'Ordine, qualche anno fa, mi sono sentito responsabile, oggettivamente, nei confronti sia dei soggetti protagonisti dei fatti sia dei cittadini, verso i quali abbiamo ancora il dovere di un'informazione corretta (nella declinazione passiva, identificata dalla Corte costituzionale, dell'art. 21 della Costituzione). Il tutto si è evidenziato per una notazione che mi fu fatta da alcuni colleghi che si occupano della cosiddetta Carta di Roma, mirata a regolare il linguaggio deontologicamente opportuno in tema di fenomeni migratori, in relazione a dati sulle percezioni molto diversi da quelli che erano i riscontri nel reale. Senza dubbio, seguendo il filo del ragionamento fin qui sviluppato, ci sono sempre e da sempre le responsabilità del mondo dell'informazione professionale, ma ragionando su ciò che nel frattempo era cambiato così profondamente mi sono potuto “decolpevolizzare”.

Giornalismo ed etica dovrebbero sempre marciare assieme, ma di fronte a quella che appare una vera e propria mutazione antropologica determinata dai social media, oggi occorre fare un salto di qualità significativo per riuscire ad affermare la forza della verità. Se pure davanti a esempi non sempre luminosi possa apparire una utopia, ritengo che la ricerca della verità rappresenti il cuore della nostra missione. E che gli operatori dell'informazione siano chiamati a essere protagonisti della democrazia se è vero che nel nostro diritto costituzio-

nale, come ha affermato il giudice delle leggi, il rovescio passivo dell'articolo 21 (secondo il presidente emerito Flick, norma madre di tutte le altre libertà) consiste non nel diritto del cittadino a essere genericamente informato, ma nel diritto del cittadino a essere informato correttamente.

Dobbiamo chiederci quanto e come corra oggi la “bufala”.

E poi, come si guarisce dal virus delle fake? Una menzogna può essere sfidata, o meglio ancora vinta da una notizia fondata?

Sui fatti raccontati da chi si formano oggi le opinioni dei cittadini?

E, soprattutto, chi ci guadagna quando un falso prevale?

Sono le risposte che sto cercando di dare sviluppando uno studio che ho intitolato “La Babele della verità”, e proverò qui a riportare alcune di quelle riflessioni.

Teniamo presente che l'azione dell'Ordine dei giornalisti rappresenta una buona pratica italiana, con cui si pone un argine alla cattiva informazione.

Non c'è dubbio che le norme che disciplinano la nostra professione e stiamo cercando di cambiare siano troppo datate.

Il sistema è dunque imperfetto, ma formazione e deontologia rappresentano comunque due pilastri irrinunciabili che riescono a offrire un buon livello di garanzia dell'informazione che oggi in via multimediale si reca all'utente.

Chi è iscritto all'Ordine, infatti, si riconosce all'interno di un quadro di regole.

Proviamo a ragionare volgendo lo sguardo all'indietro. Fino a qualche anno fa per comunicare al di fuori dei media tradizionali si doveva ad esempio ricorrere all'affissione di manifesti, oppure scegliere di salire su quella che gli inglesi chiamano la “scatola di sapone ad Hyde Park”. Nel primo caso c'era comunque una tracciabilità dei responsabili: nel secondo, che ricordo quasi scherzosamente, si trattava di parole al vento o per pochi astanti.

Oggi molti contenuti volano sulla rete senza che ne sia riconoscibile la paternità.

C'è ancora una legislazione che a impone di registrare le testate, mentre *youtuber*, *blogger*, *influencer*, e collezionisti di *follower* vari non hanno alcun “codice” di riferimento.

Certo, anche a questi si applicano le norme sulla diffamazione, ma non senza difficoltà, con rogatorie internazionali che restano spesso senza esiti, semplicemente perché in alcuni paesi questo tipo di reato non si configura.

Per di più, se i contenuti ledono il buon nome o implicano per esempio fatti-

specie diverse che il nostro codice penale punisce, come l'aggiotaggio, la notizia falsa non è in alcun modo sanzionabile. Il che solleva il problema urgentissimo di avere nuove norme a regolare il *far web*.

Tra l'altro in rete circolano documenti apparentemente originali alterati o completamente inventati, in grado di ingannare potenzialmente anche il giornalista professionale più esperto. Alla "Babele della verità" infine (ma è forse l'aspetto più importante) contribuisce la decontestualizzazione, volontaria o involontaria che sia, magari determinata da diffusione di documenti che si credono veri e attuali, mentre invece vengono ripescati da qualche parte non solo con dolo, ma talvolta per semplice imperizia, peraltro inevitabile in chi non è formato per essere giornalista professionale, mediatore tra la fonte e il pubblico.

Molto pericolose sono poi le forme miste di falso conclamato e di decontestualizzazione. Ciò avviene quando qualcuno comincia con malizia a diffondere notizie e altri credendoci, senza avere i minimi strumenti per una lettura critica, ne fanno un "volano", le rendono virali.

Quante volte riceviamo, per lo più attraverso *WhatsApp*, la stessa sciocchezza inoltrata da più persone? Alcune di queste fonti si sono autoproclamate come "portatrici di un servizio giornalistico", senza avere alcun tipo di esperienza.

Eppure inviano a tutti i propri contatti informazioni improvvisate, raccolte nelle maniere più strane, senza alcuna verifica della fonte.

Una diffusione del genere si dice in "modalità *broadcast*": perché per *broadcast* si intende una dinamica comunicativa caratterizzata da un'organizzazione strutturata e controlli predeterminati, mentre qui siamo di fronte a espressioni individuali e del tutto estemporanee.

Concludo sottolineando come l'Ordine nazionale dei giornalisti curi ogni anno il massimario delle decisioni.

Tra queste, a proposito di come le notizie false circolano, ho selezionato una pronuncia molto interessante del Consiglio di disciplina nazionale, riguardante un sito che si autodefiniva "aggregatore di notizie". Il classico volano.

Il sito, peraltro registrato al Tribunale come testata, recepiva e rilanciava qualunque cosa trovasse sul web. Cito la massima deontologica del caso perché mi sembra molto pertinente, costituendo un interessante esempio di come si possa arginare il moltiplicarsi di notizie false. Scrivono gli estensori: «l'aggregazione di notizie *online* non solleva il giornalista dal rispetto delle regole deontologiche se svolge il ruolo di mediatore tra il fatto e la sua rappresentazione».

E ancora, più in dettaglio, che «il giornalista che rilancia l'informazione reperibile in rete in un preciso momento storico, redigendo un articolo che aggrega notizie pubblicate da altri media, non può esimersi dal rispetto delle regole deontologiche»².

Sostanzialmente, il fatto che si decida di aggregare solo notizie circolanti sul web, non mi esime da tutte le verifiche. Questa determinazione naturalmente vale solo per il giornalista professionista iscritto in uno dei due elenchi dell'Albo. Ecco perché sono invece necessarie regole per l'intero ecosistema dell'informazione, capaci di salvaguardare le libertà e di dare disciplina a quello che è oggi il *far web*.

Note

¹ Amaturò E., Mezza M., Marino R., Napoli P., Russo V. (2020), *I nuovi percorsi della notizia. Temi e linguaggi del giornalismo digitale*, Osservatorio Universitario sui linguaggi del giornalismo multimediale, Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli. 2020; disponibile al link https://www.odg.it/wp-content/uploads/2020/07/i_nuovi_percorsi_della_notizia.pdf.

² C.D.N. 24 luglio 2019 n. 27, Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale, *Massimario 2020, Raccolta dei Provvedimenti Adottati nel 2019*, https://www.odg.it/wp-content/uploads/2020/07/MASSIMARIO_2020.pdf.

Finito di stampare nel mese di marzo 2022
per i tipi di Bologna University Press